

## DOSSIER SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI



**Relazione annuale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale"**

X LEGISLATURA  
Esame in Commissione V

all'interno:

- relazione 2009-2010
- normativa di riferimento
- atti amministrativi
- dati statistici

**aprile 2011**



SEGRETERIA GENERALE  
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa  
in materia di affari istituzionali

## DOSSIER SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI

**Relazione annuale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale"**

X LEGISLATURA  
Esame in Commissione V

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

## INDICE

<b>La relazione informativa 2009-2010 sull'attuazione della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 aggiornata al 21 marzo 2011 .....</b>	<b>1</b>
Documentazione integrativa prodotta dal servizio polizia locale e sicurezza .....	11
Memorie di soggetti auditi.....	29
<b>La legge regionale 29 aprile 2009, n. 9.....</b>	<b>46</b>
<b>Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza .....</b>	<b>62</b>
<b>Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 .....</b>	<b>64</b>
DGR 9 luglio 2009, n.1631 (LR 9/2009, art 4, comma 1. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009. Approvazione definitiva).....	66
DGR 22 ottobre 2009, n.2353 (Integrazione al programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con dgr 1631/2009, ai sensi dell'art 4 , comma 1 , della lr 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale). Approvazione definitiva).....	80
DGR 30 dicembre 2009, n.2965 (Dgr 2353/2009 "Integrazione al programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con dgr 1631/2009, ai sensi dell'art 4, comma 1, della lr 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)" - delibera di riparto dei fondi a favore degli enti religiosi per interventi in tema di videosorveglianza).....	88
<b>Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010 .....</b>	<b>98</b>
DGR 21 luglio 2010, n.1442 (Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010. Approvazione definitiva).....	100
DGR 30 settembre 2010, n. 1937 (Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010, approvato con dgr 1442/2010. Approvazione definitiva) .....	116
<b>Volontari per la sicurezza .....</b>	<b>126</b>
<b>Disciplina statale delle associazioni di osservatori volontari .....</b>	<b>128</b>
Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) .....	128
Decreto ministro dell'Interno 8 agosto 2009 - Associazioni di osservatori volontari .....	128
<b>Disciplina regionale per i volontari della sicurezza .....</b>	<b>134</b>
DPRReg 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. (Regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)) .....	136
DPRReg 6 agosto 2010, n. 0194/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti locali per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)) .....	156
<b>Polizia Locale - Dotazioni e formazione .....</b>	<b>162</b>
DPRReg 31 gennaio 2011, n. 012/Pres (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale, in attuazione dell'art 18 , comma 2 , della lr 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale). Approvazione definitiva).....	164
DGR 29 ottobre 2009, n. 2415 (Approvazione programma formativo rivolto al personale della Polizia Locale per l'anno 2009).....	170

DGR 28 maggio 2010, n. 1020 (Lr 9/2009 art 20 comma 7. Approvazione del programma delle attività formative della polizia locale).....	184
DGR 12 novembre 2010, n. 2269 (Integrazione al programma formativo per il personale della polizia locale per l'anno 2010 approvato con dgr 1020/2010).....	208
<b>Patto sulla sicurezza FVG - Il Protocollo d'intesa fra Ministero dell'interno e Regione 5 luglio 2010</b> .....	<b>224</b>
<b>La pubblicazione "Giustizia e criminalità nel Friuli Venezia Giulia"</b> .....	<b>236</b>



**La relazione informativa 2009-2010 sull'attuazione della legge  
regionale 29 aprile 2009, n.9**

aggiornata al 21 marzo 2011



### Fatto controllo il 21.3.2011

## RELAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009 N. 9 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE".

A riscontro della nota in epigrafe indicata, per il controllo annuale del Consiglio regionale, sull'attuazione della legge regionale 9/2009, in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, sono documentati i seguenti aspetti recati dall'art. 27, comma 1 "Clausola valutativa" della legge regionale 9/2009.

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 3 del predetto art. 27, in sede di prima applicazione, la relazione della Giunta regionale deve essere presentata in Consiglio regionale entro il 31.12.2010.

### **1. Art. 27, comma 1, della l.r. 9/2009, lett. a): le attività di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'art. 3.**

L'Osservatorio in parola è deputato a svolgere sostanzialmente attività di analisi, monitoraggio e ricerca. Allo stato attuale, esso non è stato ancora costituito perché, nella prima fase di attuazione della legge regionale 9/2009 con numerose attività da avviare, sono state individuate le priorità in rapporto alle effettive possibilità gestionali del neo istituito Servizio regionale, ritenendo di prediligere aspetti più strettamente operativi della medesima.

In tale ottica, acquisite le designazioni di competenza del Consiglio delle Autonomie Locali, in data 20.07.2009, è stato costituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, di cui all'art. 22 della l.r. 9/2009. Tale organo collegiale comprende i rappresentanti della polizia locale della Regione - scelti tra i Comandanti dei Corpi ed i Responsabili dei Servizi - ed è presieduto dal Direttore del Servizio regionale competente in materia di polizia locale. Il predetto Comitato, alla data odierna, si è riunito 6 volte fornendo proposte e osservazioni in relazione a diversi aspetti della materia. In particolare, sono stati esaminati i programmi formativi della polizia locale, lo studio di fattibilità sul nuovo sistema informativo regionale della polizia locale, Progetto SIC del Protocollo d'Intesa Stato - Regione, il programma di finanziamento 2010, alcuni schemi di regolamento, uno schema di convenzione tipo per la gestione associata del servizio di polizia locale, problematiche inerenti all'esercizio funzioni di vertice della polizia locale.

Nello specifico, il Comitato tecnico ha costituito, al suo interno, i seguenti gruppi di lavoro: dotazioni ed uniformi, accesso ai ruoli, banca dati della polizia locale, formazione, strumenti di autotutela e rilevazione attività.

Inoltre, per quanto riguarda le competenze dell'Osservatorio in materia di informazione e documentazione, si evidenzia che - a seguito di apposite convenzioni stipulate con le Prefetture della Regione - sono ora queste ultime a fornire i dati statistici regionali, riferiti specificatamente alle principali categorie di reato, aggregati per province, tramite tavole sinottiche di confronto tra le diverse annualità. Inoltre nel protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale, stipulato in data 5 luglio 2010 tra la Regione ed il Ministero dell'Interno, è previsto un progetto denominato "Supporto all'attività decisionale". Esso consiste nello scambio di dati afferenti a fenomeni di criminalità, disordine urbano ed inciviltà, aggregati anche per comuni, tra organi di pubblica sicurezza e polizie locali, dati che confluiranno in un archivio unificato presso la Prefettura di Trieste, nucleo centrale di quello che diventerà il "Sistema informativo comune" (SIC).

Per tali motivi si sta valutando una proposta di modificazione del predetto art. 3 "Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata" della l.r. 9/2009 anche nell'ottica di un generale contenimento delle spese pubbliche, atteso che i monitoraggi, le ricerche e le altre attività previste, indispensabili per il corretto funzionamento dell'organismo, potrebbero essere affidate all'esterno dell'Amministrazione, come espressamente previsto dalla citata norma <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'Osservatorio -come previsto dall'art. 3 - è costituito anche da membri esterni all'Amministrazione regionale ed è autorizzato ad utilizzare, a pagamento, per lo svolgimento delle sue funzioni, anche esperti di settore. Tale ricorso all'esterno appare inevitabile laddove non venissero reperite nell'Amministrazione, come appare probabile, professionalità idonee. Si ricorda inoltre che il corrispondente capitolo di bilancio per il ricorso ad esperti esterni è rimasto privo di risorse negli anni 2009 e 2010.

**2. Art. 27, comma 1, della l.r. 9/2009, lett. b): lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto dall'art. 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza.**

**a. Attività 2009**

L'art. 4 della legge regionale 9/2009 prevede l'adozione del "Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza" (approvato con DGR 1631/2009 ed integrato con DGR 2353/2009). Esso è ripartito nei tre seguenti obiettivi.

**(1) I obiettivi:** (€ 220.000 p. corrente cap. 1709 e € 1.114.500 **recte errore materiale 964.500 + 150.000,00** p. capitale cap. 1712). Prevede la realizzazione di **progetti - attuati dalla Regione direttamente o mediante accordi** con altri soggetti istituzionali, per prevenire fenomeni di criminalità e promuovere la legalità sia tutto il territorio regionale che in ambiti territoriali con specifici problemi di sicurezza.

La Regione ha partecipato, tramite finanziamenti, alla realizzazione di interventi delineati negli accordi sottoscritti con i diversi soggetti istituzionali. Per il controllo di aree territoriali con peculiari criticità sul piano della sicurezza, anche a carattere stagionale, è stata stipulata la convenzione tra Regione, la Direzione Marittima di Trieste, i Comuni di Duino Aurisina, Lignano Sabbiadoro, Muggia e Grado per l'impiego in attività di vigilanza demaniale e polizia marittima di personale della Capitaneria di Porto e mezzi navali, durante la stagione estiva 2009. Per tale progetto ("Mare Sicuro"), sono stati impegnati e liquidati complessivi € 68.551,00 (€ 35.000,00 a favore della Direzione Marittima di Trieste e € 33.551,00 a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro).

Per favorire lo sviluppo della cultura della legalità mediante iniziative rivolte specialmente alla fascia giovanile della popolazione (per scoraggiare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e prevenire e reprimere fenomeni di bullismo), è stata siglata la convenzione tra la Provincia di Gorizia e la Regione riguardante il progetto denominato "Overnight". Con lo stesso, è stato attivato un sistema di trasporto gratuito verso i luoghi di aggregazione giovanile nonché di sensibilizzazione e divulgazione di materiale informativo sulle problematiche dei giovani (€ 100.000,00).

Con lo scopo di favorire la collaborazione tra le forze dell'ordine e la polizia locale per il contrasto della criminalità, sono state stipulate convenzioni (con finanziamento di € 1.114.500,00 **recte 964.500 errore materiale** di parte capitale e € 50.000,00 di parte corrente) tra la Regione e le Prefetture regionali di:

- Pordenone per la realizzazione, da parte della Questura di Pordenone, di progetti per la prevenzione dell'illegalità nonché per attività formativa e ottimizzazione delle condizioni di svolgimento delle funzioni operative del personale sul territorio di riferimento (€ 50.000,00) e per l'acquisto di dotazioni tecnologiche e di mezzi di trasporto in dotazione all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza (€ 93.100,00);
- Trieste per l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali e di mezzi di trasporto in uso della Polizia di Stato, del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e per la sperimentazione di due sistemi automatici di controllo delle targhe di veicoli in transito.(€ 356.500,00).
- Udine per l'acquisto di mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza e per la sperimentazione di due sistemi automatici di controllo delle targhe di veicoli in transito.(€ 360.900,00).
- Gorizia per l'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali ed informatiche e di mezzi di trasporto in dotazione alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza (€ 154.000,00).

Per assicurare sostegno agli enti locali, che presentano particolari criticità sul piano della sicurezza dovute alla presenza sul territorio di centri di identificazione ed espulsione, è stata stipulata la convenzione tra la Regione e il Comune di Gradisca d'Isonzo per la realizzazione di un progetto di illuminazione pubblica per la sicurezza delle zone limitrofe al CIE e al CA.RA presenti sul territorio comunale (€ 150.000,00).

**(2) Il obiettivo** (€ 727.402 p. corrente cap 1710 e € 7.778.458 p. capitale cap. 1717). E' previsto il sostegno alla realizzazione di **progetti locali**, proposti dai comuni singoli o associati e dalle province per lo svolgimento delle funzioni di **polizia locale**, volti a favorire lo sviluppo di migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento.

In seguito alle DGR di riparto n. 2308 del 15 ottobre 2009 e n. 2659 del 26 novembre 2009 (in attuazione della citata DGR n. 1631/2009), sono stati erogati agli enti locali beneficiari, in base alla graduatoria approvata, la somma complessiva di **7.778.458,00 €** per progetti di parte capitale riguardanti acquisizione di dotazioni per la polizia locale (vedasi n. 5 seguente).

Inoltre sono stati erogati **727.402 €** per progetti di parte corrente riguardanti:

- interventi a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di autodifesa per le donne;
- progetti mirati a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo nelle scuole.

**(3) III obiettivo (€ 522.042,00 p. capitale Cap. 1732).** Favorisce la salvaguardia del patrimonio ecclesiastico attraverso il sostegno a interventi volti ad assicurare condizioni di **sicurezza agli edifici religiosi**, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale esposti a furti e ad atti vandalici.

Si è proceduto (in attuazione alla DGR 2353 del 22 ottobre 2009 di integrazione al programma del 9 luglio) al finanziamento a favore degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici situati sul territorio regionale. Con DGR 2965 del 30 dicembre 2009 è stata approvata la graduatoria e il riparto delle risorse (**522.042,00**) a favore degli enti richiedenti. Sono state ammesse al finanziamento richieste relative a n. 51 edifici religiosi, delle quali n. 25 interamente finanziate.

Per la prosecuzione del progetto di **interconnessione** delle sale operative, avviato con Protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Regione in materia di politiche di sicurezza firmato a Trieste il 27 settembre 2007 e confermato con il secondo Protocollo del 5 luglio 2010, sono stati stanziati a favore della Protezione Civile ulteriori **€ 1.000.000,00** oltre ai **€ 2.050.000,00** erogati alla Protezione civile nel 2008..

Finora è stata eseguita l'interconnessione delle sale operative nel capoluogo regionale (dicembre 2008) e nella città di Udine (luglio 2009). La Protezione civile, che ha la responsabilità tecnica dell'attuazione del progetto, sta avviando i lavori per l'interconnessione delle sale operative dei rimanenti capoluoghi di provincia, che erano stati ritardati per motivi logistici (prossimo trasloco della Questura di Pordenone e allestimento ex novo della sala operativa della Polizia Locale di Gorizia).

Ai sensi, dell'art. 11, comma 25 della LR 17/2008 sono stati erogati alle Province ulteriori **€ 500.000** per l'acquisto e l'installazione di apparecchi di videosorveglianza negli edifici e spazi degli istituti e **scuole** di istruzione secondaria superiore (che era già stato finanziato nel 2008 per **€ 4.860.000**).

Per quanto riguarda gli **esiti** dei vari progetti sopra descritti, va rilevato che - ad eccezione di "Mare Sicuro"- tutti i procedimenti contributivi e le convenzioni prevedono termini di rendicontazione e di invio delle relazioni esplicative finali, che non sono ancora scaduti. Non si dispone quindi delle informazioni necessarie.

L'operazione Mare Sicuro ha consentito di potenziare il servizio di vigilanza sul litorale regionale durante la stagione estiva 2009 conseguendo risultati soddisfacenti.

Dal personale della Direzione Marittima regionale sono stati eseguiti 5198 controlli in materia di pesca, diporto, traffico, ambiente e demanio. L'attività ha portato ad elevare 337 contestazioni amministrative e 56 notizie di reato. E' stata prestata assistenza a 36 unità da diporto, una da traffico e sono state soccorse 109 persone. Sono stati redatti 55 verbali in seguito a controlli agli stabilimenti balneari.

La polizia locale in seguito a controlli sull'arenile, ha eseguito 363 sequestri amministrativi di merce varia e 63 sequestri penali per merce contraffatta, posta in vendita da soggetti senza autorizzazione.

Le attività si sono svolte anche in sinergia fra il personale delle citate amministrazioni, e talvolta con le forze di polizia dello Stato.

## **b. Attività 2010**

**a** Il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010 e la sua integrazione, approvati rispettivamente con la delibera della Giunta regionale n. 1442 del 21 luglio 2010 e n.1937 del 30 settembre 2010, in continuità con le politiche avviate nel 2009 prevedono i seguenti obiettivi:

**(1) I obiettivo.** Prevede la realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e **patti locali in materia di sicurezza** e promozione della legalità (€ **270.000**). [Euro 294.960, definito dato con DGR 25.11.2010, n. 2408 \(+ 10.000 triangolo + 15.000 antidroga\).](#)

La Regione - per migliorare la sicurezza della popolazione studentesca residente nelle strutture abitative collettive -gestite da enti pubblici regionali e per tutelare il relativo patrimonio immobiliare con la prevenzione da atti di degrado e di vandalismo - ha sostenuto i progetti degli Erdisu di Trieste ed Udine per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. [Euro 69.960](#)

Per favorire lo sviluppo della cultura della legalità, ha promosso iniziative d'intesa con le forze di polizia dello Stato, rivolte specialmente alla fascia giovanile della popolazione, per prevenire il traffico delle sostanze stupefacenti e a scoraggiarne l'uso. [Euro 65.000](#)

Per assicurare sostegno al Comune di Gradisca, che presenta particolari criticità sul piano della sicurezza dovute alla presenza sul suo territorio del centro di identificazione ed espulsione, è stato finanziato un progetto di ristrutturazione di un immobile, in cui si trasferirà il Comando della polizia locale. [Euro 50.000](#)

Infine, è prevista la stipulazione di un patto locale con la Prefettura di Udine ed i Comuni di San Giovanni al N., Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo e Premariacco per favorire la collaborazione tra le forze dell'ordine, la polizia locale ed altri organi dello Stato nel contrasto all'illegalità nell'esercizio dell'attività d'impresa (lavoro nero, contraffazione, inosservanza norme sulla sicurezza). [Euro 110.000](#)

La realizzazione di alcuni dei suddetti interventi danno anche attuazione al citato Protocollo d'intesa in materia di sicurezza urbana e territoriale, stipulato in data 5 luglio 2010 tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Interno, che prevede, nel progetto 2 "Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata", la promozione di patti locali per la sicurezza da realizzare anche in accordo con quanto previsto dal programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, di cui all'art. 4 della l.r. 9/2009.

**(2) II obiettivo.** Sono finanziati interventi relativi a **progetti locali** di comuni e province, e altri soggetti pubblici, in materia di sicurezza (€ **568.000**) proposti da enti singoli o associati per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e dalle Province - volti a favorire lo sviluppo di migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento (vedasi punto 5). Sono stati inoltre stanziati € **200.000** per progetti locali: [euro 334.000 \(DGR 2409/2010\)](#). [Sono pervenute 58 domande, tutte ammesse e finanziate \(36 di enti singoli e 22 forme collaborative, delle quali sono parte 70 enti\).](#)  
[Tot. 106](#)

- per prevenire e combattere i fenomeni di **bullismo** e di vandalismo ed educazione alla legalità che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica attraverso progetti di formazione, comunicazione e realizzazione di elaborati (incontri, convegni, opuscoli, visite a sedi delle polizie); [euro 201.300](#)
- a favore delle **fasce deboli** della popolazione, donne e/o anziani, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale (incontri, convegni, opuscoli finalizzati ad informare sulle modalità di prevenzione dei rischi, corsi di autodifesa per donne). [Euro 132.700](#)

Gli esiti si potranno valutare al completamento della realizzazione dei progetti.

**(3) III obiettivo.** Realizzazione di progetti di acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per **edifici religiosi (€ 212.000)**. Si è dato corso al finanziamento delle richieste ammesse e non soddisfatte, o parzialmente soddisfatte, per insufficienza di fondi nel 2009, risultanti dalla graduatoria allegata alla DGR n. 2965 del 30 dicembre 2009 per altri 14 edifici.

**3. Art. 27, comma 1, della l.r. 9/2009, lett. c): le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste dall'art. 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono**

**sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalità d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini.**

Posto che lo Stato ha dettato la disciplina (art. 3, commi 40 e seg., della legge 94/2009 e D.M. 8 agosto 2009) dello svolgimento in forma associata dell'attività di volontariato per la sicurezza con l'introduzione di regole per le associazioni di "osservatori volontari", la Regione ha regolato le attività dei volontari "singolarmente considerati". Con decreto del Presidente della Regione 03/2010 (modificato con decreto 0157/2010), è stato emanato il "Regolamento sui volontari per la sicurezza". L'attività dagli stessi svolta – di osservazione, informazione e prevenzione dei fenomeni che possano turbare la pacifica convivenza - è qualificata come servizio di utilità sociale, svolto in modo occasionale, e in forma di supporto alla polizia locale. I volontari infatti operano sotto la direzione e vigilanza del comandante di polizia locale.

Nel mese di febbraio 2010 erano state presentate 348 domande di iscrizione nell'elenco regionale, per la gran parte prive del previsto certificato medico di attestazione dei requisiti psicofisici per l'attività, a causa delle obiettive difficoltà riscontrate nel rilascio. Il Regolamento è stato poi modificato per semplificare le modalità di rilascio dei certificati medici ed i requisiti psicofisici e la formazione per coloro che intendono limitare l'attività di volontariato al solo supporto alla polizia locale nella sicurezza stradale. Completata l'istruttoria delle domande di febbraio 2010 (i termini erano stati prorogati) e di agosto 2010, con l'individuazione di oltre 500 soggetti in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi formativi, si è passati alla fase della loro organizzazione. Il programma formativo si struttura in 20 ore, articolate in 5 moduli. L'insegnamento sarà ripartito tra un'area giuridica (12 ore) ed un'area tecnica (8 ore). Il programma, ridotto per le attività di supporto alla sicurezza stradale, si svolgerà in 4 ore. Il contenuto dei corsi formativi è dettagliatamente disciplinato nel citato Regolamento.

I soggetti che supereranno il corso con esito positivo saranno inseriti nell'apposito elenco regionale, articolato su sezioni comunali. L'impiego dei volontari è subordinato ad una conforme manifestazione di volontà di ciascun ente locale che può individuare gli ambiti operativi fra quelli previsti nel Regolamento, limitando, ad esempio, l'attività ad alcuni soltanto. Dopo la decisione dell'ente, i volontari saranno impiegati dal Comandante della polizia locale.

Per ciò che concerne la distribuzione dei volontari, emerge una chiara disomogeneità territoriale, che vede prevalere nettamente le richieste provenienti dalla Provincia di Pordenone, seguite da quella di Udine, mentre sono quasi assenti nelle Province di Gorizia e Trieste. Le ragioni della differenza sono senz'altro molteplici, ma si ritiene che sia prevalente quella correlata al rapporto fra forze di polizia dello Stato e popolazione residente che per queste due ultime Province è fra i più alti d'Italia<sup>(2)</sup>.

Proprio in ragione della disparità di presenza delle forze di polizia dello Stato sul territorio regionale, il secondo protocollo d'Intesa tra Ministero dell'Interno e Regione prevede all'articolo 6 (*Progetto 4. Piano coordinato di dislocazione dei presidi*) che le parti concordano di valutare, secondo le linee d'indirizzo formulate dal Ministero dell'Interno, gli interventi di natura logistica, strumentale o finanziaria in vista di una migliore distribuzione delle Forze di polizia dello Stato e dei Corpi della polizia locale sul territorio regionale.

**4. Art. 27, comma 1, della l.r. 9/2009, lett. d): il funzionamento dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'art. 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocità di azione dell'unità nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali.**

L'Unità in parola non è ancora stata costituita. E' in fase di stesura il regolamento regionale che ne disciplinerà concretamente la composizione, le modalità di attivazione ed i compiti. Sarà necessario un preliminare coordinamento con il Corpo forestale regionale oltre che con la Protezione civile regionale dovendo con tali soggetti condividere nuove forme collaborative.

---

<sup>2</sup> Da un'indagine della Lega delle Autonomie Locali del 1999, che si ha motivo di ritenere che sia ancora attuale, risulta che per rapporto agenti-carabinieri/popolazione residente la provincia di Gorizia è la prima (1131,4 per ogni 100.000 abitanti), Trieste la seconda (1091,96), Udine 24<sup>a</sup> (510,0), mentre solo Pordenone appare sotto dimensionata (82<sup>a</sup> con 281,9 agenti)

Nella scala delle priorità delle numerose attività avviate per l'attuazione della legge 9/2009, tenuto conto delle risorse disponibili, è stata privilegiata la stesura dei seguenti regolamenti:

- regolamento sui volontari per la sicurezza (approvato con DPRReg. n. 3 del 27 gennaio 2010), atteso che nel 2009 il capitolo di spesa 1711 originariamente prevedeva fondi per le dotazioni dei volontari che dovevano essere utilizzati (poi il capitolo è stato azzerato con la legge regionale di assestamento 2009);
- il regolamento sui contributi agli Enti Locali per l'acquisto delle dotazioni, per le stesse ragioni di tempistica di spesa sopra accennate (poi approvato con DPRReg. n. 194 del 6 agosto 2010)..
- la bozza del regolamento sui contributi alle imprese (art. 7 della legge 9/2009) sempre allo scopo di non perdere i fondi che erano stati assentiti sul relativo capitolo che è stato anch'esso successivamente azzerato;
- la bozza di regolamento sulle caratteristiche degli strumenti di autotutela (art. 18 della legge 9/2009), approvato dalla Giunta regionale in via preliminare con deliberazione 1371 dell'8 luglio 2010, atteso che vari enti locali sono in procinto di dotarsi di tali strumenti;
- la bozza di regolamento su requisiti fisici e psichici per l'accesso ai ruoli della Polizia locale e su modalità dei concorsi (art. 19 della legge 9/2009), che è stata sottoposta all'esame Comitato tecnico regionale della polizia locale, che ha costituito un apposito Gruppo di lavoro;
- la bozza di regolamento su caratteristiche dei mezzi operativi, tessere di riconoscimento e divise (art. 25 della legge 9/2009), che è stata sottoposta all'esame del Comitato tecnico regionale della polizia locale che ha costituito un apposito Gruppo di lavoro.

**5. Art. 27, comma 1, della l.r. 9/2009, lett. e): l'organizzazione e le dotazione dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unità operativa per abitante e la capacità di coordinare gli interventi di controllo del territorio.**

**a.** Per quanto riguarda, la disciplina organizzativa della polizia locale, al fine di rispondere alle esigenze degli operatori, e per dare concreta attuazione alla legge 9/2009, il competente Servizio regionale, oltre a redigere le bozze dei regolamenti citati nel precedente punto 4, ha diramato:

- numerosi pareri scritti consultabili nel portale nella banca dati della consulenza delle autonomie locali;
- una nota esplicativa sulle funzioni di vertice della polizia locale (art. 16 della legge 9/2009);
- uno schema di convenzione per la gestione associata del servizio (art. 14 della legge 9/2009);
- le linee guida in materia di proposte di attribuzione di encomi al personale della polizia locale da parte del Presidente della Regione (art. 23 della legge 9/2009).

Con riferimento specifico alla dotazione dei Corpi di polizia locale, per l'2009, con il citato Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza adottato con DGR 1631/2009, sono stati finanziati progetti per:

- [videosorveglianza euro 3.602.490](#)
- potenziamento strutturale e strumentale delle sale operative e creazione di nuove sale operative (€ 903.530)<sup>3</sup>,
- acquisto di armamento (€ 249.100);
- il rinnovo ed incremento delle dotazioni tecnico-strumentali e potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni (€ 3.023.338);

[Sono pervenute 115 domande, delle quali 114 sono state ammesse e finanziate, che hanno riguardato 195 enti locali \(47 singoli e 148 in associazione\).](#)

Con il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010, adottato con la delibera della Giunta regionale n. 1937 del 30 settembre 2010, sono stati finanziati nuovi progetti per il potenziamento strutturale della polizia locale (vedasi punto 2. lettera b) n. (2).

---

<sup>3</sup> A tale proposito, il territorio ha evidenziato l'esigenza del potenziamento di centri di controllo e monitoraggio; tutte le domande di finanziamento sono state soddisfatte.

la Regione ha inteso erogare contributi (**€ 568.000**) **comprese anche euro 40.000 per interventi di cui al punto 2.2. del Programma per:**

- realizzazione, messa a norma e adeguamento di locale adibito a sala operativa di polizia locale; **168.000 euro**
- realizzazione, messa a norma, adeguamento ed allestimento di locali adibiti ad armeria **euro 16.440** ed a camere di sicurezza; **37.450**
- acquisto di armadi corazzati per la custodia delle armi; **euro 88.885,20**
- realizzazione, messa a norma, adeguamento di impianti antintrusione ed antincendio, installazione di grate, inferriate, persiane blindate, porte corazzate ed altri dispositivi di difesa passiva. **Euro 217.224,80**

**Sono pervenute 48 domande delle quali 44 ammesse ( 17 di enti singoli e 27 forme collaborative, delle quali sono parte 99 enti) tot. 116**

**Delle 44 domande ammesse, 25 domande sono state soddisfatte, presentate da 10 enti singoli e 15 forme collaborative (delle forme collaborative sono parte 57 enti locali). Tot. 67**

Per concludere sull'organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale, che ha riflessi fondamentali sulla loro capacità operativa, si forniscono alcune informazioni in merito alla formazione del personale. Dopo aver ottenuto il parere del Comitato tecnico regionale della polizia locale, la Regione ha eseguito il monitoraggio dei fabbisogni formativi: ciò ha evidenziato un'ampia aspettativa di partecipazione ai corsi proposti. La Giunta regionale, con deliberazione n. 2415 del 29 ottobre 2009, ha approvato, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 9/2009, il primo programma formativo articolato nei seguenti corsi:

- addestramento al tiro, della durata di 43 ore, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione mirata, come previsto in via obbligatoria anche dalla vigente normativa in materia, destinato agli operatori di polizia locale dotati di armamento;
- tecniche operative del controllo su strada, della durata di 36 ore;
- difesa personale, della durata di 36 ore;
- guida sicura, della durata di 36 ore.

E' stata sottoscritta una convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione per la collaborazione con la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste e sono stati avviati ed eseguiti corsi formativi articolati in gruppi di 20 persone per corso, nelle materie indicate nel programma. Di seguito, sono indicati i dati riferiti all'attività formativa, eseguita con i fondi 2009:

- operatori di polizia locale che hanno aderito ai programma di formazione **332**
- corsi/persona erogati **627**
- corsi/persona erogati :
  - o Addestramento al tiro **82**
  - o Tecniche operative **230**
  - o Difesa personale **141**
  - o Guida sicura **174**
  - o Totale corsi/persona **627**
- corsi frequentati da ciascun operatore:
  - o 4 corsi **18 operatori**
  - o 3 corsi **15 operatori**
  - o 2 corsi **211 operatori**
  - o 1 corso **88 operatori**
  - o Totale **332 operatori**
- Comandi di polizia locale singoli e associati partecipanti alle attività addestrative: **61**

L'elevato livello di gradimento dimostrato dai frequentatori e dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale, che ha auspicato l'obbligatorietà dei corsi citati per tutto il personale della polizia locale regionale, ha reso opportuno proseguire la collaborazione con la Scuola della Polizia di Stato di Trieste anche per il 2010.

Nell'anno corrente, è stato organizzato il primo corso residenziale per Comandanti di corpi e Responsabili di servizi di polizia locale e ufficiali con posizioni di responsabilità, che si terrà presso il Cesfam di Paluzza dal 15 al 19 novembre p.v.

**b.** In relazione agli standard minimi previsti dall'articolo 10 della legge 9/2009, sta emergendo una diffusa difficoltà per la loro applicazione. Analogamente non sembra significativo il numero delle nuove convenzioni per la gestione associata del servizio di polizia locale stipulate per raggiungere i parametri minimi di personale previsti dall'articolo 10 della legge 9/2009. Il rispetto dei parametri infatti è spesso condizionato da difficoltà di bilancio che, negli anni, non sembrano destinate ad attenuarsi. In tale contesto sembra aver sortito effetti positivi la deroga al patto di stabilità per l'assunzione di personale di polizia locale, prevista dalla legge finanziaria regionale 2010. Non va infine sottaciuta la distonia che si sta rivelando tra politiche di incentivazioni delle associazioni tra enti locali, previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n.1 (*Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali del Friuli Venezia Giulia*), i parametri minimi e gli obiettivi di promozione ed incentivazione previsti dall'articolo 14 dalla legge 9/2009. Sui rapporti tra legge 1/2006 e legge 9/2009 e relative politiche contributive sarà necessario avviare un approfondimento.

Documentazione integrativa  
prodotta dal  
Servizio polizia locale e sicurezza



1) L'art. 10 della l.r. 9/2009 prevede che la struttura complessa di base tramite la quale gestire il servizio di polizia locale, anche in forma associata, è il Corpo, costituito da almeno 8 operatori. Per quanto riguarda l'attuazione di detta prescrizione, si precisa che l'originario termine di 24 mesi previsto dal comma 1 dell'art 26 è stato spostato al 31 dicembre 2012 dal comma 56 dell'art. 10 della l.r. 22/2010. In allegato l'elenco dei Comandi e Servizi di polizia locale della Regione. I Corpi di polizia locale provinciale sono 3 mentre la Provincia di Trieste ancora non ha dato attuazione della legge 9/2009.

I dati dei comandi variano frequentemente in base all'evoluzione delle forme associative. Anche per disporre di dati certi su cui programmare le politiche di sicurezza regionali è stata avviata, in collaborazione con INSIEL, la progettazione di una nuova struttura della banca dati relativa alla polizia locale contenente notizie relative su comando, personale, attività operativa (statistiche), e dotazioni strumentali. La banca dati di prossimo avviamento tramite l'aggiornamento costante *web based* da parte degli Enti locali, consentirà alla Regione di esercitare al meglio le funzioni di supporto e coordinamento organizzativo.

2) La legge (art. 5 l.r. 9/2009) non prevede l'esistenza di un rappresentante dei volontari per la sicurezza (come precisato nella relazione, la Regione ha disciplinato i volontari "singolarmente considerati"). L'Elenco è regionale e si articola su sezioni comunali. Alla data dell'8.3.2011, risultano essere iscritti all'elenco regionale (avendo superato il corso formativo regionale) 261 volontari, mentre devono essere espletati ulteriori sessioni di corsi, a cui parteciperanno 235 aspiranti volontari (il dato si riferisce ai richiedenti del 2010). Nel frattempo nel mese di febbraio sono pervenute 252 domande d'iscrizione all'elenco per il 2011.

I volontari vengono impiegati autonomamente dal Comandante (o Responsabile) del servizio di polizia locale: si rapportano quindi direttamente con lo stesso senza alcuna intermediazione regionale. I comuni che attualmente hanno una sezione di volontari iscritti sono 42: quelli nei quali la partecipazione è più numerosa sono Azzano Decimo, Chions, Carlino, Gemona, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pradamano, San Vito al Tagliamento, Gorizia.

3) Risultano già rendicontati alcuni progetti inerenti alla l.r.9/2009 (ulteriori progetti sono stati parimenti rendicontati, ma fanno riferimento a discipline a precedenti alla l.r. /2009 oggetto della presente valutazione):

- il progetto "Overnight" inerente alla convenzione dd 6.11.2009 Regione - Provincia di Gorizia, nella persona dell'Assessore al welfare, con sede legale in Corso Italia, n. 55 - Gorizia;
- il progetto "Mare sicuro", inerente alla convenzione 31.9.2009 Regione - Comuni di Lignano Sabb., Duino-Aurisina, Grado, Muggia - Direzione marittima del Friuli Venezia Giulia. La convenzione ha previsto un'erogazione regionale a favore della Direzione marittima del FVG, con sede legale in Trieste Piazza Duca degli Abruzzi, 4, che ha stipulato l'atto nella persona del Direttore marittimo del FVG, ed al Comune di Lignano Sabbiadoro, che ha stipulato l'atto nella persona dell'Assessore alla sicurezza, viabilità e traffico ed attività produttive.

4) Per i patti locali della sicurezza si segnalano:

ANNO 2009

- convenzione dd 6.11.2009 Regione –Comune di Gradisca d'Isonzo, che ha stipulato nella persona del Sindaco "per interventi di ristrutturazione e potenziamento dell'illuminazione pubblica";

ANNO 2010

- convenzione dd 10.11.2010 Regione –Comune di Gradisca d'Isonzo, che ha stipulato nella persona del Sindaco "per l'esecuzione di lavori nel futuro comando di polizia locale;

-convenzione dd 26.11.2010 Regione- Ministro dell'interno e, per sua delega, Prefetto della Provincia di Trieste, piazza Unità d'Italia, 8 Trieste "per la prevenzione del traffico ed utilizzo di sostanze stupefacenti tra i giovani";

-convenzione dd 26.11.20010 Regione – Comuni di S.Giovanni al Nat, Manzano, Buttrio, Premariacco, Corno di Rosazzo, Ministro dell'interno e, per sua delega, il Prefetto di Udine, via Piave 16 per "miglioramento e tutela della sicurezza tra le attività produttive comportanti criticità";

- convenzione dd 5.11.2010 Regione - ERDISU Trieste, nella persona del Presidente, Salita Monte Valerio, 10 Trieste per "acquisto impianti di videosorveglianza",

convenzione dd 5.11.2010 Regione - ERDISU Udine , nella persona del Direttore, Viale Ungheria, 43 Udine per "acquisto impianti di videosorveglianza".

5) Protocollo d'intesa Stato regione del 5.7.2010.

Parte statale:

responsabile del coordinamento generale: viceprefetto dott.ssa Laura Lega, direttore dell'Ufficio I Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno;

responsabili di progetto: progetto 1 dott. Gianluca Greco, vicequestore aggiunti; progetto 2, dott. Fabio Millotti, viceprefetto; progetto 3 dott.ssa Loredana Stamato; progetto 4 , dott. Roberto Gentile, dirigente superiore della polizia di Stato; progetto 5 dott. Michele Bernardini, dirigente tecnico ing. Della polizia di Stato.

Parte regionale:

responsabile del coordinamento generale: dott. Roberto Rossetto, direttore servizio polizia locale e sicurezza; progetto 1 dott.ssa Giuliana Marchi, servizio polizia locale e sicurezza; progetto 2 dott.ssa Cecilia Graziano, servizio polizia locale e sicurezza; progetto 3 ing. Sergio Lunazzi, servizio sistemi informativi ed e-governament ; progetto 4, ing. Luciano Agapito, vice direttore centrale della direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici della Regione; progetto 5, ing. Guglielmo Berlasso, direttore centrale protezione civile.

Il protocollo ha avuto già un principio di attuazione per quanto riguarda il progetto 2, relativo ai patti locali per la sicurezza stipulati nel 2010.

6) Anche riguardo al progetto 1, inerente alla formazione congiunta tra le forze di polizia dello stato e locali, c'è stato un inizio di attuazione. Infatti, in data 24.11 2010, è stata stipulata una convenzione tra la Regione ed il Ministero dell'interno –Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli istituti d'istruzione, nella persona (delegato) del Dirigente generale P.S. Balduino Simone per la "realizzazione di corsi formativi e di aggiornamento per il personale della polizia locale della Regione presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste". Un tanto in continuità con l'attività già lì espletata in forza di una precedente convenzione dell'1.12.2009. Si segnala infine, riguardo all'attività formativa della polizia locale, che l'art. 20 della l.r. 9/2009 individua nel dirigente del servizio regionale competente in materia di polizia locale il Direttore della Scuola per la polizia locale del Friuli VG.

Infine, si prega di prendere nota di un errore materiale nella relazione: nell'ambito della "**a. Attività 2009....(1) l obiettivo..**" l'importo di "**€ 1.114.500**" deve leggersi "**€ 964.500**" ( al pari di 17 righe più in basso). Infatti la somma di € 1.114.500 comprende anche quella di € 150.000, che, in realtà, è già autonomamente indicata.

Denominazione	Dati Servizio		
	Comune Capofila	Operatori	Enti
1 Corpo di polizia locale del comune di Trieste	TRIESTE	268	1
2 Corpo di polizia locale del comune di Udine	UDINE	89	1
3 Corpo di polizia locale in forma associata dei Comuni di Pordenone e del Comune di Roveredo in Piano	PORDENONE	59	2
4 Corpo di polizia locale in forma associata "Città Mandamento - Mesto Okrozje" dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Staranzano, Doberdò del Lago, S. Pier d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, Turriaco	MONFALCONE	55	9
5 Corpo di polizia locale della Provincia di Udine	UDINE	36	1
6 Corpo di polizia locale in forma associata dei Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo	GORIZIA	36	2
7 Corpo polizia locale del comune di Lignano Sabbiadoro	LIGNANO SABBIADORO	27	1
8 Corpo di polizia locale in forma associata "Sile" dei Comuni di Azzano Decimo, Chions, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini	AZZANO DECIMO	24	5
9 Corpo di polizia locale della Provincia di Pordenone	PORDENONE	20	1
10 Corpo polizia locale del comune di Grado	GRADO	19	1
11 Corpo di polizia locale in forma associata del bacino del "Cellina-Meduna" dei Comuni di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Zoppola	CORDENONS	19	4

<b>12</b>	Corpo di polizia locale in forma associata "Medio Friuli 1" dei Comuni di Codroipo, Bertolo, Camino al Tagliamento, Lestizza e Varmo	CODROIPO	17	5
<b>13</b>	Corpo di polizia locale in forma associata del Cervignanese dei Comuni di Cervignano del Fr., Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina	CERVIGNANO DEL FRIULI	17	7
<b>14</b>	Corpo polizia locale in forma associata dei Comuni di Porcia, Brugnera e Caneva	PORCIA	16	3
<b>15</b>	Corpo di polizia locale del comune di Muggia	MUGGIA	14	1
<b>16</b>	Corpo di polizia locale in forma associata "Torre Judrio Natisone" dei Comuni di San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio e Corno di Rosazzo	SAN GIOVANNI AL NATISONE	14	4
<b>17</b>	Corpo polizia locale in forma associata dei comuni di Latisana e Ronchis	LATISANA	13	2
<b>18</b>	Corpo di polizia locale del Maniaghese in forma associata dei Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna	MANIAGO	11	4
<b>19</b>	Corpo polizia locale del comune di Sacile	SACILE	11	1
<b>20</b>	Corpo polizia locale in forma associata dei comuni di Basiliano, Campoformido e Mereto di Tomba	BASILIANO	11	3
<b>21</b>	Corpo polizia locale in forma associata dei comuni di San Daniele, Ragogna, Dignano, Rive d'Arcano	SAN DANIELE DEL FRIULI	11	4
<b>22</b>	Corpo di polizia locale in forma associata "Dal Meduna al Tagliamento" Comuni di Spilimbergo, Meduno, Pinzano al Tagliamento, Sequals	SPIILIMBERGO	10	4
<b>23</b>	Corpo di polizia locale in forma associata dei Comuni di Pasian di Prato e Martignacco	PASIAN DI PRATO	10	2
<b>24</b>	Corpo polizia locale del comune di San Vito al Tagliamento	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	10	1

<b>25</b>	Corpo polizia locale del comune di Cividale del Friuli	CIVIDALE DEL FRIULI	10	1
<b>26</b>	Corpo polizia locale del comune di Tavagnacco	TAVAGNACCO	9	1
<b>27</b>	Corpo polizia locale in forma associata "Conca Tolmezzina" dei Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico, Verzegnis	TOLMEZZO	9	4
<b>28</b>	Corpo di polizia locale della Provincia di Gorizia	GORIZIA	8	1
<b>29</b>	Corpo di polizia locale in forma associata dei Comuni di Gemona del Fr. Venzone Trasaghis, Bordano e Montenars	GEMONA DEL FRIULI	8	5
<b>30</b>	Servizio polizia locale in forma associata "Medio Friuli 2" dei Comuni di Castions di Strada, Mortegliano e Talmassons	CASTIONS DI STRADA	8	3
<b>31</b>	Servizio polizia locale Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana San Giorgio di Nogaro, Torviscosa	SAN GIORGIO DI NOGARO	7	2
<b>32</b>	Servizio di polizia locale del Comune di Aviano	AVIANO	7	1
<b>33</b>	Servizio di polizia locale in forma associata "Bassa Friulana Occidentale-SS 14" tra i Comuni di Palazzolo dello Stella, Carlino, Muzzana del Turgnano e Precenicco	PALAZZOLO DELLO STELLA	7	4
<b>34</b>	Servizio di polizia locale in forma associata "Valcanale" tra i Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba	TARVISIO	7	3
<b>35</b>	Servizio polizia locale del comune di Fiume Veneto	FIUME VENETO	7	1
<b>36</b>	Servizio polizia locale del comune di Fontanafredda	FONTANAFREDDA	7	1
<b>37</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Fagagna, San Vito di Fagagna, Colloredo di Monte Albano e Moruzzo	FAGAGNA	7	4

<b>38</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Palmanova, Chiopris-Viscone e Visco	PALMANOVA	7	3
<b>39</b>	Servizio di polizia locale della Provincia di Trieste	TRIESTE	6	1
<b>40</b>	Servizio di polizia locale del comune di Duino Aurisina	DUINO AURISINA	6	1
<b>41</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei comuni di Pavia di Udine e Pradamano	PAVIA	6	2
<b>42</b>	Servizio polizia locale in forma associata - Unione dei Comuni "Cuore dello Stella" Rivignano, Pocenja e Teor	RIVIGNANO	6	3
<b>43</b>	Servizio di polizia locale in forma associata dei comuni di Sesto al Reghena e Cordovado	SESTO AL REGHENA	5	2
<b>44</b>	Servizio di polizia locale del comune di Manzano	MANZANO	5	1
<b>45</b>	Servizio di polizia locale in forma associata dei comuni di Coseano, Flaibano e Sedegliano	COSEANO	5	3
<b>46</b>	Servizio di polizia locale in forma associata dei Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Porpetto	GONARS	5	3
<b>47</b>	Servizio polizia locale del comune di Cormons	CORMONS	5	1
<b>48</b>	Servizio polizia locale del comune di Gradisca d'Isonzo	GRADISCA D'ISONZO	5	1
<b>49</b>	Servizio polizia locale in forma associata Alta Valle del But dei Comuni di Paluzza, Ravascletto, Sutrio, Cercivento, Treppo Carnico	PALUZZA	5	5
<b>50</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Buja e Treppo Grande	BUJA	5	2

<b>51</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Reana del Rojale e Povoletto	REANA DEL ROJALE	5	2
<b>52</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Tricesimo e Cassacco	TRICESIMO	5	2
<b>53</b>	Servizio di polizia locale in forma associata "Alta Carnia" tra i Comuni di Arta Terme, Paularo, Zuglio, Ligosullo	ARTA TERME	4	4
<b>54</b>	Servizio di polizia locale in forma associata dei Comuni di Romans d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea e Villesse	ROMANS D'ISONZO	4	4
<b>55</b>	Servizio polizia locale del comune di Casarsa della Delizia	CASARSA DELLA DELIZIA	4	1
<b>56</b>	Servizio polizia locale del Comune di Majano	MAJANO	4	1
<b>57</b>	Servizio polizia locale del comune di Pozzuolo del Friuli	POZZUOLO DEL FRIULI	4	1
<b>58</b>	Servizio polizia locale del comune di Remanzacco	REMANZACCO	4	1
<b>59</b>	Servizio polizia locale del comune di Tarcento	TARCENTO	4	1
<b>60</b>	Servizio polizia locale in forma associata Comuni di Valvasone, S.Martino al Tagliamento, Arzene	VALVASONE	4	3
<b>61</b>	Servizio polizia locale in forma associata "Valli del Fella" dei Comuni di Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Resia e Resiutta	CHIUSAFORTE	4	5
<b>62</b>	Servizio polizia locale in forma associata Alta Val Degano-Val Pesarina dei Comuni di Prato Carnico, Comeglians, Forni Avoltri, Ovaro, Rigolato	PRATO CARNICO	4	5
<b>63</b>	Servizio di polizia locale del comune di San Dorligo della Valle	SAN DORLIGO DELLA VALLE	3	1

<b>64</b>	Servizio di polizia locale in forma associata dei Comuni di Santa Maria La Longa, Bicinicco e Trivignano Udinese	SANTA MARIA LA LONGA	3	3
<b>65</b>	Servizio polizia locale del comune di Montereale Valcellina	MONTEREALE VALCELLINA	3	1
<b>66</b>	Servizio polizia locale del comune di Pagnacco	PAGNACCO	3	1
<b>67</b>	Servizio polizia locale in forma associata "Alta Valcellina" dei comuni di Cimolais, Claut e Erto e Casso	CIMOLAIS	3	3
<b>68</b>	Servizio polizia locale in forma associata "Faiet" dei Comuni di Artegna, Magnano in Riviera	ARTEGNA	3	2
<b>69</b>	Servizio polizia locale in forma associata "Parco Intercomunale delle colline carniche" Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco, Raveo	VILLA SANTINA	3	4
<b>70</b>	Servizio polizia locale in forma associata "Alta Val Tagliamento" dei Comuni di Socchieve - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Ampezzo - Sauris - Preone	SOCCHIEVE	3	6
<b>71</b>	Servizio di polizia locale del Comune di Budoia	BUDOIA	2	1
<b>72</b>	Servizio di polizia locale del comune di Morsano al Tagliamento	MORSANO AL TAGLIAMENTO	2	1
<b>73</b>	Servizio polizia locale del comune di Marano Lagunare	MARANO LAGUNARE	2	1
<b>74</b>	Servizio polizia locale del Comune di Osoppo	OSOPPO	2	1
<b>75</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Attimis e Faedis	FAEDIS	2	2
<b>76</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Nimis-Taipana-Lusevera	NIMIS	2	3

<b>77</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Pulfero e Savogna	PULFERO	2	2
<b>78</b>	Servizio polizia locale Unione dei Comuni di Aiello - San Vito al Torre	AIELLO	2	2
<b>79</b>	Servizio di polizia locale del comune di Forgaria nel Friuli	FORGARIA NEL FRIULI	1	1
<b>80</b>	Servizio di polizia locale el comune di Sgonico	SGONICO	1	1
<b>81</b>	Servizio di polizia locale del Comune di Polcenigo	POLCEN IGO	1	1
<b>82</b>	Servizio di polizia locale in forma associata tra i Comuni di Capriva del Friuli Moraro - San Lorenzo Isontino	CAPRIVA DEL FRIULI	1	3
<b>83</b>	Servizio polizia locale del comune di Castelnuovo del Friuli	CASTELNOVO DEL FRIULI	1	1
<b>84</b>	Servizio polizia locale del comune di Farra d'Isonzo	FARRA D'ISONZO	1	1
<b>85</b>	Servizio polizia locale del comune di Moimacco	MOIMACCO	1	1
<b>86</b>	Servizio polizia locale del comune di Monrupino	MONRUPINO	1	1
<b>87</b>	Servizio polizia locale del comune di San Pietro al Natisone	SAN PIETRO AL NATISONE	1	1
<b>88</b>	Servizio polizia locale del comune di Travesio	TRAVESIO	1	1
<b>89</b>	Servizio polizia locale del Comune di Vivaro	VIVARO	1	1

<b>90</b>	Servizio polizia locale in forma associata Comune di Vito d'Asio, Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Frisanco)	VITO D'ASIO	1	5
<b>91</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Barcis e Andreis	BARCIS	1	2
<b>92</b>	Servizio polizia locale in forma associata dei Comuni di Torreano e Prepotto	TORREANO	1	2

### ENTI LOCALI PRIVI DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

<b>1</b>	Comune di Grimacco	Prov. UDINE	1
<b>2</b>	Comune di San Leonardo	Prov. UDINE	1
<b>3</b>	Comune di Drenchia	Prov. UDINE	1
<b>4</b>	Comune di Stregna	Prov. UDINE	1
<b>5</b>	Comune di Vajont	Prov. PORDENONE	1
<b>6</b>	Comune di Mossa	Prov. GORIZIA	1
<b>7</b>	Comune di San Floriano del Collio	Prov. GORIZIA	1
<b>8</b>	Comune di Dolegna del Collio	Prov. GORIZIA	1

TOTALE ENTI LOCALI PROVINCIA DI UDINE	<b>137</b>
TOTALE ENTI LOCALI PROVINCIA DI PORDENONE	<b>52</b>
TOTALE ENTI LOCALI PROVINCIA DI GORIZIA	<b>26</b>
TOTALE ENTI LOCALI PROVINCIA DI TRIESTE	<b>7</b>
TOTALE ENTI LOCALI REGIONE FVG	<b>222</b>

## ATTUAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA POLIZIA LOCALE – PROGRAMMA ANNO 2009

### Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", la Giunta regionale, con deliberazione n. 2415 del 29 ottobre 2009, ha approvato il primo programma formativo rivolto alla Polizia locale articolato nei seguenti corsi:

1. **Addestramento al tiro**, della durata di 43 ore, finalizzato all'aggiornamento e alla formazione mirata, come previsto in via obbligatoria anche dalla vigente normativa in materia, destinato agli operatori di Polizia locale dotati di armamento;
2. **Tecniche operative del controllo su strada**, della durata di 36 ore, finalizzato all'apprendimento teorico e pratico di conoscenze tecniche e procedurali per l'effettuazione dei controlli su strada;
3. **Difesa personale**, della durata di 36 ore, finalizzato all'acquisizione e allo sviluppo di tecniche che permettano una reazione efficace contro ogni tipo di aggressione;
4. **Guida sicura**, della durata di 36 ore, finalizzato all'apprendimento di tecniche e modalità per effettuare in sicurezza manovre e, più in generale, per conoscere le prestazioni caratteristiche e le reazioni del mezzo guidato in situazioni di emergenza.

Per la realizzazione del programma formativo è stata sottoscritta, in data 1° dicembre 2009, una convenzione con il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, per la collaborazione con la **Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste**, presso la quale si sono svolti i corsi di formazione articolati su tre turni.

- il **primo turno** si è svolto dal 1° febbraio al 30 aprile 2010
- il **secondo turno** si è svolto dal 10 maggio al 30 luglio 2010
- il **terzo turno** si è svolto dal 13 settembre al 16 dicembre 2010

I dati che seguono sono relativi ai partecipanti che hanno frequentato e regolarmente concluso l'attività formativa realizzata nel corso dell'anno 2010 in attuazione del Programma di formazione per la polizia locale – Anno 2009.

<b>Programma formativo polizia locale anno 2009</b>	
<b>Numero partecipanti</b>	
<b>PRIMO TURNO – febbraio/aprile 2010</b>	
n. <b>operatori</b> partecipanti	<b>100</b>
n. <b>comandi</b> di appartenenza	<b>21</b>
<b>SECONDO TURNO – maggio/luglio 2010</b>	
n. <b>operatori</b> partecipanti	<b>128</b>
n. <b>comandi</b> di appartenenza	<b>34</b>
<b>TERZO TURNO – settembre/dicembre 2010</b>	
n. <b>operatori</b> partecipanti	<b>134</b>
n. <b>comandi</b> di appartenenza	<b>45</b>

<b>Dettaglio corsi/persona erogati dalla Scuola della Polizia di Stato di Trieste</b>					
	Addestramento al tiro	Tecniche operative	Difesa personale	Guida sicura	Totale corsi/persona
1° TURNO	<b>20</b>	<b>98</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>196</b>
2° TURNO	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>195</b>
3° TURNO	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>221</b>
Totale	<b>83</b>	<b>228</b>	<b>136</b>	<b>165</b>	<b>612</b>

<b>Dettaglio numero corsi frequentati da ciascun operatore</b>	
Hanno frequentato <b>4</b> corsi	<b>18</b> operatori
Hanno frequentato <b>3</b> corsi	<b>13</b> operatori
Hanno frequentato <b>2</b> corsi	<b>208</b> operatori
Hanno frequentato <b>1</b> corso	<b>85</b> operatori
<b>Totale</b>	<b>324</b> operatori

<b>Enti di appartenenza degli operatori di polizia locale partecipanti al Programma formativo per la Polizia locale – Anno 2009</b>			
N.	Comando di appartenenza	Numero operatori	Corsi frequentati
1	Corpo di Polizia Locale del Comune Trieste	45	51
2	Servizio di P.L. Ass. Città Mandamento - Monfalcone	27	52
3	Corpo di Polizia Locale Ass. Gorizia – Savogna d'Isonzo	20	39
4	Corpo di Polizia Locale dell'Aster "SILE" – Azzano X	16	32
5	Corpo di Polizia Locale del Comune di Grado	12	21
6	Corpo di Polizia Locale della Provincia di Pordenone	12	46
7	Corpo di Polizia locale della Provincia di Udine	12	28
8	Corpo di Polizia Locale del Comune di Udine	10	20
9	Corpo di Polizia Locale Ass. del Cervignanese	10	20
10	Corpo di Polizia Locale del Comune di Lignano Sabbiadoro	8	16
11	Corpo di Polizia Locale Ass. Pordenone – Roveredo in Piano	8	9

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  
Attuazione programma formativo 2009

N.	Comando di appartenenza	Numero operatori	Corsi frequentati
12	Corpo di Polizia Locale della Provincia di Gorizia	7	24
13	Corpo di Polizia Locale Ass. "Medio Friuli" – Codroipo	7	13
14	Corpo di Polizia Locale del Comune di Sacile	6	12
15	Corpo di Polizia Locale Ass. "dal Meduna al Tagliamento"	6	16
16	Servizio di Polizia Locale della Provincia di Trieste	6	6
17	Servizio di P.L. Unione dei Comuni "Cuore dello Stella"	5	10
18	Servizio P.L. Ass. Fagagna/San Vito F./Moruzzo/Colloredo	5	10
19	Corpo di P.L. Ass. Bassa Friulana Occidentale SS. 14	5	10
20	Servizio di P.L. Ass. Gonars – Porpetto – Bagnaria Arsa	5	11
21	Servizio di Polizia Locale Ass. VALCANALE – Tarvisio	5	10
22	Corpo di P.L. Ass. San Daniele/Ragogna/Dignano/Rive d'A.	4	8
23	Servizio di P.L. Ass. Coseano – Flaibano – Sedegliano	4	8
24	Servizio di Polizia Locale del Comune di Buja	4	8
25	Corpo di Polizia Locale del Comune di Cividale del Friuli	4	4
26	Servizio di Polizia Locale del Comune di Casarsa della Delizia	4	8
27	Corpo di Polizia Locale del Comune di Muggia	4	4
28	Servizio di Polizia Locale del Comune di Basiliano	3	6
29	Corpo di Polizia Locale Ass. Pasiàn di Prato – Martignacco	3	6
30	Corpo di Polizia Locale del Comune di Porcia	3	6
31	Corpo di P.L. Ass. Maniago/Fanna/Arba/Cavasso Nuovo	3	6
32	Servizio di P.L. Ass. Valvasone/Arzene/S. Martino al Tagl.	3	6
33	Servizio di Polizia Locale del Comune di Tarcento	3	7
34	Servizio di Polizia Locale del Comune di Majano	3	6
35	Servizio di Polizia Locale del Comune di Pozzuolo del Friuli	2	4
36	Corpo di Polizia Locale del Comune di Campoformido	2	4

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  
Attuazione programma formativo 2009

N.	Comando di appartenenza	Numero operatori	Corsi frequentati
37	Servizio di Polizia Locale Ass. Faedis - Attimis	2	2
38	Corpo di Polizia Locale del Comune di Fontanafredda	2	4
39	Corpo di P.L. del Comune di San Vito al Tagliamento	1	2
40	Servizio di Polizia Locale Ass. Nimis – Lusevera – Taipana	2	4
41	Servizio di P.L. Ass. Santa Maria L.L. – Trivignano – Bicinicco	2	4
42	Servizio di Polizia Locale del Comune di Caneva	2	4
43	Servizio di Polizia Locale del Comune di Pagnacco	1	1
44	Servizio di Polizia Locale del Comune di Manzano	2	4
45	Corpo P.L. Ass. "Bacino Cellina Meduna" – Cordenons	2	4
46	Servizio di Polizia Locale del Comune di Remanzacco	2	4
47	Servizio di Polizia Locale Ass. Pavia di Udine - Pradamano	2	4
48	Servizio di Polizia Locale del Comune di Duino Aurisina	2	4
49	Corpo di Polizia Locale Ass. "Torre Judrio Natisone"	2	4
50	Servizio di P.L. del Comune di San Dorligo della Valle	2	2
51	Servizio di P.L. Ass. Palmanova - Visco - Chiopris Viscone	2	4
52	Servizio di Polizia Locale del Comune di Osoppo	1	2
53	Servizio di Polizia Locale del Comune di Forgaria nel Friuli	1	2
54	Servizio di Polizia Locale del Comune di Mariano del Friuli	1	1
55	Servizio di Polizia Locale del Comune di Moimacco	1	2
56	Servizio di Polizia Locale del Comune di Pulfero	1	1
57	Servizio di P.L. Unione C.E. Bassa Friulana San Giorgio di N.	1	1
58	Servizio P.L. Ass. Parco Interc. Colline Carniche Villa Santina	1	2
59	Servizio di Polizia Locale del Comune di Savogna	1	1
60	Servizio di Polizia Locale del Comune di Villesse	1	1
61	Servizio di Polizia Locale del Comune di Farra d'Isonzo	1	1
	<b>TOTALE</b>	<b>324</b>	<b>612</b>

<b>Totale costi sostenuti</b>		
	<b>Corsi/persona</b>	<b>Costi sostenuti</b>
1° TURNO	196	<b>61.665,18</b>
2° TURNO	195	<b>65.590,21</b>
3° TURNO	221	<b>68.482,38</b>
Totale	612	<b>195.737,77</b>

# Memorie di alcuni dei soggetti auditi

dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione nella seduta del 24 marzo 2011



	<b>COMUNE DI MANZANO</b> Provincia di Udine
	<b>L'ASSESSORE ALLO SPORT, VIABILITA' E POLIZIA LOCALE</b>
	tel.+39 0432/938.386 - fax +39 0432/938.351 assessore.polizia.sport@comune.manzano.ud.it Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD) C.F. 00548040302

Manzano, 22/03/2011

Prot. n.

Rif. prot. n. del

OGGETTO: Stato di attuazione delle disposizioni della Legge Regionale 29/09/2009 n. 29.

**ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI  
VENEZIA GIULIA**  
Consiglio Regionale  
Piazza Oberdan, n. 6  
TRIESTE

In riferimento a quanto richiesto si comunica, l'impossibilità, per impegni precedentemente assunti, a partecipare all'incontro che si terrà alle ore 15,00 odierne presso la sede del Consiglio regionale.

Il sottoscritto si dichiara eventualmente disponibile in altra data.

In merito all'attuazione delle disposizioni della legge regionale n. 9/2009, non si può che valutare positivamente la possibilità di realizzare dei Progetti relativi alla sicurezza ed il loro finanziamento da parte della Regione stessa.

Il Sindaco del Comune di Manzano ha sottoscritto, unitamente ai Sindaci dei Comuni di San Giovanni al Natisone, Corno di Rosazzo, Buttrio e Premariacco, al Prefetto della Provincia di Udine e all'Assessore Regionale delegato alla Sicurezza una convenzione riguardante il progetto denominato "PROGETTO D'INTERVENTO PER INTENSIFICARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO E CONTRASTO ALL'ESERCIZIO ILLEGALE DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI OPERANTI NEL SETTORE DELLA SEDIA E IN PARTICOLARE DELLA TAPPEZZERIA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DEI COMUNI DI MANZANO, SAN GIOVANNI AL NATISONE, PREMARIACCO, CORNO DI ROSAZZO E BUTTRIO.

Sono stati eseguiti con esito positivo, dei controlli, (per quanto riguarda Manzano, dopo la sottoscrizione della convenzione avvenuta il 26/11/2010, sono stati ispezionati n. 6 laboratori artigianali ed n. 1 centro commerciale all'ingrosso) in collaborazione con le altre forze di polizia e l'ispettorato del lavoro.

Si ritiene estremamente importante l'istituzione della scuola per la polizia locale, per una costante ed uniforme formazione degli operatori.

Meno positivo ed al momento di difficile attuazione l'obbligo previsto dello svolgimento delle attività di polizia locale in ogni giorno dell'anno.

La polizia locale di Manzano, dispone attualmente di n. 05 operatori, (la pianta organica ne prevede n. 08) e la copertura dei posti vacanti non è al momento possibile per problemi di bilancio.

Al momento viene comunque garantita la presenza della polizia locale per dodici ore giornaliere e per sei giorni alla settimana.

Viene sempre garantita la presenza della polizia locale nelle giornate festive in occasione dello svolgimento di manifestazioni civili, religiose e sportive. (20/25 nel corso dell'anno).

Nelle altre giornate festive, quando non ci sono manifestazioni, si ritiene la presenza della polizia locale non necessaria.

Si ritengono utili delle disposizioni riguardanti la partecipazione con il Gonfalone Comunale della polizia locale alle manifestazioni varie.

Si rimane a disposizione e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**L'ASSESSORE ALLO SPORT, VIABILITA'  
E POLIZIA LOCALE**  
Patrick STACCO



 San Giovanni al Natisone	 Corno di Rosazzo	<b><i>CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE</i></b> <b><i>TORRE JUDRIO NATISONE</i></b>  <i>Servizio Associato tra i Comuni di</i> <i>San Giovanni al Natisone - Premariacco - Buttrio - Corno di Rosazzo</i> <i>(Provincia di Udine)</i>	<u>Ufficio Comune</u>
 Premariacco	 Buttrio		<u>Sede Operativa:</u> P.zza Zorutti n. 12 San Giovanni al Natisone 33048 (UD)  Tel. 0432 939.570 Fax 0432 936.761

Comune di San Giovanni al Natisone

Prot. Gen.le nr. / 2011  
Prot. P.M. nr. / 2011

*San Giovanni al Natisone ,23/03/2011*

**AUDIZIONE presso il Consiglio Regionale / Comitato per la legislazione , il controllo e la valutazione . L.R nr. 9 / 2009.**

In relazione all' audizione del sottoscritto presso il Comitato per la legislazione , il controllo e la valutazione prevista per il giorno Giovedì 24/03/2001 , oltre a quanto verrà riferito direttamente in tale sede si ritiene " preliminarmente " di evidenziare le seguenti considerazioni di natura personale .

**• VALUTAZIONE DI ORDINE GENERALE**

L'innovata normativa regionale in materia di polizia locale ha apportato alcune modifiche sostanziali al " ruolo " della polizia locale della Regione , radicando molto di più le attività di controllo del territorio piuttosto che non quelle " amministrative " .

In tal senso gran parte delle norme previste nella legge hanno trovato una discreta applicazione in questi primi due anni di vigenza normativa grazie anche alla consistente forma di finanziamento attuata dalla Regione ( Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza ) che si è tradotta in acquisto di attrezzature , strumentazioni e veicoli con i quali è stato possibile attuare " materialmente " un maggior controllo del territorio e grazie soprattutto alla nuova modalità di " formazione " professionale degli addetti , svolta in modalità analoga a quella della Polizia di Stato ( quindi incremento della conoscenza anche per il personale dei Comuni di più piccole dimensioni ) .

Tali " iniziali " investimenti sulla sicurezza avranno comunque un effetto duraturo ed a lungo termine anche in ragione di un generale " presa di coscienza " degli addetti sui nuovi compiti richiesti alla polizia locale in stretta correlazione alle nuove funzioni attribuite ai Sindaci in materia di " sicurezza urbana " dalle normative nazionali.

E' del tutto evidente che la nuova legge regionale ha avuto ed avrà un notevole impatto a livello organizzativo e gestionale per gli Enti medio - piccoli mentre per i Corpi delle realtà più grandi è stata " assorbita " con minor criticità atteso che gran parte di tali strutture già garantiva e garantisce diverse tipologie di servizi in ragione di una dotazione organica sufficiente .

Sono infatti i Comuni sotto i 3.000 abitanti che - a parere del sottoscritto - denotano una maggior criticità nell'applicazione delle nuove disposizioni ordinamentali.

Al di là di una valutazione di merito " sufficientemente positiva " sui principi , sui criteri e sulle disposizioni introdotte dalla specifica normativa è parere del sottoscritto che una valutazione comunque attendibile potrà essere fatta soltanto a completamento di tutti i Regolamenti attuativi della legge ( in particolare : accesso ai ruoli e gradi / posizioni economiche - per la conversione delle qualifiche attualmente in essere nelle nuove tre macro categorie: commissari , ispettori , agenti ) .

Un limite " consistente" alla piena applicazione della legge è la mancata definizione dell' " Area contrattuale della polizia locale " ( Art. 21 ) ; le specificità dell' attività lavorativa degli addetti ( turnazioni , festivi , notturni , riposi compensativi ecc.... ) a tutt'oggi vengono gestite a livello contrattuale con le medesime disposizioni previste per tutti i dipendenti degli enti locali ( dal ragioniere al tecnico ) con difficoltà e situazioni problematiche quotidiane . In pratica lo strumento con il quale gestire le attività lavorative NON è adeguato alle esigenze pratiche e soprattutto NON lo è rispetto alle richieste dell'utenza .

Elemento sicuramente positivo della normativa è invece quello del " coordinamento " a livello regionale " ( Art. 11 ) e quello del coinvolgimento " tecnico " della Protezione Civile. Il coordinamento regionale ( l'attività del Comitato Tecnico e quello del Servizio polizia locale e sicurezza ) secondo quanto già in essere è di sicuro riferimento in particolare per gli Enti più piccoli.

## • PRINCIPI ORGANIZZATIVI

La previsione di una unità operativa ogni mille residenti , rimane a tutt'oggi in gran parte non attuabile in ragione delle limitazioni alle spese per il personale derivanti da altre disposizioni normative sia regionali che nazionali ( patto di stabilità ecc.. ); da ciò ne deriva spesso l'inattuabilità anche delle previste nuove fasce giornaliere " minime " di copertura del servizio almeno per tutti gli enti più piccoli e meno strutturati.

Pertanto l'inattuabilità di una previsione è conseguenza diretta dell'inadeguatezza dell'altra se non rivisitata in futuro con criteri e specifiche diverse .

In una ricorrente situazione di " mancanza di risorse umane " l'unica soluzione è quella di condividerle con altri ; in tal senso l'obbligatorietà delle gestioni associate poteva costituire una soluzione percorribile anche e soprattutto per la " ritrosia " di molti Sindaci a condividere con altri la gestione della polizia locale.

Per esperienza diretta del sottoscritto ( che gestisce un servizio associato da più di dieci anni) queste strutture intercomunali abbisognano di un periodo " iniziale " di organizzazione " sul campo e giorno dopo giorno " sino a raggiungere adeguati equilibri .

Quindi il rinvio di tale obbligatorietà ( previsto in finanziaria regionale ) dilaterà poi nel tempo l'efficacia materiale e pratica delle gestioni associate che avranno origine nei prossimi tempi .

Come ho avuto modo di proporre in CTR come valutazione personale , una razionale e valida gestione associata del servizio di polizia locale affinché possa essere efficace deve coinvolgere al massimo 3 / 4 Comuni e deve essere definita secondo una logica " strettamente territoriale ". In tal senso – come d'altronde già effettuato dalla vicina Regione Veneto – nell'ambito sempre della funzione di coordinamento regionale – è auspicabile la ripartizione del territorio in " ambiti territoriali ottimali " per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale , all'interno dei quali poi definire i corpi e servizi intercomunali .

Rappresento inoltre come un limite allo sviluppo delle gestioni associate sia l'attuale parziale " contrasto " per le gestioni associate tra le norme di cui alla L.R. 1 / 2006 e la L.R. 9 / 2009 e la necessità per molti enti di proseguire ( almeno sino al 2012 ) nel rapporto associativo all'interno di Associazioni Intercomunali.

Lo sviluppo e l'incentivazione delle gestioni associate per la polizia locale deve essere sostenuto dalla Regione tramite percorsi di " premialità " per le strutture che effettivamente e materialmente hanno attuato quanto previsto dalla L.R. 9 / 2009 ( Responsabile unico , ufficio comune / comando intercomunale , modalità operative uniformi , effettività degli orari di servizio , territorialità , ecc... ) impiegando risorse e personale ; premialità che possono essere intese anche - a mero titolo esemplificativo - quale accesso ai " patti locali per la sicurezza " ( ex Art. 4 ) finanziati dalla Regione ( quindi contributi finalizzati ad obiettivi e soggetti a rendiconto di risultato specifici e non generalizzati ).

## • VOLONTARI PER LA SICUREZZA

Le criticità si sono evidenziate nel merito dei requisiti personali richiesti per accedere al volontariato , in particolar modo per ciò che riguardava le certificazioni mediche .

Con le modifiche apportate dal D.P.Reg. 157 del 05/07/2010 il Regolamento sulle norme dei volontari per la sicurezza è stato debitamente semplificato .

In particolare hanno trovato molte adesioni le richieste dei Comuni per i volontari che esplicano le sole funzioni di supporto alla polizia locale in ambito di gestione della circolazione stradale ( i cosiddetti " nonni vigile ).

Infatti la nuova previsione normativa permette di regolarizzare le diverse forme collaborative che gli Enti – nel tempo avevano attuato con associazioni , volontari civici ecc., in particolare per la presenza all'esterno delle Scuole nelle attività di supporto agli attraversamenti pedonali .

La istituita figura del " volontario per la sicurezza stradale " , quindi con ambito d'intervento ben limitato ( si pensi alla presenza all'esterno dei plessi scolastici o al supporto in occasioni di manifestazioni o in caso di eventi eccezionali o calamità ) con una preparazione tecnica adeguata e certificata , sotto la direzione ed il coordinamento della polizia locale rappresenta una risorsa per molte attività di " supporto " alla polizia locale , senza alcun tipo di coinvolgimento in attività di controllo da parte di tali soggetti.

## • PATTI LOCALI DI SICUREZZA URBANA

A parere del sottoscritto tale previsione normativa costituisce uno dei " punti di forza e di eccellenza " della Legge Regionale nr. 9 / 2009 .

Questo strumento costituisce infatti la materiale e pratica attuazione della collaborazione tra Stato ed enti locali per " il controllo del territorio " in sinergia tra di loro , con la partecipazione della Regione in termini di finanziamento economico e coordinamento.

I patti locali per la sicurezza urbana consentono ai Sindaci di dare valenza alle richieste provenienti dal territorio e la loro attuazione consente alla polizia locale si svolgere un ruolo collaborativo importante al fianco delle Forze di Polizia dello Stato in particolare nelle attività di prevenzione .

Oltre a questo – in modo del tutto innovativo – è possibile prevedere l'utilizzo congiunto di attrezzature e strumentazioni che acquistate dagli Enti locali mediante i contributi regionali possono poi essere messi a disposizione anche delle Forze di Polizia dello Stato , ottimizzando gli investimenti .


A tal proposito evidenzio come il " patto locale per la sicurezza urbana " attuato tramite una convenzione sottoscritta nel mese di Novembre 2010 tra la Prefettura di Udine , la Regione FVG ed i Comuni di San Giovanni al Natisone, Premariacco , Buttrio , Corno di Rosazzo ( i comuni associati nel Corpo intercomunale di Polizia Municipale " Torre Judrio Natisone " ) ed il Comune di Manzano per " Interventi di prevenzione sociale e di contrasto del fenomeno di attività artigianali industriali e commerciali irregolari operanti nel Distretto della Sedia " , ha consentito una innovativa attività di collaborazione tra più organi di controllo e tra più istituzioni che si è tradotta in importanti azioni di controllo del territorio che hanno consentito di accertare l'esistenza di diverse imprese illecite che con il loro operato costituivano una forma di concorrenza sleale ed un grave minaccia al sistema economico locale.

Quindi in effetti si è passati dalla " teoria alla pratica " e con considerevoli riscontri positivi proprio grazie alla previsione normativa contenuta nella L.R. 9 / 2009.

Il modello ed il sistema attuato in questo particolare " patto locale per la sicurezza urbana" può essere di riferimento per altre necessità e per altri ambiti d'intervento nel territorio regionale coinvolgendo i Sindaci e di conseguenza la polizia locale .

Se si parla di controllo coordinato del territorio e di progetti di " sicurezza integrata " non si può pertanto prescindere dall'attuazione di tali accordi che oltre a definire nel dettaglio le forme collaborative , i compiti e le competenze di ognuno e gli obiettivi da raggiungere ( anche in termini di indicatori di risultato finali ) costituiscono per la polizia locale un' importante occasione di accrescimento professionale e di incremento del gradimento del servizio svolto per l'utenza che in tal senso anche si svincola da certi stereotipi consolidatisi nel tempo.

IL COMANDANTE  
( *Cap. GALLIZIA Fabiano* )

**PAVIA DI UDINE**

ufficio comune  
33050 Lauzacco  
P.za Italia 1  
tel 0432-646220  
fax 0432-646119  
cell 3488258712

*Servizio Intercomunale*

di

**polizia municipale****PRADAMANO**

resapito  
33040 Pradamano  
P.za della Chiesa 3  
tel 0432-670014 int. 6  
fax 0432670002  
cell 3939639905



Prot. n°004002/Pra

li, 24 Marzo 2011

Al Sindaco del Comune di Pavia di Udine  
S E D E

Al Sindaco del Comune di Pradamano  
S E D E

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
*Presidenza della Regione*  
Servizio Polizia Locale e sicurezza urbana  
c.a. Dott. Roberto Rossetto  
fax n° 0432 555475  
UDINE

OGGETTO : memoria in merito all'adeguamento alle disposizioni contenute nella L.R. 09/09  
"Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale".

A seguito di sollecitazione ricevuta dai Sindaci sulla tematica in oggetto, il sottoscritto Ten. Ferin Andrea in qualità di Responsabile pro-tempore del Servizio Intercomunale in intestazione, sottopone all'attenzione dei soggetti in indirizzo, il presente documento affinché, venga valutato lo stato di attuazione della L.R. 9/09 nel contesto particolare dei due comuni:

**SITUAZIONE:**

- è dall'anno 2000 che i Comuni di Pavia di Udine e Pradamano svolgono ininterrottamente in forma associata il servizio di Polizia Municipale, prima attraverso la stipula di Convenzioni e successivamente (dall'anno 2007) attraverso l'istituzione di un servizio intercomunale; attualmente l'organico complessivo in servizio è composto da sei unità, così suddivise : n° 2 PLB2, n° 2 PLA3, n° 2 PLA2; la copertura temporale del servizio prevede la turnazione su cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:00 ed il sabato mattina dalle 8:00 alle 13:00; le prestazioni lavorative effettuate in giornate ed orari diversi da quelli precitati, vengono effettuate fuori dell'orario di servizio a copertura delle contingenti esigenze che si presentano di volta in volta, attingendo alle risorse disponibili del fondo accessorio mediante progetto;
  - i territori comunali si trovano a ridosso della città di Udine, la popolazione residente conta quasi 10.000 abitanti, la sua estensione territoriale è di 51 Km<sup>2</sup>, la rete viaria (asfaltata 110 km) comprende due tratti di Strade Regionali (la n° 56 "di Gorizia" e la n° 352 "di Grado") e cinque tratti di Strade Provinciali (la n° 2 "di Percoto", la n° 78 "di Mortegliano", la n°94 "di Bicinico", la n° 37 "di Pradamano" e la n° 96 "di Cerneglons"); data la loro vicinanza al capoluogo di provincia i flussi di circolazione e di pendolarismo sono molto intensi; lo sviluppo edilizio è caratterizzato oltre che dalla presenza dei due capoluoghi, da ben 11 frazioni alcune delle quali densamente popolate; nel territorio è inoltre ricompresa una ampia zona industriale (si pensi che larga parte della Zona Industriale Udinese è compresa nel territorio comunale di Pavia di Udine), una serie di attività commerciali lungo la S.R. 56, una ampia zona dedicata ad attività ricreativa e del tempo libero, ed una crescente attività all'ingrosso gestita da cittadini extracomunitari (perlopiù di nazionalità cinese).
  - a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 9/09, si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal nuovo dettato normativo nella maniera seguente:
1. art. 4 L.R. n°9/09: "Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza": entrambi i Comuni hanno già chiesto e ottenuto:
    - un finanziamento per la realizzazione di impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti; i due Comuni ed il Consorzio ZIU hanno già sottoscritto uno schema di Convenzione per la realizzazione di un "sistema

aggregato" di videosorveglianza per i territori dei comuni di Pavia di Udine e Pradamano e per la zona industriale udinese, che diventerà operativo entro la fine di quest'anno;

- un finanziamento per la creazione di una nuova sala operativa atta ad ospitare tutti gli operatori di polizia municipale facenti parte del servizio intercomunale, attualmente in fase di progettazione;
- un finanziamento finalizzato alla realizzazione di un progetto volto alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di bullismo e di vandalismo ed educazione alla legalità, che prevede, in collaborazione con la comunità scolastica dei due comuni, l'attuazione di progetti di formazione da realizzarsi durante il prossimo anno scolastico.

2. art. 5 L.R. n° 9/09: "Volontari per la sicurezza": il Servizio intercomunale ha provveduto a dare corso a quanto previsto nel citato articolo di legge nonché a quanto indicato nel Regolamento approvato con D.P.Reg.5 luglio 2010, n 157. Pertanto, questo Servizio ha provveduto alla raccolta delle domande dei volontari secondo le modalità indicate dalle direttive regionali, alla loro successiva trasmissione alla Regione, alla successiva organizzazione (in proprio e con proprio personale) di corsi formativi e alla contestuale predisposizione di un esame di verifica alla presenza di un esaminatore regionale: attualmente operano nei due comuni ben 27 volontari per la sicurezza esclusivamente per le attività di cui al comma 2 lett a) dell'art. 8 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n° 157 (i c.d. "nonni-vigili").
3. art. 20 L.R. N° 9/09: "Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia": per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di aggiornamento la cui obbligatorietà è sancita dal comma 3 del citato articolo di legge, premesso che, dato l'esiguo numero di operatori, la frequenza ai corsi comporta notevoli difficoltà causa gli inevitabili squilibri che ricadono sull'organizzazione della turnazione settimanale, la situazione è la seguente: n° 2 operatori hanno frequentato con successo i corsi di tecniche operative e guida sicura (N°36 ore) che si sono svolti presso la Scuola della Polizia di Stato di Trieste; n°2 operatori frequenteranno il corso (N° 36 ore) per comandanti dei corpi e responsabili dei servizi che si terrà durante il prossimo mese di Aprile presso la sede di Udine della Regione ed organizzato dalla Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia; n°2 operatori sono iscritti per il prossimo corso (N° 36 ore) di tecniche operative che si terrà prossimamente presso la sede della Scuola della Polizia di Stato di Trieste.

#### PROSPETTIVE:

- il prossimo 30 aprile 2011 è prevista la scadenza della Convenzione attualmente in essere fra i Comuni di Pavia di Udine e Pradamano per la gestione intercomunale del Servizio di Polizia Municipale;
- la L.R. n°22/2010 (legge finanziaria 2011) ha previsto all'art. 57 la parziale modifica dell' art. 26 della L.R. 9/09 prevedendo, in particolare, la possibilità per gli enti locali di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 10 (*Principi organizzativi*) della L.R. 9/09 entro il 31.12.2012 fatto salvo quanto previsto dal comma 5 lett. b) e c); in altre parole è stata prevista la proroga per la previsione di almeno una unità operativa ogni 1000 residenti, mentre entra subito in vigore la norma che prevede lo svolgimento delle attività di polizia locale in ogni giorno dell'anno che, nel nostro caso (fascia di appartenenza da 3 a 7 unità) prevede almeno 6 ore di servizio giornaliero;
- ad oggi non risulta che siano previste immediate adesioni di altre amministrazioni comunali che garantiscano l'ingresso di nuove unità operative, e pertanto, almeno per l'immediato futuro, questo Servizio intercomunale non diventerà Corpo (almeno 8 operatori);
- sempre la L.R. n° 22/10 ha inoltre sostituito il comma 2 dell'art. 26 della L.R. 9/09 prevedendo che la Giunta Regionale, con l'approvazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, tiene conto, tra i criteri di finanziamento, dell'adeguamento alle disposizioni contenute nella L.R. 9/09.
- pertanto, alla luce di quanto impone il citato art. 10 della L.R. N°9/09 riguardo all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni di polizia locale, e della realtà (come più sopra descritta) nella quale questo Servizio Intercomunale si trova ad operare, ovvero un servizio di polizia locale con un organico di sei unità (quindi che non può intendersi Corpo così come definito dal comma 3 del citato art. 10) rapportato ad una popolazione residente di quasi 10.000 abitanti, il quadro operativo che si va prospettando è il seguente:
  - ❖ rispetto all'organizzazione dell'orario di servizio attuale, garantire quanto previsto dal comma 5 lett b) dell'art. 10 della L.R. 9/09 ovvero la copertura di tutte le domeniche e di tutti i giorni festivi dell'anno almeno sei ore significherebbe (causa il limitato numero di operatori) poter disporre raramente di una pattuglia (due addetti automontati) bensì di un singolo operatore; e questo non solo durante le giornate festive o il sabato ma (giocoforza causa gli spostamenti dei turni settimanali dovuti a riposi compensativi, ferie, malattie, corsi di formazione, presenza avanti agli organi giudiziari, ecc.) spesso anche durante le giornate feriali;

- ❖ una siffatta riorganizzazione dell'orario di servizio creerebbe inevitabili squilibri anche alla luce di quanto indicato fra gli obiettivi di risultato della gestione associata in sede di domanda di incentivo ai sensi della L.R. n° 1/06 artt. 22-23-26-27, ("piano di valorizzazione territoriale") laddove è stato indicato fra l'altro: l'ampliamento dei servizi di controllo del territorio, l'ampliamento dei servizi di polizia stradale, l'aumento della presenza degli addetti per lo svolgimento di attività di prevenzione e repressione ecc. ; di conseguenza, una riorganizzazione dell'orario tale da prevedere spesso la presenza di un solo operatore e non di una pattuglia al fine di rispettare quanto previsto dalla nuova normativa regionale ma con il medesimo personale, farà inevitabilmente accrescere le difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi indicati in sede di "piano di valorizzazione territoriale";
- ❖ tali difficoltà si riscontrano già nell'organizzazione attuale e sono dovute alla grande mole di attività amministrativa che istituzionalmente è assegnata dai due Comuni in carico al Servizio Intercomunale di Polizia Municipale quale attività consolidata nel P.R.O.o P.E.G. ma che non rientra nelle funzioni di polizia locale di cui all'art.8 della L.R. 9/09, a titolo esemplificativo si elencano alcune di queste attività: gestione anagrafe canina, appalti servizio mantenimento cani randagi, appalti servizi prevenzione alla diffusione animali infestanti, attività di notificazione in sostituzione del Messo, rilascio autorizzazioni passi carrai, rilascio autorizzazioni pubblicità, rilascio autorizzazioni spettacoli viaggianti, rilascio autorizzazioni temporanee commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, assegnazione numerazione civica, gestione del contributo affido a privati di cani randagi, impegni di spesa con ASS per mantenimento cani randagi nel periodo contumaciale e sterilizzazione gatti, e così via.
- ❖ in questa sede si rende opportuno sottolineare come i servizi esterni che l'operatore di polizia municipale può svolgere singolarmente si devono ormai limitare a servizi di viabilità, scorte a cortei, disciplina del traffico, sorveglianza agli ingressi delle scuole e attività similari; al contrario, diventano inopportuni, in determinate condizioni, se non causa di possibile diminuzioni delle condizioni minime di sicurezza per gli operatori, servizi preventivi o repressivi svolti singolarmente; un tanto anche in applicazione delle indicazioni ricevute più volte in occasione delle attività di formazione professionale (organizzate e finanziate dalla stessa Regione e svolte presso i colleghi della Polizia di Stato), in merito alle migliori tecniche operative di controllo del territorio.
- ❖ è ormai ampiamente riscontrata, da un lato, l'aumentata conflittualità ogniqualevolta gli operatori procedono a contestazioni di violazioni di qualsiasi natura da parte di chi trasgredisce e, dall'altro, in sede di contenzioso giudiziale, un generale affievolimento del riconoscimento, da parte del Giudice, della "pubblica fede" all'atto redatto dal pubblico ufficiale con crescente rischio di soccombenza anche con addebito di spese legali a carico dell'amministrazione.

#### CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE:

- Si evidenzia forte perplessità, a fronte del permanere delle attuali condizioni di dotazione organica ed almeno fino a che non verrà istituito il corpo di polizia locale, riguardo alla prossima attuazione del regime di copertura del servizio previsto dal comma 5 dell'art. 10 della L.R. 9/09; il nuovo regime non potrà che andare ad incidere negativamente ed in maniera determinante non solo sugli obiettivi indicati in sede di piano di valorizzazione territoriale, ma anche su un funzionamento efficace e rispettoso dei parametri minimi di strutturazione del servizio atti a dare una risposta soddisfacente al cittadino e, nel contempo, atti a garantire il soddisfacimento dei requisiti minimi di sicurezza per gli operatori.
- Si auspica che il Servizio regionale in indirizzo possa esprimersi in merito, tracciando una linea guida cui le Amministrazioni locali interessate possano uniformarsi, preso atto delle difficoltà a far coesistere gli obiettivi di cui alla L.R. n° 1/06 e i parametri imposti dalla L.R. 9/09. Sarebbe inoltre opportuno che la Regione oltre a disporre gli orari minimi da garantire per il Servizio di Polizia Locale possa esprimersi anche e/o soprattutto sulle funzioni (mansioni) che dovrebbero essere garantite nell'orario di servizio imposto anche prescrivendo il divieto di assegnare ai Servizi di Polizia Locali funzioni non proprie. E' chiaro che un solo addetto in servizio, su un territorio che comprende diverse amministrazioni, senza l'ausilio di altri operatori, ha scarse opportunità di svolgere efficacemente anche solo un servizio di centralino delle richieste dell'utenza. Per garantire a tutti i costi la "presenza" per almeno sei ore di un addetto di Polizia Locale ci troveremo frequentemente di fronte ad una situazione paradossale, ovvero nella condizione di poter contare su due "pionieri", uno presso l'Ufficio Unico di Polizia Locale ed uno presso la locale Stazione dei Carabinieri, senza nemmeno una pattuglia di polizia operativa sul territorio. Quale vantaggio per

la sicurezza del territorio?

- Infine, si evidenzia il rischio di veder sacrificata una efficace e razionale organizzazione del servizio, solo per permettere alle amministrazioni che avranno soddisfatto l'adeguamento imposto dall'art. 10 della L.R. 9/09, di vedersi riconosciuto l'avvenuto raggiungimento di un criterio di finanziamento nella valutazione della propria richiesta di contributo in materia di sicurezza da parte della Regione: ciò naturalmente a detrimento del servizio offerto al cittadino.

Il Responsabile del Servizio Convenzionato



Parin Andrea



Comune di Trieste  
Area Polizia Locale e Sicurezza  
Comando  
Via Genova, 6 – 34121 Trieste  
tel. 040.6754552 - fax 040.6758090

Trieste, 31 marzo 2011

Preg.mo Cons.  
Giorgio Baiutti  
Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione  
Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia  
p.zza Oberdan, 6  
34133 Trieste

**Oggetto:** stato di attuazione delle disposizioni della L.R. 29 aprile 2009, n. 9 (*Disposizioni in materia di politiche della sicurezza e ordinamento della Polizia Locale*) - Audizione del 24 marzo 2011.

A seguito dell'audizione con il Comitato in merito allo stato di attuazione delle disposizioni della legge regionale in oggetto, "con particolare riguardo alle problematiche relative all'adeguamento ai principi organizzativi previsti dalla legge in materia di Polizia locale, all'impiego dei volontari per la sicurezza e all'attuazione di progetti rientranti nei patti locali di sicurezza urbana", come anticipato nel corso dell'audizione stessa, Vi invio una memoria scritta.

Le disposizioni che risultano ad oggi attuate o che hanno avuto un primo avvio sono le seguenti:

Finanziamenti in materia di sicurezza: sono state erogate risorse riservate alla progettazione ed attuazione di specifici programmi in materia di sicurezza, così come previsto nella legge (art. 4).

Volontari per la sicurezza: Regolamento, elenchi, avvio formazione: come da art. 5 della L.R. 9/2009 sono stati redatti sia il regolamento per l'individuazione dei requisiti e dei compiti affidati ai volontari, sia gli elenchi suddivisi per provincia. E' stato inoltre individuato ed avviato uno specifico programma didattico per la formazione dei volontari (art. 5).

Gestioni associate: è stato predisposto un Regolamento tipo per le gestioni associate per venire incontro alle esigenze degli Enti Locali.

Tuttavia l'istituto della gestione associata del servizio di polizia locale non è ancora utilizzato, se non in misura marginale (art. 14).

Regolamento per strumenti di autotutela: predisposto ed approvato (art. 18).

Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia (art. 20): è stata istituita la Scuola; sono stati avviati sia corsi di aggiornamento per il personale della polizia locale nelle materie professionalizzanti (corsi di "guida sicura", di "difesa personale", di "tecniche operative del controllo su strada" presso la Scuola Allievi della Polizia di Stato di Trieste), sia seminari a carattere residenziale per la formazione e l'aggiornamento dei Comandanti e Responsabili dei Servizi (2 sessioni svoltesi a Paluzza). Di prossimo inizio la terza sessione non residenziale e seminari, residenziali e non, per Ispettori e Agenti.

Non sono stati ancora organizzati né i corsi-concorso e formazione di base (c. 2, *lett. a*), né i corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e i corsi di formazione (c. 2, *lett. b*).

Istituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale: è stato costituito; è attualmente operativo e sta svolgendo una gran mole di lavoro; nel suo ambito sono state istituite diverse Commissioni di lavoro *ad hoc* per sviluppare specifici argomenti (art. 22) .

Giornata della Polizia Locale: la prima cerimonia è stata organizzata nel 2010 a Spilimbergo, mentre nel 2011 le Polizie Locali di tutta la Regione si sono riunite a S. Giorgio di Nogaro (art. 23).

Le previsioni normative inserite nella L.R. 9/2009, che non hanno ancora trovato attuazione, sono le seguenti:

art. 3) Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata: si attende la sua istituzione; il Comitato Tecnico Regionale non è mai stato chiamato a designare i 4 componenti rappresentanti della polizia locale, secondo quanto stabilito dal c. 5, *lett. f*).

art. 10) Principi organizzativi : in attesa di attuazione le disposizioni normative qui di seguito elencate:

- Istituzione Corpi di Polizia Locale con almeno 8 operatori (anche in forma associata) (c. 1, 2, 3).
- Servizi di Polizia Locale associati con almeno 3 operatori per Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti (c. 4).
- Previsione di almeno un'unità operativa ogni 1.000 residenti (c. 5, *lett. a*).
- Copertura del servizio "in ogni giorno dell'anno" (compresi festivi) (c. 5, *lett. b*).
- *Standard* di servizio: 6 h, 12 h, 16 h, 24 h secondo un servizio turnificato (c. 5, *lett. b*, n. 1, 2, 3, 4).
- Per i Corpi di P.L. delle Province: 1 operatore ogni 20.000 residenti (c. 6).
- Personale in *part-time* (c. 7).

art. 11) Coordinamento regionale della P.L.: non sono finora stati elaborati:

- Atti di indirizzo relativi agli *standard* organizzativi inerenti l'attività della polizia locale e criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità (c. 1).
- Procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale (c. 3).
- Adozione di modulistica unica sul territorio regionale (c. 3).
- Raccordo telematico tra i comandi di P.L. e con la Regione tramite Protezione Civile (c. 4).
- Istituzione del numero telefonico unico (c. 5).

art. 12) Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza: non è ancora stato redatto il Regolamento e non sono state organizzate simulazioni di eventi o attivate misure atte a testare la reale capacità d'intervento in situazioni di emergenza.

art. 15) Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale: gli Enti Locali della Regione non hanno ancora dato attuazione alle seguenti disposizioni:

- nuovo c. 1) che prevede la suddivisione in Agenti, Ispettori e Commissari.
- c. 3), che vieta l'attribuzione e lo svolgimento da parte degli addetti di polizia locale di attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.
- c. 4), secondo cui le attività amministrative interne sono svolte da personale non appartenente alla P.L.
- c. 5), che fa espresso divieto che il Corpo o Servizio sia posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.
- nuova denominazione di Corpo di Polizia Locale o Servizio di Polizia Locale.

art. 16) Comando affidato solo a professionisti del settore e non ad altri Funzionari, Dirigenti o Segretari Comunali: a tutt'oggi non attuato, nonostante sia stata emanata dal Servizio Sicurezza e P.L. della Regione una nota che non lascia adito a dubbi.

art. 17) Comandi o distacchi: devono essere contemplati esclusivamente per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale, ma attualmente sussistono casi in difformità rispetto a quanto stabilito.

art. 21) Area Contrattuale della polizia locale: l'ipotesi di istituzione di una specifica area contrattuale all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non è ancora stata attuata, né a livello centrale (Regione), né a livello decentrato.

art. 24) Accesso alle banche dati: non attuato.

art. 26) Norme transitorie: a meno di 2 mesi dalla scadenza, non ci risulta che gli Enti Locali abbiano adeguato i propri Regolamenti alle disposizioni della L.R. 9/2009. Il termine ultimo è il 21 maggio 2011. L'art. 1 *bis*, infatti, prevede la proroga al 31.12.2012 soltanto relativamente ad alcuni *standard* (rapporto 1:1.000; obbligo Corpo con almeno 8 persone; obbligo del Servizio associato con almeno 3 persone per i Comuni con popolazione residente inferiore a 1.000; rapporto 1:20.000 per le Province). D'altronde, il c. 2), così come sostituito con L.R. 22/2010, non costituisce un incentivo per gli Enti Locali a provvedere all'adeguamento, anche se le iniziative di Comuni e Province non possono - *melius*, non potrebbero – disattendere le disposizioni contenute nella legge regionale. Le previsioni di cui al c. 5) non soltanto non hanno visto finora attuazione, ma addirittura la preintesa contrattuale, firmata solo da alcune sigle sindacali, va in senso contrario.

Sono in fase avanzata i lavori del Comitato Tecnico riguardanti la predisposizione dei Regolamenti relativi a:

Accesso ai ruoli (art. 19).

Caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione (art. 25, c. 1, lett. a).

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale (art. 25, c. 1, lett. b).

Caratteristiche e modelli delle divise (art. 25, c. 1, lett. c).

Sono stati avviati i lavori del Comitato Tecnico per la predisposizione del Regolamento sui gradi e sulle caratteristiche dei distintivi di grado (art. 25, c. 1, lett. d).

*Dott. Sergio Abbate*  
Comandante della Polizia Locale di Trieste  
Vice Presidente del C.T.R. per la Polizia Locale



## **La legge regionale 29 aprile 2009, n. 9**



**Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.**

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

**CAPO I**  
**Disposizioni generali**

**Art 1**

*(Oggetto e finalita')*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia pone la sicurezza urbana e territoriale tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza e in virtu' della competenza residuale attribuita alla Regione in materia di polizia locale e della competenza primaria attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli enti locali, detta disposizioni per la promozione di politiche locali ed integrate per la sicurezza sul territorio regionale e, fatto salvo quanto disposto dalla [legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64](#) (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) e successive modifiche, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale dei Comuni, delle Province e delle loro forme associative, e detta i criteri generali per l'accesso ai ruoli di polizia locale e per la realizzazione di un sistema permanente di formazione del personale di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza civica e della polizia locale disciplinati dalla presente legge costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo della cultura della legalita' e alla prevenzione dei fenomeni di illegalita'.

4. La Regione e gli enti locali, anche in concorso fra loro, realizzano politiche finalizzate a migliorare la sicurezza urbana, intesa come l'insieme delle condizioni atte a garantire lo svolgimento di un'ordinata e civile convivenza e la qualita' della vita nelle citta' e nel territorio regionale.

**Art. 2**

*(Politiche regionali)*

1. Per le finalita' indicate dall'articolo 1, la Regione:

- a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalita' e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali;
- b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalita' nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
- c) promuove l'istituzione dei Corpi di polizia locale, ne sostiene l'attivita' operativa e favorisce il coordinamento al fine di rendere uniforme il servizio sul territorio;
- d) compie attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati relativi all'organizzazione dei Corpi e Servizi di polizia locale e allo svolgimento delle relative funzioni;
- e) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa;
- f) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
- g) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le Forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
- h) promuove lo sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere.

**CAPO II**

**Interventi per la sicurezza urbana e territoriale**

**Art. 3**

*(Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata)*

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, ed in attuazione e a completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce, presso la direzione centrale competente, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di seguito denominato <<Osservatorio>>.

2. L'Osservatorio e' organo di supporto della Giunta in materia di sicurezza e per la realizzazione di politiche integrate attraverso:

- a) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
- b) attivita' di ricerca finalizzata all'analisi dei fenomeni di criminalita' e insicurezza sul territorio regionale;
- c) attivita' di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree piu' degradate e ad alto tasso di criminalita' sul territorio di competenza del singolo ente locale.

3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con universita' degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta, devono mettere a disposizione dell'Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. L'Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificita' territoriali, nonche' funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

- a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita', in generale, che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le Forze di polizia locale;
- b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
- c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalita' e pericolosita' sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
- d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura, dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
- e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
- f) della rilevazione della percezione del sentimento di insicurezza presente sul territorio;
- g) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
- h) della predisposizione e avvio all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici;
- i) di presentare alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attivita' di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

5. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza. Ha sede presso la direzione centrale competente in materia di sicurezza, rimane in carica per la durata della legislatura ed e' composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza, con funzioni di Presidente;
- b) il direttore regionale competente in materia di sicurezza;
- c) il direttore centrale competente in materia di Protezione civile;
- d) il direttore centrale cui fa capo il Corpo Forestale Regionale;
- e) due esperti designati dalle Universita' degli Studi di Trieste e Udine, competenti in materia di criminologia e pedagogia della devianza;
- f) quattro rappresentanti della polizia locale designati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 22;
- g) i quattro Presidenti delle Province della Regione;
- h) i quattro Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione;
- i) sei Sindaci designati dal Consiglio delle Autonomie locali, rappresentativi delle diverse classi demografiche, tra cui un Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e uno di Comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- j) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni economiche di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
- k) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di volontariato e solidarieta' maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti sul territorio regionale;
- l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.

6. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 5 e' nominato un membro supplente per i casi di assenza o impedimento.

7. L'Osservatorio elegge un Vicepresidente tra i componenti previsti al comma 5, lettere g), h) e i).
8. Il Presidente puo' invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.
9. L'Osservatorio si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e puo' essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.
10. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. Ai componenti dell'Osservatorio, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta un gettone di presenza, determinato con il decreto di cui al comma 5, e, se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori dell'Osservatorio, e' riconosciuto il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

#### **Art. 4**

*(Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza)*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva, entro l'1 marzo di ogni anno, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, con il quale vengono definiti:
- a) le situazioni di criticita' in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualita' della vita, all'ordinata e civile convivenza;
  - b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalita';
  - c) gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;
  - d) gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province e altri soggetti pubblici in materia di sicurezza;
  - e) i patti locali di sicurezza urbana;
  - e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;
  - f) le prioritari, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalita' di finanziamento degli interventi.
2. I progetti locali per la sicurezza di cui al comma 1, lettera d), possono prevedere, tra l'altro, i seguenti interventi:
- a) potenziamento del parco veicolare della polizia locale, dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici, degli apparati radio e dei sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio;
  - b) adeguamento delle sedi dei Corpi e Servizi di polizia locale e modernizzazione delle sale operative;
  - c) realizzazione di iniziative volte alla qualificazione dei Servizi di polizia locale e all'istituzione del <<vigile di quartiere>>;
  - d) le iniziative di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce piu' deboli della popolazione, maggiormente esposte a fenomeni di criminalita' e al rischio dell'incolumita' personale, con particolare riguardo ai corsi di autodifesa per le donne;
  - e) interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso case ed abitazioni private;
  - f) sviluppo di iniziative per interventi di mediazione culturale e reinserimento sociale;
  - g) iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza e al controllo delle zone a rischio;
  - h) gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza;
  - i) interventi coordinati per la sicurezza delle attivita' produttive, commerciali e turistiche al fine di prevenire fenomeni di criminalita'.
3. I patti locali di sicurezza urbana di cui al comma 1, lettera e), sono strumenti attraverso i quali, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana di un territorio di riferimento. Il patto per la sicurezza urbana e' promosso da uno o piu' Sindaci dei Comuni ovvero Presidenti di Provincia interessati ed e' teso a favorire il coinvolgimento e la collaborazione tra organi decentrati dello Stato ed enti locali. In tal senso, i patti possono prevedere interventi di sostegno alle Forze dell'ordine dello Stato presenti sul territorio regionale. I patti per la sicurezza urbana prevedono:
- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
  - b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.
4. Con successiva deliberazione la Giunta regionale provvede al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale.

**Note:**

1 Aggiunta la lettera e bis ), comma 1 da art. 12, comma 37 lettera a ), L. R. 12/2009

2 Abrogate parole alla lettera e ), comma 2 da art. 12, comma 37 lettera b ), L. R. 12/2009

## **Art. 5**

*(Volontari per la sicurezza)*

1. Al fine di favorire il rispetto della legalita' e migliorare la qualita' della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalita' previste dalle leggi statali e regionali in materia. L'operativita' delle associazioni e' subordinata alla stipula di apposite convenzioni con i Comuni e le Province interessati.

2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, e' volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

3. Il comandante o il responsabile del Servizio di polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attivita', con nomi dei volontari, compiti e luoghi d'impiego, e lo tiene a disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza per almeno un anno.

4. Al fine di assicurare adeguata uniformita' sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilita' dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attivita':

- a) le modalita' esecutive del servizio svolto;
- b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
- c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
- d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attivita'.

5. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.

6. La Regione contribuisce alle spese per l'acquisizione dei beni e per la copertura assicurativa di cui al comma 4.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile di cui alla [legge regionale 64/1986](#).

## **Art. 6**

*(Collaborazione con soggetti di vigilanza privata)*

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilita' di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni con gli istituti di vigilanza privata, della collaborazione di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, al fine di assicurare alla polizia locale un'efficace forma di sostegno nell'attivita' di presidio del territorio.

2. Le guardie particolari giurate di cui al comma 1 svolgono attivita' sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le Forze di polizia dello Stato od enti a vario titolo competenti, per esigenze riguardanti esclusivamente:

- a) tutela del patrimonio pubblico;
- b) sorveglianza di luoghi pubblici;
- c) comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.

3. Il personale di cui al comma 2 opera secondo le modalita' indicate nelle convenzioni sotto la direzione del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale dell'ente che ne ha richiesto l'ausilio.

4. Il Comune invia al Prefetto copia della convenzione.

## **Art. 7**

*(Contributi per la sicurezza delle attivita' produttive, commerciali e turistiche)*

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalita', sia mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza nell'esercizio dell'attivita', sia mediante forme di indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi.

2.

( ABROGATO )

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime <<de minimis>> previsto dalla normativa comunitaria.

4. I contributi a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo sono concessi secondo modalita' e criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi da assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento previste dal comma 1.

**4 bis.**

( ABROGATO )

**Note:**

1 Abrogate parole al comma 1 da art. 12, comma 36 lettera a ), L. R. 12/2009

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 12, comma 36 lettera a ), L. R. 12/2009

3 Abrogato il comma 2 da art. 12, comma 36 lettera b ), L. R. 12/2009

4 Sostituito il comma 4 da art. 12, comma 36 lettera c ), L. R. 12/2009

5 Aggiunto il comma 4 bis da art. 12, comma 36 lettera d ), L. R. 12/2009

6 Abrogato il comma 4 bis da art. 4, comma 1 lettera a ), L. R. 17/2010

### **CAPO III**

#### **Ordinamento della polizia locale**

##### **Art. 8**

*(Esercizio delle funzioni di polizia locale)*

1. I Comuni e le Province sono titolari delle funzioni di polizia locale.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale i Comuni e le Province organizzano, in forma singola o associata, i Corpi di polizia locale in modo da assicurare l'assolvimento dei compiti ad essi demandati dalle leggi e dai regolamenti.

3. I Corpi di cui al comma 2 costituiscono Forze di polizia locale in conformita' alla normativa vigente e svolgono, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ente locale di cui fanno parte, le seguenti funzioni:

a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza degli enti locali da cui dipendono;

b) vigilano sull'integrita' e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;

c) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta;

d) collaborano alle operazioni di protezione civile ai sensi dell'[articolo 9 della legge regionale 64/1986](#);

e) svolgono incarichi di informazione, accertamento e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali degli enti locali;

f) collaborano, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' o disastri, nonche' di privato infortunio;

g) esercitano le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente e in materia urbanistico-edilizia;

h) esercitano le funzioni di polizia amministrativa;

i) esercitano le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale;

j) esercitano le funzioni di polizia stradale ai sensi della normativa statale;

k) forniscono supporto all'attivita' di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;

l) svolgono servizio di rappresentanza e di scorta del gonfalone;

m) svolgono funzioni di vigilanza in materia ittico-venatoria;

n) svolgono funzioni di protezione e tutela della fauna.

4. Al Sindaco, al Presidente della Provincia o all'Assessore da essi delegato, ovvero all'organo individuato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, competono la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al comandante del Corpo di polizia locale o, nei casi di cui all'articolo 10, comma 4, al responsabile del Servizio di polizia locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

5. Nello svolgimento dell'attivita' di polizia giudiziaria, i comandanti dei Corpi di polizia locale assicurano lo scambio informativo e la collaborazione con altri comandi di polizia locale e con le Forze di polizia dello Stato nel rispetto del [codice di procedura penale](#).

**6. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale**

**assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le Forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.**

**Note:**

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

**Art. 9**

*(Servizi per conto di terzi)*

1. Gli enti locali, per eventi riconducibili ad attività imprenditoriali, comunque afferenti al pubblico interesse, possono prevedere l'utilizzo, straordinario o esclusivo oltre il normale impiego istituzionale, di personale e mezzi della polizia locale, per attività conformi all'articolo 8.
2. Per le suddette attività, da svolgersi a domanda, gli enti locali definiscono specifiche tariffe e possono esentare dal pagamento le attività richieste da enti pubblici.

**Art. 10**

*(Principi organizzativi)*

1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, i Comuni e le Province istituiscono i Corpi di polizia locale e ne regolamentano l'organizzazione e il funzionamento in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. Per Corpo di polizia locale si intende una struttura complessa, anche a carattere intercomunale, a cui siano addetti almeno otto operatori.
3. I Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
4. I Comuni con popolazione inferiore a 1.000 residenti, in deroga a quanto stabilito al comma 3, possono istituire, ricorrendo alla forma associata, Servizi di polizia locale a cui siano addetti almeno tre operatori.
5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo o del Servizio di polizia locale armonizzandosi ai seguenti criteri tesi ad assicurare requisiti minimi di omogeneità:
  - a) previsione di almeno una unità operativa ogni 1.000 residenti, calcolati, nel caso di svolgimento del servizio in forma associata, sul totale degli abitanti degli enti aderenti, intendendosi che le unità di organico si arrotondano, a conclusione del conteggio, secondo il criterio dell'unità di riferimento più vicina;
  - b) svolgimento delle attività di polizia locale, in ogni giorno dell'anno, assicurando la copertura delle seguenti fasce giornaliere minime di orario:
    - 1) Servizi di polizia locale con organico compreso tra 3 e 7 unità: almeno sei ore medie di servizio giornaliero;
    - 2) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 8 e 30 unità: almeno dodici ore articolate su due turni di servizio;
    - 3) Corpi di polizia locale con organico compreso tra 31 e 100 unità: almeno sedici ore articolate su tre turni di servizio;
    - 4) Corpi di polizia locale con organico superiore alle 100 unità: orario di ventiquattro ore articolato su quattro turni di servizio;
  - c) svolgimento delle attività di polizia locale in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante o del responsabile del servizio all'utilizzo dell'abito civile.
6. Le Province disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale assicurando quale requisito minimo di omogeneità una unità operativa di polizia locale ogni 20.000 residenti.
7. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale e migliorare le condizioni di sicurezza urbana, [l'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), concernente l'esclusione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale militare, per quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applica anche al personale di polizia locale, salvo che sia diversamente stabilito nei regolamenti dei rispettivi enti locali per esigenze di carattere stagionale.
8. La determinazione delle unità operative di cui al comma 5, lettera a), deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto.

**Art. 11**

*(Coordinamento regionale della polizia locale)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, e il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono adottati atti di indirizzo e

standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sono definiti i criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale in relazione alla densità della popolazione residente, all'estensione territoriale e alla rete viaria, all'intensità dei flussi di circolazione, di pendolarismo e turistici, al patrimonio ambientale, allo sviluppo edilizio, industriale e commerciale, e ad ogni altro parametro socio-economico pertinente.

2. La Regione attua il coordinamento dell'organizzazione della polizia locale anche mediante l'adozione dei regolamenti previsti dall'articolo 25.

3. La Regione definisce le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio di polizia locale e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi della polizia locale e degli stessi con la Regione per il tramite della Protezione civile. La Regione individua le caratteristiche tecniche delle centrali operative e della strumentazione accessoria.

5. Allo scopo di potenziare l'operatività della polizia locale e di consentirne il pronto coinvolgimento in caso di necessità, la Regione promuove l'istituzione di un numero telefonico unico attraverso il quale attivare il comando più vicino al luogo in cui si richiede l'intervento.

## **Art. 12**

*(Coordinamento regionale per la gestione delle situazioni di emergenza in materia di sicurezza)*

1. La Regione sostiene la prevenzione, il pronto intervento e il soccorso in ordine ad eventi che, per estensione o gravità, pregiudichino la salute e l'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio, favorendo la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia dello Stato, con il Corpo forestale regionale e con la Protezione civile nell'ambito delle previsioni della [legge regionale 64/1986](#) e successive modifiche, e dei relativi protocolli di attuazione relativamente alle competenze della Protezione civile medesima.

2. In occasione di eventi di cui al comma 1 e' costituita alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ovvero dell' Assessore delegato, una Unita' di coordinamento organizzativo della polizia locale con competenza sull'intero territorio regionale.

3. Con regolamento regionale, nel rispetto della normativa statale, sono definiti composizione, modalità di attivazione e compiti dell'Unita' di coordinamento regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati uno o più accordi tipo per l'impiego d'emergenza del personale della polizia locale fuori dal territorio comunale, cui i Sindaci interessati possono aderire per l'assegnazione e la richiesta di personale.

4. L'Unita' di coordinamento si raccorda con le competenti strutture di coordinamento della Protezione civile e del Corpo forestale regionale, per attività da eseguire in collaborazione con la polizia locale, anche in attuazione della [legge regionale 64/1986](#) e successive modifiche.

5. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti dagli enti di appartenenza per l'impiego del personale a norma del presente articolo, e' istituito un apposito fondo regionale.

## **Art. 13**

*(Ambito territoriale)*

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;
- d) attività svolte in attuazione dell'articolo 12.

## **Art. 14**

*(Gestione associata)*

1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. Negli atti costitutivi delle forme collaborative e' prevista l'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 1, che definisce i contenuti essenziali del servizio e le modalità di svolgimento nel territorio di competenza e individua l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza.

3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante o dal responsabile del Servizio di cui all'articolo 10, comma 4.

4. Il comando del Corpo e la responsabilita' del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata devono essere conferiti a chi riveste il grado superiore fra il personale della gestione associata. In caso di parita' di grado, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, il comando o la responsabilita' sono attribuiti dai Sindaci negli atti costitutivi della forma associativa, valutati, tra l'altro, i percorsi professionali degli aventi titolo.

5. Nel caso di gestione associata del servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare:

- a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione;
- b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata;
- c) le modalita' di consultazione di ciascun ente;
- d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato;
- e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalita' di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;
- f) i casi e le modalita' di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti;
- g) le modalita' di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

6. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione prima del termine di sei anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in parte capitale ricevuti. Tale quota e' calcolata in base ai criteri definiti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dei finanziamenti nella deliberazione di cui all'articolo 4, comma 1.

**Note:**

1 Sostituito il comma 6 da art. 4, comma 1 lettera b ), L. R. 17/2010

**Art. 15**

*(Personale dei Corpi e dei Servizi di polizia locale)*

1. Il personale di polizia locale si suddivide in agenti, ispettori e commissari.

2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parita' di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato:

- a) l'anzianita' di nomina;
- b) l'ordine di graduatoria al termine del corso di formazione di base o di qualificazione professionale;
- c) l'anzianita' anagrafica;
- d) l'anzianita' di servizio nel grado inferiore;
- e) l'anzianita' di servizio nella polizia locale.

3. Il personale di polizia locale non puo' essere destinato a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

4. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attivita' amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le attivita' siano immediatamente correlate alle violazioni accertate;
- b) le attivita' non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale.

5. Il Corpo e il Servizio di polizia locale dei Comuni non possono costituire struttura intermedia di settori piu' ampi, ne' essere posti alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.

**Note:**

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimita' costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

2 Sostituito il comma 1 da art. 4, comma 1 lettera c ), L. R. 17/2010

**Art. 16**

*(Comandante del Corpo di polizia locale)*

1. Il comando del Corpo e' affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalita' ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessita'.

2. Il comandante del Corpo e il responsabile del Servizio di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia

organizzativa ed operativa, curano l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonché l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

#### **Art. 17**

*(Comandi e distacchi)*

1. I regolamenti degli enti singoli o associati prevedono che i comandi e i distacchi del personale di polizia locale ad altro ente siano consentiti solo per l'assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il personale di polizia locale opera alle dipendenze funzionali del comandante del Corpo o del responsabile del Servizio di polizia locale del Comune che ne ha fatto richiesta, mantenendo il rapporto con l'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. I comandi e i distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali, sono ammessi previa definizione di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.

#### **Art. 18**

*(Armamento e strumenti di autotutela)*

1. Il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale.
2. Il medesimo personale può, altresì, essere dotato di strumenti di autotutela, individuati con apposito regolamento regionale, la cui adozione deve trovare previsione nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale. L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al comandante del Corpo o al responsabile del Servizio di polizia locale.
3. Il personale di polizia locale è dotato di manette.
4. **In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento.**
5. Qualora nel regolamento del Corpo o Servizio di polizia locale di cui al comma 2 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali il personale di polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende fatta per i servizi di cui al comma 4, nonché per quelli di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

#### **Note:**

1 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 167 dd. 28 aprile 2010, depositata il 6 maggio 2010 (B.U.R. 03/06/2010, n. 22), l'illegittimità costituzionale degli articoli 8, comma 6; 15, comma 1; 18, comma 4, della presente legge.

#### **Art. 19**

*(Accesso ai ruoli)*

1. L'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario avviene mediante corso-concorso pubblico. Per l'accesso ai ruoli di ispettore e commissario le amministrazioni possono prevedere una riserva, non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, in favore degli agenti e degli ispettori in servizio presso le amministrazioni medesime.
2. I candidati ammessi ai corsi-concorso per posti di agente, ispettore e commissario devono frequentare un apposito corso di preparazione al concorso, organizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera a).
3. I vincitori dei concorsi devono, inoltre, frequentare un apposito corso di formazione di base o di qualificazione professionale, anche a carattere residenziale, organizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere a) e b).
4. Coloro che hanno prestato servizio nelle Forze di polizia dello Stato, in possesso dei titoli richiesti nel bando, accedono direttamente ai concorsi pubblici di cui al primo periodo del comma 1. I vincitori del concorso, prima di accedere al ruolo, sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento da svolgersi a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c).
5. Al fine di promuovere l'accesso omogeneo e qualificato ai ruoli di polizia locale su tutto il territorio, la Regione, con apposito regolamento, stabilisce tempi, criteri e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi e individua i requisiti fisici, psico-attitudinali e i titoli per l'ammissione e la partecipazione.

#### **Art. 20**

*(Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia)*

1. È istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
2. La Scuola provvede, valutati i fabbisogni formativi, all'organizzazione delle seguenti attività:

- a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
  - b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di polizia locale;
  - c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di polizia locale.
3. La partecipazione ai corsi di aggiornamento e' obbligatoria per tutto il personale di polizia locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
4. I corsi di cui al comma 2, lettera c), trattano anche tecniche operative e di guida sicura. Il personale di polizia locale dotato di arma da sparo o di strumenti di autodifesa partecipa a specifiche attivita' di addestramento secondo le disposizioni vigenti.
5. La Regione, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresì la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le varie Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale.
6. La Scuola si avvale, per le attivita' organizzative, del personale e dei mezzi della struttura regionale di cui al comma 1 e, sentita la competente direzione centrale, del Centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna - CeSFAM. Per l'espletamento delle attivita' formative la Scuola puo' ricorrere ad esperti.
7. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attivita' formative e alla definizione delle modalita' del loro espletamento.

**Note:**

- 1 Derogata la disciplina da art. 5, comma 5, L. R. 16/2010

**Art. 21**

*(Area contrattuale della polizia locale)*

1. In forza delle peculiarita' di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, e' riconosciuta una specifica area contrattuale denominata <<Area della polizia locale>> nell'ambito del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.
2. Nell'area contrattuale di cui al comma 1 sono definiti:
- a) la posizione giuridica e la declaratoria delle funzioni per ciascuna categoria di cui all'articolo 15, comma 1;
  - b) l'articolazione in posizioni economiche corrispondenti ai gradi di cui al regolamento regionale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera d), all'interno di ciascuna categoria.

**Art. 22**

*(Comitato tecnico regionale per la polizia locale)*

1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto:
- a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;
  - b) dal comandante del Corpo di polizia locale del Comune capoluogo di Regione, vicepresidente;
  - c) dai comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia;
  - d) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Province;
  - e) da due comandanti dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
  - f) da sei comandanti ripartiti tra quelli dei Corpi di polizia locale dei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e quelli dei Corpi di polizia locale organizzati in forma associata;
  - g) da due responsabili di Servizi di polizia locale.
2. I soggetti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono designati dal Consiglio delle autonomie locali; il Comitato tecnico regionale per la polizia locale e' nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale e resta in carica per la durata della legislatura regionale; svolge le funzioni di segretario un funzionario della competente struttura regionale. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni entro trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore provvede direttamente alla nomina.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale svolge funzioni di:
- a) studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale;
  - b) sviluppo dell'uniformita' operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.
4. La partecipazione alle riunioni e alle attivita' del Comitato da parte dei componenti e' considerata attivita' di servizio.

**Art. 23**

*(Giornata della polizia locale)*

1. E' istituita la giornata della polizia locale in occasione della celebrazione del Santo Patrono San Sebastiano il 20 gennaio.
2. In occasione della giornata si svolgera' una manifestazione regionale. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 22, in relazione alle candidature dei Comuni della Regione, individua la sede e cura l'organizzazione della manifestazione.
3. In occasione della manifestazione sono consegnate benemerenze regionali agli operatori ovvero ai Corpi che nel corso dell'anno precedente si siano particolarmente distinti nell'attivita' di servizio.
4. Le benemerenze consistono nell'encomio solenne e in quello semplice del Presidente della Regione e sono conferite con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.
5. La Regione concede contributi per la realizzazione della manifestazione regionale al Comune individuato secondo le modalita' previste al comma 2.

**Art. 24**

*(Accesso alle banche dati)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali, promuove l'accesso, da parte delle centrali operative della polizia locale e del Corpo forestale regionale, alle banche dati pubbliche e private individuate su proposta del Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

**Art. 25**

*(Regolamenti)*

1. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale di polizia locale, di funzionalita' e di omogeneita' sul territorio regionale, con regolamento, adottato sentito il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente Commissione consiliare, sono, altresì, determinati:
  - a) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
  - b) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento personale;
  - c) le caratteristiche e i modelli delle divise con i relativi elementi identificativi dell'ente di appartenenza e lo stemma della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - d) i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi.
2. La procedura di consultazione prevista al comma 1 si applica anche per i restanti regolamenti previsti dalla presente legge.

**Note:**

- 1 Integrata la disciplina della lettera c ), comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 22/2010
- 2 Integrata la disciplina della lettera d ), comma 1 da art. 10, comma 58, L. R. 22/2010

**CAPO IV**

**Norme transitorie e finali**

**Art. 26**

*(Norme transitorie)*

1. Gli enti locali adeguano i propri atti regolamentari alle disposizioni contenute nella presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.
- 1 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli enti locali si adeguano alle disposizioni dell'articolo 10 entro il 31 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, lettere b) e c), dell'articolo 10.
2. Fermo restando il rispetto delle norme del patto di stabilita' e crescita, la Giunta regionale, con l'approvazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza, di cui all'articolo 4, tiene conto, tra i criteri di finanziamento, dell'adeguamento alle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 e' nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 25, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla [legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60](#) (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nella Regione Friuli - Venezia Giulia) e dal decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2003, n. 0197/Pres. (Legge regionale 13/2002, articolo 3, comma 15. Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei

distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia).

**5.** In sede di contrattazione collettiva sono definite le modalita' atte a differenziare la posizione del personale di polizia locale gia' inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1 agosto 2002, rispetto al restante personale inquadrato nella medesima qualifica acquisita per effetto del medesimo contratto senza preventivo espletamento di procedure concorsuali.

**6.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, puo' essere consentito l'affidamento dell'incarico di comandante del Corpo di polizia locale anche a coloro che per almeno cinque anni abbiano prestato servizio nei ruoli dei funzionari della Polizia di Stato, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in possesso dei restanti requisiti richiesti dai bandi.

**7.** Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19, comma 5, trovano applicazione le norme contrattuali, nonche' i regolamenti che disciplinano l'accesso all'impiego nei singoli enti.

**8.** In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 7, i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo pieno entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

**9.** Gli incarichi di comandante del Corpo e responsabile del Servizio di polizia locale organizzati in forma associata, gia' conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere mantenuti, se non conformi all'articolo 14, comma 4, per un periodo massimo di due anni, fatto salvo l'eventuale rinnovo a favore dello stesso titolare.

**Note:**

- 1 Sostituito il comma 9 da art. 4, comma 1 lettera d ), L. R. 17/2010
- 2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 10, comma 57 lettera a ), L. R. 22/2010
- 3 Sostituito il comma 2 da art. 10, comma 57 lettera b ), L. R. 22/2010

**Art. 27**

*(Clausola valutativa)*

**1.** Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenti tra i vari aspetti:

- a)** le attivita' di analisi e valutazione e i progetti realizzati dall'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3;
- b)** lo stato di avanzamento degli interventi attivati dal Programma regionale di finanziamento previsto all'articolo 4, dedicando particolare attenzione agli esiti conseguiti da progetti e patti locali per la sicurezza;
- c)** le caratteristiche costitutive delle associazioni di volontariato per la sicurezza previste all'articolo 5; la durata e i contenuti dei percorsi formativi cui sono sottoposti i componenti di tali associazioni; la distribuzione e le modalita' d'impiego dei volontari sul territorio regionale e gli effetti prodotti sul numero dei reati commessi e sulla sicurezza percepita dai cittadini;
- d)** il funzionamento dell'Unita' di coordinamento organizzativo della polizia locale, di cui all'articolo 12, con particolare riguardo all'efficacia e alla velocita' di azione dell'Unita' nel far fronte alle situazioni di emergenza e alle richieste dei singoli enti locali;
- e)** l'organizzazione e le dotazioni dei Corpi di polizia istituiti dagli enti locali, verificando il rispetto degli standard minimi previsti in termini di unita' operativa per abitante e la capacita' di coordinare gli interventi di controllo del territorio.

**2.** La relazione prevista al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e diffusi attraverso i siti web della Regione.

**3.** In sede di prima applicazione la relazione di cui al comma 1 e' presentata entro il 31 dicembre 2010.

**Art. 28**

*(Norme finanziarie)*

**1.** Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 3, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, la cui denominazione e' modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese correnti>>, e del capitolo 1707 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per collaborazioni con soggetti aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza>>.

**2.** Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 11, e' autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

**3.** Per le finalita' previste dall'articolo 4, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1709 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte corrente>>.

**4.** Per le finalita' previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unita' di bilancio 9.1.2.1156, la cui denominazione e' modificata in <<Polizia Locale e politiche di sicurezza - Spese d'investimento>>, e' inserito, per memoria, il capitolo 1712 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dalla Regione - parte capitale>>.

**5.** Per le finalita' previste dagli articoli 4 e 14, e' autorizzata la spesa di 3.515.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1710 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte corrente>>.

**6.** Per le finalita' previste dall'articolo 4, nell'ambito dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e' inserito, per memoria, il capitolo 1728 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati da altri soggetti pubblici - parte corrente>>.

**7.** Per le finalita' previste dagli articoli 4 e 14, nell'ambito dell'unita' di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, e' inserito, per memoria, il capitolo 1717 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli Enti locali - parte capitale>>.

**8.** Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 6, con riferimento alla fornitura, da parte degli enti locali, ai volontari per la sicurezza, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1 e del capitolo 1711 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Trasferimenti ai Comuni per spese relative alla fornitura, ai volontari per la sicurezza, nell'espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa>>.

**9.** Per le finalita' previste dall'articolo 7, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1726 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Contributi per la sicurezza di attivita' produttive, commerciali e turistiche>>.

**10.** Per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 4, nell'ambito dell'unita' di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, e' inserito, per memoria, il capitolo 1713 con la denominazione <<Spese per la realizzazione di un raccordo telematico tra i comandi di polizia locale e gli stessi con la Regione, per il tramite della Protezione civile, al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio>>.

**11.** Per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 5, nell'ambito dell'unita' di bilancio 9.1.2.1156, come modificata nella denominazione dal comma 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, e' inserito, per memoria, il capitolo 1714 con la denominazione <<Spese per l'istituzione di un numero telefonico unico di pronto coinvolgimento in caso di necessita'>>.

**12.** Per le finalita' previste dall'articolo 12, comma 5, nell'ambito dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, e' inserito, per memoria, il capitolo 1708 con la denominazione <<Fondo regionale per la compensazione dei maggiori oneri sostenuti dagli enti ai quali appartiene il personale impiegato nell'Unita' di coordinamento organizzativo>>.

**13.** Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unita' di bilancio 3.2.131 e nel capitolo 533 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Recuperi e rimborsi del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina>>.

**14.** Per le finalita' previste dagli articoli 5, comma 5, per quanto attiene all'attivita' di formazione, 19, comma 1, e 20, e' autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unita' di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, e del capitolo 1715 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Spese per la formazione e l'aggiornamento della Polizia locale>>.

**15.** Per le finalità previste dall'articolo 23, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1727 con la denominazione <<Contributi agli enti locali per iniziative giornata della polizia locale>>.

**16.** Per le finalità previste dall'articolo 24, nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1156, come modificata nella denominazione dal comma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è inserito, per memoria, il capitolo 1716 con la denominazione <<Spese per la connessione a banche dati>>.

**17.** All'onere complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 14, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 - capitolo 9700 - partita 56 <<Riforma dell'ordinamento della polizia locale e disposizioni in materia di politiche della sicurezza e emergenza sociale>> della tabella J riferita all'[articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17](#) (Legge finanziaria 2009).

**Note:**

1 Sostituite parole al comma 8 da art. 12, comma 39, L. R. 12/2009

**Art. 29**  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) la [legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62](#) (Norme in materia di polizia locale);
- b) la [legge regionale 60/1991](#);
- c) l'[articolo 175 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5](#) (Legge finanziaria 1994);
- d) l'[articolo 30 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16](#) (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
- e) l'articolo 1, commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, della [legge regionale 3 luglio 2000, n. 13](#) (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
- f) l'[articolo 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13](#) (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2002);
- g) l'[articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17](#) (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
- h) l'articolo 6, comma 5, lettere a) e b), della [legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2](#) (Legge finanziaria 2006).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino ad esaurimento degli stessi.

## **Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza**



***Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza  
per l'anno 2009***



**DGR 9 luglio 2009, n.1631 (LR 9/2009, art 4, comma 1. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009. Approvazione definitiva)**

**VISTO** l'articolo 4 comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) f) della suddetta legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con tale programma vengono definiti, oltre alle situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza, anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, gli interventi relativi ad accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana, gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province ed altri soggetti pubblici in materia di sicurezza, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi;

**CONSIDERATO** che per l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, deve essere sentito il Consiglio delle autonomie locali ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 1345 di data 11 giugno 2009, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009;

**VISTO** il parere favorevole sul medesimo Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 giugno 2009, con la modifica proposta dal Sindaco del Comune di Attimis che rilevava la mancanza, tra i criteri di riparto dei contributi di cui al punto n. 5, lettera c) della deliberazione giuntalesca, di una qualche premialità delle forme associative che vedono coinvolti Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

**CONSIDERATO** che la modifica richiesta dal Consiglio delle autonomie locali contribuisce a rendere il Programma più completo nel suo intento di incentivare anche le gestioni associate dei servizi di polizia locale che vedono coinvolti Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, tenuto conto della presenza e rilevanza dei suddetti enti associati sul territorio regionale;

**RITENUTO**, pertanto, in accoglimento del suddetto rilievo, di integrare il punto 5, lettera c) della suddetta deliberazione giuntalesca, aggiungendo in calce ai criteri già previsti il seguente ulteriore criterio di assegnazione di punteggio:

"Comuni associati con popolazione complessiva fino a 5.000, punti 4"

**PRESO ATTO CHE** la V Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta del 30 giugno 2009, ha espresso parere favorevole sul medesimo Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009, condizionato all'accoglimento delle seguenti modifiche concernenti il punto 5.1, lettera a. della suddetta deliberazione:

- l'attribuzione del punteggio (da un massimo a un minimo) per tipologia di intervento a condizione che l'intervento costituisca almeno una percentuale (dal 61 % al 20 %) del contributo richiesto, non va prevista anche per l'armamento visto che qualche Comune potrebbe chiedere l'armamento per poche unità che costituiscono il Corpo (es. Cividale 10 unità per 15.000 euro) raggiungendo così una percentuale pur sempre bassa (10 %) in rapporto all'ammontare complessivo dei contributi richiedibili (es. 150.000); quindi potrebbe essere inserita una disposizione del tipo "Per l'intervento di cui al punto 2, lettera c), è attribuito il relativo punteggio

massimo a prescindere dell'ammontare del contributo richiesto.”;

- analogamente sarebbe da considerare l'ipotesi di abbassare la percentuale da destinare ad ogni intervento per l'attribuzione del punteggio massimo:

**CONSIDERATO** che le modifiche proposte dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale appaiono funzionali alle esigenze degli enti locali e atte a incentivare lo sviluppo degli interventi attuabili dagli enti stessi sul piano della sicurezza urbana;

**RITENUTO**, quindi, di accogliere le istanze presentate dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale prevedendo al punto 5.1. lettera a) del Programma regionale di finanziamento materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 le seguenti modifiche:

“Il punteggio relativo alla singola tipologia di intervento viene attribuito:

-per intero qualora il costo preventivato per l'intervento medesimo sia superiore al 25% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.

-per metà qualora il costo preventivato per l'intervento medesimo sia compreso tra il 10% e il 25% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.

Nessun punteggio sarà attribuito qualora il costo preventivato per la singola tipologia di intervento sia inferiore al 10% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.

Per l'intervento di cui al punto 2, lettera c) è attribuito il relativo punteggio massimo a prescindere dall'ammontare del contributo richiesto.”

**RITENUTO**, pertanto, di deliberare l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 con le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale;

su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;

la Giunta regionale all'unanimità

### **DELIBERA**

**1.** di approvare, in via definitiva, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009, come modificato a seguito delle richieste formulate dal Consiglio delle Autonomie locali e dalla V Commissione permanente del Consiglio regionale (allegato A) con il relativo modulo per le domande di finanziamento (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2.** La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

# **PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA**

**ANNO 2009**

## **ANALISI DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA RILEVATE SUL TERRITORIO REGIONALE.**

**(articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9)**

La rilevazione delle criticità esistenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nel campo della sicurezza deve necessariamente essere svolta attraverso l'analisi complessiva di molteplici elementi che caratterizzano il territorio medesimo e che concorrono sinergicamente alla rappresentazione della situazione in tale settore.

Elemento fondamentale per una corretta rappresentazione delle condizioni che caratterizzano il territorio sotto il profilo dello sviluppo della legalità, della qualità della vita e dello svolgimento dell'ordinata e civile convivenza, è senz'altro la rappresentazione dell'andamento della criminalità in Regione estrapolata dall'analisi di dati statistici riguardanti molteplici aspetti ad essa legati.

Del resto, la presenza di attività criminali costituisce senza dubbio l'elemento che maggiormente incide, in senso negativo, sulla percezione di sicurezza da parte del cittadino e che richiede interventi mirati al fine di favorire lo sviluppo di condizioni di maggiore vivibilità del territorio, sia sotto il profilo della sicurezza reale che di quella percepita.

Dall'analisi dei compendi statistici analizzati<sup>1</sup>, è emerso come negli ultimi anni vi sia stato un generale aumento della delittuosità su tutto il territorio nazionale.

I dati raccolti comprendono numerose tipologie di reato (criminalità organizzata, reati contro la persona, reati contro il patrimonio, delitti connessi all'uso di stupefacenti...), anche se, nell'ambito dei delitti considerati, merita particolare riguardo il dato concernente i reati contro il patrimonio e, in particolare, i furti e le rapine, che appare significativo anche nell'ambito del territorio regionale; tali fattispecie delittuose, infatti, hanno segnato negli ultimi anni un indice di

---

<sup>1</sup> Compendio eventi statistici eventi criminosi Ministero dell'Interno anno 2003 e Rapporto sulla criminalità-Ministero dell'Interno- anno 2006, compendio "Giustizia e criminalità nel Friuli Venezia Giulia", anno 2008, elaborato dal Servizio Statistica della Regione FVG sulla base di dati forniti dall'ISTAT e dal Ministero dell'Interno.

incidenza rispetto agli altri delitti che, oltre a non discostarsi in modo significativo dall'andamento nazionale, si assesta attorno alla metà dei reati commessi sul territorio regionale.<sup>2</sup>

Inoltre, l'incidenza dei soli reati di furto appare fortemente aumentata negli ultimi anni, andando a rappresentare l'emergenza criminale più evidente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.<sup>3</sup>

Tra le tipologie di furto più diffuse emergono, in particolare, quelle relative ai furti commessi in appartamento, nei negozi, nonché in locali pubblici e spazi all'aperto, sui mezzi di trasporto e luoghi di transito.

Del resto, la tendenza sopra descritta risulta confermata anche dai recenti fatti di cronaca dai quali emerge un quadro di rilevante criticità in ordine ai furti che risultano perpetrati soprattutto nelle province più sviluppate economicamente. E' in queste ultime, infatti, che più frequentemente, si assiste alla commissione di furti nelle ville e abitazioni private, ma anche nei luoghi ove si svolgono attività imprenditoriali tra cui quelle edili a carico delle quali, negli ultimi tempi, si è registrato un progressivo aumento dei furti di macchinari.

La commissione dei reati sopra descritti, peraltro, nel territorio del Friuli Venezia Giulia appare fortemente agevolata dalla vicinanza ai confini di Stato che rende più difficoltosa la ricerca degli autori dei fatti ed il recupero degli oggetti del reato.

Del resto, la particolare posizione geografica della Regione Friuli Venezia Giulia, fa del suo territorio luogo di transito per eccellenza, sia di merci che di persone, provenienti dall'estero e in particolare dai paesi dell'est Europa.

Non a caso, soprattutto a seguito dell'eliminazione fisica delle frontiere, il territorio del Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni è stato interessato da un forte incremento dei flussi migratori.

Dall'analisi dei dati concernenti gli stranieri residenti sul territorio<sup>4</sup> emerge, infatti, un incremento di presenze in linea con l'andamento crescente della media nazionale<sup>5</sup>. Peraltro, rispetto alla popolazione residente, la percentuale di stranieri presenti sul territorio regionale risulta essere superiore alla media nazionale.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Nell'anno 2006, i reati di furto e rapina commessi sul territorio regionale, rappresentavano più del 50% dei reati commessi in Regione.

<sup>3</sup> I soli reati di furto, che nell'anno 2003 rappresentavano circa il 50% dei reati commessi sul territorio regionale, rappresentano, nel 2006, l'88% dei reati commessi in Regione.

<sup>4</sup> Dati elaborati dal Servizio Statistico regionale aggiornati al 31.12.2007.

<sup>5</sup> Al 31.12.2007 l'incremento dei residenti stranieri sul territorio regionale si è assestata attorno al 15% ed è di poco inferiore alla media nazionale.

<sup>6</sup> Al 31.12.2007 la popolazione straniera residente in Friuli Venezia Giulia è risultata pari al 6,8% del complesso della popolazione residente contro una media nazionale che si assesta, nello stesso periodo, intorno al 5,8%.

L'aumento della popolazione straniera residente in Friuli Venezia Giulia risulta determinata soprattutto dall'arrivo di cittadini rumeni che rappresentano la comunità più numerosa in Regione.

La particolare posizione geografica del territorio della Regione rappresenta, pertanto, un elemento di grossa attrattiva per i flussi immigratori che, oltre a utilizzare il territorio come luogo di accesso e passaggio verso altre zone del paese, considerano il territorio regionale e, in particolare, i centri maggiormente sviluppati economicamente, come luogo idoneo a fissare stabilmente la propria residenza.

Un tanto, si traduce nella necessità di monitorare i flussi e gli stanziamenti che si verificano sul territorio regionale onde consentire l'attuazione di politiche di sviluppo dell'ordinata e civile convivenza nei centri interessati dal fenomeno, ma anche di politiche di contrasto all'immigrazione clandestina e di repressione delle fattispecie delittuose ad essa connesse.

Infatti, proprio la vicinanza del territorio regionale alle zone di confine, favorisce molto lo sviluppo di reati connessi al fenomeno sopra descritto; non a caso le fattispecie delittuose connesse alle violazioni della legge Bossi/Fini, nonché i reati finalizzati all'introduzione o favoreggiamento dell'introduzione clandestina collegati al traffico di esseri umani o allo sfruttamento della prostituzione, risultano commesse prevalentemente nelle zone a ridosso degli "ex confini".

Inoltre, la particolare situazione territoriale della Regione, che agevola il flusso immigratorio anche illegale, incide in maniera significativa sulla possibilità che si sviluppino forme di criminalità, spesso connesse con i reati sopra descritti, come lo spaccio di stupefacenti, il traffico d'armi, e i reati contro il patrimonio, come dimostra l'elevata incidenza dei reati citati commessi da cittadini stranieri sul complesso dei delitti perpetrati sul territorio regionale.<sup>7</sup>

Le criticità rilevate contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della percezione di insicurezza da parte dei cittadini della Regione che si sta diffondendo, non solo nei centri ad alta densità abitativa, ove le problematiche connesse allo sviluppo della microcriminalità appaiono più accentuate, ma anche nei centri minori.

Peraltro, la presenza di episodi criminali e di disordine urbano in un territorio caratterizzato da minor densità di popolazione rispetto ad altre Regioni, e che quindi dovrebbe attendersi condizioni di sicurezza elevate, contribuisce ad ingenerare nel cittadino senso di insicurezza con conseguente necessità di approntare politiche efficaci per contrastare i fenomeni che incidono negativamente sullo sviluppo della pacifica e civile convivenza.

---

<sup>7</sup> Dati reperiti dall'elaborazione delle relazioni sull'amministrazione della giustizia per l'inaugurazione degli anni giudiziari 2006-2009 della Corte d'Appello di Trieste.

Un tanto, passa attraverso il maggior controllo del territorio di cui costituisce elemento fondamentale il coordinamento degli interventi che a livello territoriale mirano a favorire lo sviluppo di sinergie operative tra le Forze dell'ordine e la polizia locale, anche mediante l'implementazione delle dotazioni strumentali più innovative nella lotta alla criminalità.

Fra gli strumenti indispensabili per il raggiungimento di tale finalità deve certamente annoverarsi l'implementazione e qualificazione degli organici della polizia locale che spesso risultano sottodimensionati rispetto alla popolazione e al territorio in cui operano e privi di mezzi adeguati a garantire maggiori condizioni di sicurezza. Tale aspetto appare particolarmente rilevante quanto più si pensi al ruolo attribuito alla polizia locale che rappresenta elemento di raccordo fondamentale tra le istituzioni e la popolazione, vista la particolare attitudine della stessa a configurarsi, più di ogni altra, come polizia di prossimità.

Non a caso, alla luce di un sondaggio recentemente svolto sul territorio,<sup>8</sup> la polizia locale è considerata dai cittadini come un soggetto che dovrebbe maggiormente occuparsi del tema della sicurezza, a dimostrazione dell'evoluzione che il ruolo della polizia locale ha assunto nel tempo e delle aspettative riposte dalla comunità sull'operato della stessa.

A fronte della valutazione positiva espressa dagli intervistati sulle attività svolte dal personale di polizia locale sul proprio territorio, deve tuttavia rilevarsi la diffusa percezione dell'insufficiente presenza di operatori nel Comune di riferimento.

Pertanto, lo sviluppo di azioni volte a rafforzare la presenza ed il ruolo della polizia locale, dotandola di strumenti adeguati a fornire una risposta efficace alle problematiche che incidono negativamente sullo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza e garantendo un adeguato raccordo con le azioni intraprese dalla stessa con quelle poste in essere dalle altre Forze di polizia presenti sul territorio, si configura come uno strumento indispensabile per garantire adeguato soddisfacimento alle aspettative manifestate dai cittadini della Regione sulle problematiche che attengono alla sicurezza.

Del resto, se è pur vero che nell'ultimo anno si è registrata una diminuzione dell'indice di delittuosità nel territorio del Friuli Venezia Giulia,<sup>9</sup> eccetto che per i furti nelle abitazioni<sup>10</sup>, anche grazie al lavoro sinergico degli operatori della sicurezza per garantire migliori condizioni di vivibilità sul territorio, è altrettanto vero che per favorire la prosecuzione di questa tendenza pare indispensabile garantire continuità alle politiche di sicurezza già attuate anche mediante il miglioramento e l'implementazione delle stesse.

---

<sup>8</sup> Sondaggio svolto dalla società Quaeris s.r.l. di Breda di Piave (TV) nell'aprile 2009.

<sup>9</sup> Informazioni rese localmente alla festa della Polizia di Stato (9 maggio 2009).

<sup>10</sup> Informazioni del Comando Regione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia (Messaggero Veneto del 4 giugno 2009).

Lo sviluppo costante di metodologie operative nuove ed efficaci nel contrasto alla criminalità, come anche la partecipazione e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella loro realizzazione, costituiscono infatti presupposti indispensabili per migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza del territorio che si realizza intervenendo soprattutto negli ambiti ove si riscontrano ancora maggiori criticità e mantenendo standard qualitativi elevati in quelli in cui si sono già registrati dei miglioramenti.

## **AMBITI DI INTERVENTO**

Sulla base delle criticità sopra analizzate, sono state delineate le azioni da sviluppare per l'anno 2009. Esse possono essere raggruppate in due aree.

### **I. Prima area - (articolo 4, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9): INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RILIEVO REGIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA E PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ ED ACCORDI CON LO STATO.**

**1. Obiettivo:** realizzare progetti, attuati dalla Regione direttamente o mediante accordi con altri soggetti istituzionali, volti a favorire il coordinamento delle azioni e lo sviluppo sinergico di metodologie operative atte a prevenire fenomeni di criminalità e a promuovere la legalità su tutto il territorio regionale e in ambiti territoriali specifici che presentano peculiari criticità sul piano della sicurezza.

**2. Interventi da realizzare:** al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza sul territorio regionale e favorire lo sviluppo della cultura della legalità, la Regione procederà all'attuazione di progetti mirati che soddisfino una o più delle seguenti finalità:

- a)** garantire il monitoraggio territoriale su organici e mezzi della polizia locale e sull'operatività dei Corpi e Servizi al fine di migliorare il coordinamento delle azioni soprattutto di natura formativa e addestrativa e agevolare l'efficace svolgimento dei servizi sul territorio fornendo ai corpi e servizi di polizia locale anche strumenti operativi comuni che favoriscano la comunicazione e lo scambio di informazioni.
- b)** sviluppare nuove metodologie operative, anche mediante sperimentazione di nuove tecnologie e l'implementazione dei mezzi in dotazione alle Forze di polizia e alla polizia locale,

per contrastare fenomeni di criminalità e per il controllo del territorio nonché per la repressione di fattispecie delittuose legate all'immigrazione clandestina;

- c) favorire lo sviluppo di sinergie operative e la collaborazione tra le Forze dell'ordine e la polizia locale nel contrasto alla criminalità e nella prevenzione dei fenomeni che ne agevolano la diffusione;
- d) assicurare sostegno agli enti locali che presentano particolari criticità sul piano della sicurezza dovute alla presenza sul territorio di centri di identificazione ed espulsione;
- e) favorire il controllo di aree territoriali che presentano peculiari situazioni di criticità sul piano della sicurezza, anche a carattere stagionale;
- f) contribuire agli oneri degli enti locali per acquisto, costruzione, ristrutturazione, messa a norma, manutenzione, provvista di allestimenti e attrezzature, di immobili destinati a caserma dei Carabinieri;
- g) favorire la collaborazione tra diversi organismi istituzionali finalizzata a garantire l'efficace contrasto ad attività delittuose specifiche mediante l'ottimizzazione delle risorse tecnico-scientifiche e la formazione di personale qualificato atto a prestare assistenza alle vittime di reato;
- h) favorire lo sviluppo della cultura della legalità mediante iniziative, rivolte specialmente alla fascia giovanile della popolazione, volte a scoraggiare l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e a prevenire e reprimere fenomeni di bullismo.

**3. Risorse:** lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi per l'anno 2009 fa carico all'U.B. 9.1.1.1156- capitolo 1709- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dalla Regione-parte corrente" ed all'U.B. 9.1.2.1156- capitolo 1712- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dalla Regione-parte capitale".

**4. Modalità di attuazione:** ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale individua i progetti specifici da realizzare tenuto conto dell'interesse strategico e dell'efficacia degli interventi in relazione alle finalità indicate al punto 2, ripartendo le risorse disponibili.

## **II. Seconda area - (articolo 4, comma 1 lettera d) e articolo 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9); INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI LOCALI DI COMUNI E PROVINCE IN MATERIA DI SICUREZZA**

**1 Obiettivi:** sostenere la realizzazione di progetti locali proposti dai comuni singoli o associati per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e dalle province, volti a favorire lo sviluppo di migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento.

**2. Interventi finanziabili:** sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto:

- a) realizzazione di impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti, nonché manutenzione e potenziamento degli impianti già esistenti;
- b) potenziamento strutturale e strumentale delle sale operative di polizia locale e creazione di nuove sale;
- c) acquisto di armamento in dotazione alla polizia locale;
- d) rinnovo ed incremento delle dotazioni tecnico-strumentali, del parco veicoli e natanti, con le relative dotazioni strumentali, ad uso della polizia locale e potenziamento dei collegamenti telefonici, telematici, dei servizi informatici e degli apparati radio connessi allo svolgimento delle funzioni di polizia locale;
- e) interventi a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di autodifesa per le donne;
- f) progetti mirati a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo nelle scuole.

**3. Beneficiari e modalità di presentazione della domanda:** i comuni e le province interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera, mediante il modulo allegato sub B alla presente delibera, apposita domanda contenente l'illustrazione degli interventi che si intendono realizzare, una scheda descrittiva delle criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato con i relativi costi, le modalità e la tempistica di realizzazione, oltre ad ogni altro dato richiesto per l'attribuzione dei punteggi.

I progetti possono essere realizzati anche dai comuni che svolgono funzioni di polizia locale in forma associata; in tal caso la domanda è presentata dal comune capofila o referente che riceverà l'erogazione, e dovrà contenere l'indicazione del numero dei comuni interessati alla realizzazione dei progetti.

Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del punto 2 non possono essere richiesti dai comuni singoli qualora le funzioni di polizia locale siano svolte in forma associata: pertanto, per gli interventi suddetti saranno accolte solo le domande presentate dal comune capofila o referente.

Gli interventi di cui alle lettere a), e) e f) del punto 2, possono essere richiesti dai comuni sia in forma singola che in forma associata; tuttavia non saranno accolte le richieste presentate in forma singola che abbiano ad oggetto gli stessi interventi richiesti in forma associata.

**4. Risorse:** lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi fa carico all'U.B. 9.1.1.1156-capitolo 1710-denominato "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali- parte corrente" ed all'U.B. 9.1.2.1156-capitolo 1717-denominato "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali- parte capitale".

#### **5. Criteri di riparto dei contributi.**

**5.1** I contributi saranno erogati sulla base di apposita graduatoria decrescente mediante attribuzione di punteggi correlati all'applicazione dei seguenti criteri.

**a.** attribuzione di punteggio alle singole tipologie di intervento di cui al punto 2:

Intervento di cui alla lettera a)	punti 12
Intervento di cui alla lettera b)	punti 10
intervento di cui alla lettera c)	punti 8
intervento di cui alla lettera d)	punti 6
intervento di cui alla lettera e)	punti 4
intervento di cui alla lettera f)	punti 2

Il punteggio relativo alla singola tipologia di intervento viene attribuito:

-per intero qualora il costo preventivato per l'intervento medesimo sia superiore al 25% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.

-per metà qualora il costo preventivato per l'intervento medesimo sia compreso tra il 10% e il 25% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.

Nessun punteggio sarà attribuito qualora il costo preventivato per la singola tipologia di intervento sia inferiore al 10% del totale del contributo richiesto per tutti gli interventi.

Per l'intervento di cui al punto 2, lettera c) è attribuito il relativo punteggio massimo a prescindere dall'ammontare del contributo richiesto.

**b.** assegnazione di punteggio differenziato in base all'ente richiedente e alla popolazione residente:

province	punti 14
comuni capoluogo	punti 12
comuni singoli con popolazione oltre 15.000 abitanti	punti 10
comuni singoli con popolazione compresa tra i 10.001 e 15.000 ab.	punti 8
comuni singoli con popolazione compresa tra i 5001 e 10.000 ab	punti 4
comuni singoli con popolazione fino a 5.000 ab.	punti 1

**c.** assegnazione di punteggio, non cumulabile con quello di al punto b., differenziato in base alla popolazione residente nei comuni che svolgono funzioni di polizia locale in forma associata:

comuni associati con popolazione complessiva superiore ai 15.000 ab.	punti 12
comuni associati con popolazione complessiva compresa tra 10.001 e 15.000 ab.	punti 10
comuni associati con popolazione complessiva compresa tra 5.001 e 10.000	punti 6
comuni associati con popolazione complessiva fino a 5.000	punti 4

**d.** assegnazione di punteggio differenziato in base alla percentuale di popolazione residente con cittadinanza straniera rispetto al totale della popolazione residente:

province oltre 7%	punti 20
province da 5% al 7%	punti 18
comuni singoli o associati oltre 10%	punti 15
comuni singoli o associati da 5% a 10%	punti 10
comuni singoli o associati fino al 5%	punti 5

La percentuale riferita ai comuni associati viene calcolata sulla base della somma della popolazione residente nei singoli comuni che svolgono funzioni associate di polizia locale.

**e.** assegnazione di punteggio da calcolarsi in relazione ai movimenti turistici sulla base del numero di presenze annue registrate:

comuni singoli o associati con presenze superiori a 1.000.000	punti 12
comuni singoli o associati con presenze comprese tra 600.000 e 1.000.000	punti 8
comuni singoli o associati con presenze comprese tra 300.000 e 599.999	punti 6
comuni singoli o associati con presenze comprese tra 100.000 e 299.999	punti 4

Il numero di presenze riferite ai comuni associati viene calcolata sulla base della somma delle presenze registrate nei singoli comuni che svolgono funzioni associate di polizia locale.

**f.** assegnazione di punteggio da 0 a 10 punti in relazione alla qualità degli interventi presentati, la cui valutazione avverrà tenendo conto di:

- efficacia dell'intervento in relazione alle criticità evidenziate dall'ente;
- consolidamento di interventi già attuati mediante contribuzione regionale;
- idoneità dell'intervento a produrre effetti duraturi nel contesto sociale di riferimento;
- idoneità dell'intervento allo sviluppo di politiche integrate di sicurezza;
- capacità dell'intervento di integrarsi e correlarsi con altri interventi collegati.

**5.2.** In caso di parità di punteggio le domande verranno soddisfatte prioritariamente secondo il seguente ordine:

- enti beneficiari dei contributi stanziati ai sensi della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, per l'utilizzo dei volontari per la sicurezza;
- enti che abbiano il più elevato rapporto personale polizia locale/popolazione residente;
- enti in cui il personale di polizia locale è dotato di armamento;

In caso di gestione associata delle funzioni di polizia locale, la preferenza opera qualora almeno uno dei comuni facenti parte della forma associata presenti le condizioni di cui sopra, eccetto che per il criterio relativo al rapporto personale polizia locale/popolazione residente ove il rapporto è riferito all'intera forma associativa.

**5.3.** I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine previsto nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse entro i seguenti limiti massimi:

-comuni capoluogo	€ 200.000,00
-province	€ 160.000,00
-comuni associati comprensivi di comuni capoluogo di provincia	€ 260.000,00

-comuni associati con popolazione complessiva superiore ai 15.000 ab.	€ 150.000,00
-comuni associati con popolazione complessiva compresa tra 10.001 e 15.000 ab.	€ 100.000,00
-comuni associati con popolazione complessiva compresa tra 5.001 e 10.000	€ 80.000,00
-comuni associati con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti	€ 50.000,00
-comuni singoli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti	€ 100.000,00
-comuni singoli con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti	€ 80.000,00
-comuni singoli con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti	€ 60.000,00
-comuni singoli con popolazione fino ai 5.000 abitanti	€ 40.000,00
-comuni singoli con presenze turistiche annue superiori a 1.000.000	€ 150.000,00

Il contributo erogato non può comunque superare l'ammontare richiesto.

**5.4.** I contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo di spesa indicato all'atto della presentazione della domanda. Eventuali variazioni o modifiche dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione. Non saranno ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

**5.5** I progetti di installazione degli impianti di videosorveglianza devono tener conto delle specifiche tecniche di cui alla nota nr. 14320/1.6.1. del 22 settembre 2008 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, emanate in funzione degli analoghi interventi finanziati con la legge regionale 14 agosto 2008 nr. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 8 agosto 2007 nr. 21). Nota e specifiche tecniche sono disponibili sul sito internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) (Sistema delle Autonomie Locali/Polizia Locale e Sicurezza/Sicurezza urbana e territoriale).

**6. Modalità di attuazione:** ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale approva la graduatoria ripartendo le risorse disponibili.

**7. Termini e modalità di rendicontazione:** i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle spese, nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, entro il termine del 31 dicembre 2011.

**DGR 22 ottobre 2009, n.2353 (Integrazione al programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con dgr 1631/2009, ai sensi dell'art 4 , comma 1 , della lr 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale). Approvazione definitiva)**

**Visto** l'articolo, 4 comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Visto** l'articolo 12, comma 37, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che ha modificato il medesimo articolo 4, disponendo al comma 1, lettera e bis), che con tale Programma vengono altresì definiti gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 1631 del 9 luglio 2009, con cui è stato approvato, in via definitiva, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009;

**Richiamata**, altresì, la propria deliberazione n. 1966 del 27 agosto 2009 con la quale, al fine di dare piena applicazione al novellato articolo 4, comma 1, lettera e bis), si è proceduto all'approvazione in via preliminare dell'Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009 adottato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009;

**Visto** il parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 14 settembre 2009;

**Preso atto** che la V Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta del 15 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole sulla medesima Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009 adottato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009;

**Ravvisata** la necessità di apportare, in sede di approvazione definitiva, alcune modifiche meramente tecnico-formali al testo approvato in via preliminare, al solo fine di rendere più chiare e funzionali per gli enti richiedenti le procedure di accesso al contributo;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'approvazione definitiva dell'“Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009” (allegato A) con il relativo modulo per la domanda di finanziamento (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

la Giunta regionale all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di approvare, in via definitiva, l'“Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009” (allegato A) con il relativo modulo per la domanda di finanziamento (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2.** La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI  
SICUREZZA ANNO 2009 APPROVATO CON DGR N. 1631 DEL 09.07.2009**

**INTERVENTI DEGLI ENTI RELIGIOSI RICONOSCIUTI DALLO STATO ITALIANO PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER EDIFICI RELIGIOSI, DI CULTO E DI MINISTERO PASTORALE DI PARTICOLARE PREGIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE, SITUATI SUL TERRITORIO REGIONALE (articolo 4, comma 1, lettera e bis) della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, come modificato dall'articolo 12, comma 37, lett. a), della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).**

**1. Obiettivi:** favorire la salvaguardia del patrimonio ecclesiastico attraverso il sostegno a interventi volti ad assicurare condizioni di sicurezza agli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale esposti a furti e ad atti vandalici.

**2. Interventi finanziabili:** sono finanziabili gli interventi posti in essere dagli enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale situati nel territorio regionale.

**3. Spese ammissibili:** sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi di cui al punto 2, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e fino al termine fissato per la presentazione della rendicontazione.

**4. Beneficiari e modalità di presentazione della domanda**

**4.1.** I contributi sono destinati, per gli interventi di cui al precedente punto 2., agli enti ecclesiastici cattolici (Diocesi, Parrocchie, Santuari ecc.) e agli enti delle altre confessioni religiose, civilmente riconosciuti dallo Stato italiano.

**4.2.** La domanda di contributo è presentata dai legali rappresentanti degli enti succitati mediante il modulo allegato sub. B) alla presente delibera. Le domande di contributo sono trasmesse entro 30 giorni dall'approvazione della presente delibera alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza – Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, nella sede di via Sabbadini n. 31 – 33100 Udine, mediante fax al n. 0432 555475 ovvero mediante raccomandata. Nel caso di invio della domanda a mezzo del servizio postale il richiedente è tenuto a darne comunicazione a mezzo fax.

**5. Risorse:** lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi fa carico all'U.B. 9.1.2.1156-capitolo 1732 – denominato “Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – contributi per la sicurezza degli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato”.

## **6. Modalità e criteri di riparto dei contributi**

**6.1.** I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

**6.2.** Ai fini della determinazione della graduatoria con decreto del Direttore centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza è nominata la Commissione per la valutazione degli interventi, composta dal Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, che la presiede, e da due dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D di cui almeno uno con competenza in materia di beni culturali ovvero in architettura. Il Presidente della Commissione, in occasione delle riunioni, nomina il segretario fra i dipendenti del Servizio, il quale partecipa alla riunione senza diritto di voto.

**6.3.** Per la valutazione degli interventi ogni commissario, compreso il Presidente, assegna a ciascun parametro di valutazione il punteggio indicato nella seguente tabella. Il punteggio assegnato a ciascun parametro di valutazione sarà pari alla media dei punteggi assegnati da ciascun commissario. La Commissione procederà alla valutazione delle domande e all'attribuzione dei punteggi in relazione alle informazioni rese dall'Ente nella domanda medesima, nonché alle altre eventuali informazioni in possesso dell'Amministrazione, anche comparando tra loro le diverse richieste pervenute.

<b>PARAMETRI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGI (max 100 per ciascun beneficiario)</b>
<b>a)</b> Pregio architettonico, artistico e storico dell'edificio oggetto di intervento	Assegnazione di un punteggio <b>da 0 a 25 punti</b> , sulla base degli elementi di pregio individuati e descritti dall'ente richiedente, tenendo conto di: a) periodo di costruzione dell'edificio, caratteristiche architettoniche del complesso e stato di conservazione; b) presenza documentata di elementi architettonici di pregio; c) importanza religiosa del sito in relazione a tradizionali manifestazioni di religiosità popolare; d) provvedimenti di valutazione di interesse culturale (es. edifici catalogati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici).
<b>b)</b> Consistenza storico-artistica del patrimonio contenuto nell'edificio oggetto	Assegnazione di un punteggio <b>da 0 a 25 punti</b> , sulla base degli elementi individuati e descritti dall'ente

di intervento	richiedente, tenendo conto di: e) presenza documentata di elementi significativi di pregio culturale (es. affreschi, mosaici, quadri, stemmi, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici esposti alla pubblica vista); f) presenza di elementi di importanza religiosa in relazione a tradizionali manifestazioni di religiosità popolare (es. reliquie); g) provvedimenti di valutazione di interesse culturale.
<b>c)</b> Rilevanza del flusso di pellegrini e turisti	Assegnazione di un punteggio <b>da 0 a 10 punti</b> , in relazione al numero di presenze turistiche nel comune di riferimento nonché alle seguenti informazioni rese dall'ente richiedente: h) numero di visitatori (qualora disponibile); i) idoneità dell'intervento a favorire l'ampliamento delle fasce orarie di fruizione.
<b>d)</b> Fattori di rischio di furto o di vandalismo cui l'edificio è esposto	Assegnazione di un punteggio <b>da 0 a 20 punti</b> , sulla base delle criticità evidenziate dall'ente, tenendo conto di: j) denunce agli organi di polizia giudiziari di eventi criminosi pregressi; k) lontananza dal più vicino posto di polizia o dal centro urbano.
<b>e)</b> Ordine di priorità per gli interventi su beni di enti religiosi della Chiesa cattolica	Assegnazione di un punteggio <b>da 0 a 20 punti</b> previa acquisizione di parere da parte dei rappresentanti delle Diocesi competenti per territorio.
<b>e bis)</b> Ordine di priorità per gli interventi su beni di enti religiosi appartenenti ad altre confessioni.	Assegnazione di un punteggio <b>da 0 a 20 punti</b> , in proporzione al punteggio parziale derivante dalla valutazione dei parametri di cui alle lettere a), b), c) e d).

**6.4.** Il contributo massimo regionale è determinato in relazione al punteggio attribuito dalla Commissione e nella misura risultanti nella seguente tabella:

Fasce	Punti	Contributo massimo concedibile
fascia A	81-100	50.000,00
Fascia B	61-80	35.000,00
Fascia C	41-60	24.500,00
Fascia D	fino a 40	16.500,00

Il contributo può coprire il costo totale dell'intervento richiesto o solo una parte e comunque non può eccedere gli importi sopra indicati.

**6.5.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale approva la graduatoria di cui al punto 6.1. sulla cui base ripartisce lo stanziamento previsto al precedente punto 5. sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria elencherà le domande:

- a. ammesse e finanziabili con il relativo importo;
- b. ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse;
- c. non ammesse e la relativa motivazione.

**6.6.** L'assegnazione del contributo risultante dall'approvazione della Delibera di Giunta, di cui al precedente punto 6.5., sarà comunicata ai singoli soggetti interessati con nota Raccomandata A/R.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo i beneficiari nel fornire riscontro (esclusivamente mediante fax al n. **0432 555475**) dovranno:

- a. in caso di copertura totale del costo dell'intervento richiesto, accettare il contributo;
- b. in caso di copertura parziale del costo dell'intervento richiesto, indicare una delle seguenti tre opzioni:
  - b.1. accettazione del contributo con contestuale rideterminazione del progetto originario e del relativo costo, allineandolo all'ammontare del contributo concesso (*esclusione di cofinanziamento del progetto*);
  - b.2. accettazione del contributo con contestuale rideterminazione del progetto originario e del relativo costo ed assunzione a proprio carico di parte del costo eccedente il contributo regionale concesso fino a copertura del costo del progetto rideterminato (*cofinanziamento parziale del progetto*);
  - b.3. accettazione del contributo con contestuale assunzione a proprio carico di tutto il costo eccedente il contributo regionale concesso (*cofinanziamento di tutto il progetto*).

Nel caso di rideterminazione del progetto di cui ai punti b.1 e b.2, la riduzione del relativo costo non può eccedere il 30% del costo originario del progetto e non deve comunque comprometterne la funzionalità.

Trascorso il termine di 15 giorni sopra indicato senza che sia fornita la comunicazione di accettazione del contributo secondo quanto previsto dai summenzionati punti a. e b., l'assegnazione del contributo decade senza ulteriore avviso.

**6.7.** Qualora si rendano disponibili risorse derivanti da rinunce relative ai contributi concessi, è disposto lo scorrimento della graduatoria secondo il relativo ordine.

## **7. Erogazione del contributo**

**7.1.** Con decreto del Direttore del servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina è disposta l'erogazione del contributo in via anticipata nella misura del 90% del suo ammontare previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della comunicazione prevista al precedente punto 6.6.. Il saldo è erogato in sede di rendicontazione.

## **8. Termini e modalità di rendicontazione e revoca**

**8.1.** I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle spese, nelle forme previste dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine del 31 dicembre 2010.

**8.2.** Il Direttore del Servizio può concedere la proroga del termine per la presentazione del rendiconto su motivata richiesta del beneficiario purché presentata prima della scadenza del 31 dicembre 2010. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi.

**8.3.** Nei casi di incompleta rendicontazione, di parziale utilizzo dei finanziamenti, o di mancato adempimento delle condizioni previste nella presente delibera da parte del beneficiario, i contributi concessi sono revocati, totalmente o parzialmente con le modalità previste dall'articolo 49 della citata legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **9. Oneri dei beneficiari**

**9.1.** I contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo di spesa indicato all'atto della presentazione della domanda, eventualmente rideterminato ai sensi del precedente punto 6.6. Eventuali variazioni o modifiche successive dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione. Non saranno ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

**9.2.** I progetti di installazione degli impianti di videosorveglianza presso gli edifici oggetto di intervento indicati al punto 2. devono essere realizzati in conformità a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali e nell'osservanza della normativa vigente in materia.

**9.3.** I contributi concessi ai sensi della presente deliberazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per gli stessi interventi.

## **10. Esclusioni**

Sono considerati inammissibili ed escluse dalla valutazione le domande:

a. presentate da soggetti diversi da quelli previsti al precedente punto 4. ;

- b. riguardanti interventi realizzati prima del termine previsto al precedente punto 3.;
- c. presentate con modalità diverse da quelle previste nella presente delibera.

**DGR 30 dicembre 2009, n.2965 (Dgr 2353/2009 "Integrazione al programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con dgr 1631/2009, ai sensi dell'art 4, comma 1, della lr 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)" - delibera di riparto dei fondi a favore degli enti religiosi per interventi in tema di videosorveglianza)**

(euro 522.042,00)

**Visto** l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), in cui si prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Visto** l'articolo 12, comma 37, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), che ha modificato il medesimo articolo 4, disponendo al comma 1, lettera e bis), che con tale Programma vengono altresì definiti gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta regionale n. 2353 del 22 ottobre 2009, con cui è stata approvata in via definitiva la "Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2009 approvato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009", che disciplina criteri e modalità per l'erogazione dei contributi a favore degli enti religiosi per l'installazione di sistemi di sicurezza;

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18, concernente "Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009" ed in particolare l'unità di bilancio 9.1.2.1156 "Polizia locale e politiche di sicurezza - spese d'investimento" capitolo 1732 relativo ai "contributi agli enti religiosi riconosciuti dallo stato italiano per interventi in materia di sicurezza negli edifici di culto di particolare pregio articolo 12, comma 37, l.r. 12/2009" che riporta uno stanziamento di euro 522.042,00 (cinquecentoventiduequarantadue);

**Visto** il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

**Atteso** che l'articolo 14 bis) del regolamento di organizzazione sopra citato, in particolare il comma 4, prevede che la prenotazione delle risorse di cui all'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il programma operativo di gestione non la attribuisca a un diverso centro di responsabilità amministrativa, ovvero alla Giunta regionale;

**Atteso** inoltre che il comma 4 bis) del medesimo articolo dispone che qualora il programma operativo di gestione attribuisca alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative a procedimenti contributivi spetta alla medesima anche l'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili;

**Visto** il Programma operativo di gestione 2009 adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, con il quale, tra l'altro, è stata assegnata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina - la gestione del capitolo 1732, riservando alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse;

**Atteso** che alla data del 21 novembre 2009 termine ultimo per la presentazione delle domande come previsto al punto 4.2, del medesimo allegato A alla DGR 2353/09, sono state avanzate n. 47 istanze con richieste di intervento per n. 63 edifici;

**Ritenuto**, in applicazione di quanto previsto al punto 6 "modalità e criteri e di riparto dei contributi" della summenzionata DGR 2353/09 nonché in esito alla valutazione della commissione per la valutazione degli interventi - nominata con decreto n. 744 del 23 novembre 2009 dal Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, di approvare:

- la graduatoria generale delle domande accoglibili con l'indicazione della spesa ammissibile a contributo e il conseguente riparto delle risorse disponibili a favore degli enti ecclesiastici cattolici e degli enti delle altre confessioni religiose civilmente riconosciuti dallo Stato italiano per gli importi a fianco di ciascuno indicati evidenziando altresì le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie - Allegato "A";

- l'elenco delle domande la cui istruttoria ha avuto esito negativo, per la motivazione a fianco di ciascuna indicata in sintesi come riportato nell' Allegato "B";

**Vista** la legge regionale n. 21/2007;

**Viste** le leggi regionali n. 17 e n. 18 del 30 dicembre 2008;

**Visto** lo Statuto regionale di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, delegato alle relazioni internazionali e comunitarie.

**La Giunta regionale all'unanimità**

### **Delibera**

**Articolo 1.** E' approvata la graduatoria e il piano di riparto delle risorse di cui all'Allegato "A" alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, a favore degli enti ecclesiastici cattolici e degli enti delle altre confessioni religiose civilmente riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale previsti dall'articolo 4, comma 1 lettera e bis), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale);

**Articolo 2.** È approvato l'elenco delle domande non ammesse per la motivazione a fianco di ciascuna indicata nel prospetto Allegato B alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

**Articolo 3.** E' prenotato l'importo di Euro 522.042,00 (cinquecentoventiduemilaquarantadue) sull'unità di bilancio dello Stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009, con riferimento al capitolo 1732 assegnato dal programma operativo di gestione 2009 al Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina.



Denominazione	Punteggio Totale	Importo richiesto	Spesa ammissibile	Misura contribuito	Concesso	NonConcesso
1 Parrocchia Santa Maria Assunta - Gemona del Friuli	77,33	€ 48.536,00	€ 48.536,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
2 Parrocchia Abbazia Benedettina di S. Maria in Sylvis - Sesto al Reghena	75,67	€ 49.625,00	€ 49.625,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
3 Chiesa Cattedrale di San Giusto Martire - Ente di culto - Trieste	75,67	€ 46.780,00	€ 46.780,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
4 Parrocchia Santa Maria Assunta - Cattedrale - Udine	75,33	€ 25.532,00	€ 25.532,00	€ 25.532,00	€ 25.532,00	€ 0,00
5 Parrocchia ss. Giovanni e Paolo - Muggia	73,67	€ 49.728,00	€ 49.728,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
6 Parrocchia di S. Andrea Apostolo - Venzone	73,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 10.150,00	€ 0,00
7 Basilica delle Grazie Udine (Servi di Maria)	70,33	€ 59.880,00	€ 59.880,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
8 Parrocchia Santa Maria Assunta - Chiesa della Purità - Udine	69,00	€ 11.814,00	€ 11.814,00	€ 11.814,00	€ 11.814,00	€ 0,00
9 Parrocchia di S. Pietro Apostolo - Zuglio	68,00	€ 37.710,00	€ 37.710,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
10 Parrocchia S. Maria Nascente - Artegnà	62,67	€ 17.320,38	€ 17.320,38	€ 17.320,38	€ 17.320,38	€ 0,00
11 Il Tempio di San Spiridione - Comunità Serbo Ortodossa - Trieste	61,67	€ 58.730,00	€ 58.730,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00
12 Parrocchia San Nicolò Vescovo - Duomo di San Nicolò - Sacile	61,33	€ 14.563,30	€ 14.563,30	€ 14.563,30	€ 14.563,30	€ 0,00
13 Tempio Nazionale a Maria Madre e Regina Trieste	61,00	€ 50.164,65	€ 50.164,65	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00



Denominazione	Punteggio Totale	Importo richiesto	Spesa ammissibile	Misura contribuito	Concesso	NonConcesso
14 Parrocchia di S. Stefano Protomartire - Chiesa S. Nicolò degli Alzeri - Arta Terme	61,00	€ 30.180,00	€ 30.180,00	€ 30.180,00	€ 30.180,00	€ 0,00
15 Parrocchia S. Osvaldo - Sauris	58,67	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 0,00
16 Parrocchia B.V.M. Assunta - Monrupino	55,67	€ 6.040,00	€ 6.040,00	€ 6.040,00	€ 6.040,00	€ 0,00
17 Parrocchia Santa Maria Maggiore - Cordenons	55,67	€ 13.199,00	€ 13.199,00	€ 13.199,00	€ 13.199,00	€ 0,00
18 Parrocchia del SS. Redentore - Udine	54,00	€ 11.080,00	€ 11.080,00	€ 11.080,00	€ 11.080,00	€ 0,00
19 Parrocchia di San Daniele Profeta - Chiesa di San Daniele - Paluzza	53,67	€ 9.916,00	€ 9.916,00	€ 9.916,00	€ 9.916,00	€ 0,00
20 Parrocchia di S. Andrea Apostolo - Chiesa di S. Andrea Apostolo - Mossa	52,33	€ 10.811,57	€ 10.811,57	€ 10.811,57	€ 10.811,57	€ 0,00
21 Parrocchia dei SS. Giacomo e Nicola - Chiesa Parrocchiale - Brugnera	51,67	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 10.200,00	€ 0,00
22 Parrocchia S. Giacomo Apostolo - Trieste	51,33	€ 17.290,80	€ 17.290,80	€ 17.290,80	€ 17.290,80	€ 0,00
23 Convento dei Frati Minori Cappuccini - Chiesa di Sant'Apollinare - Trieste	51,00	€ 56.808,00	€ 56.808,00	€ 24.500,00	€ 24.500,00	€ 0,00
24 Parrocchia Beata Vergine del Rosario - Ampezzo	51,00	€ 14.050,00	€ 14.050,00	€ 14.050,00	€ 14.050,00	€ 0,00
25 Parrocchia di S. Michele Arcangelo - Arzene	50,67	€ 12.644,40	€ 4.644,40	€ 4.644,40	€ 4.644,40	€ 0,00
26 Parrocchia dei SS. Andrea e Mattia - Colloredo di M.A.	50,33	€ 18.048,00	€ 18.048,00	€ 18.048,00	€ 3.950,55	€ 14.097,45



Denominazione	Punteggio Totale	Importo richiesto	Spesa ammissibile	Misura contribuito	Concesso	NonConcesso
27 Parrocchia di S. Stefano Protomartire - Chiesa S. Spirito di Chiusini - Arta Terme	50,00	€ 24.980,00	€ 24.980,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00
28 Parrocchia di San Ulderico - Villanova di Pordenone	49,33	€ 6.170,00	€ 6.170,00	€ 6.170,00	€ 0,00	€ 6.170,00
29 Parrocchia San Nicolò Vescovo - Chiesa della Pietà - Sacile	48,67	€ 3.135,40	€ 3.135,40	€ 3.135,40	€ 0,00	€ 3.135,40
30 Parrocchia di S. Quirino - Udine	48,67	€ 11.080,00	€ 11.080,00	€ 11.080,00	€ 0,00	€ 11.080,00
31 Parrocchia di San Daniele Profeta - Chiesa di Santa Maria - Paluzza	48,67	€ 11.644,00	€ 11.644,00	€ 11.644,00	€ 0,00	€ 11.644,00
32 Parrocchia dei SS. Giacomo e Nicola - Chiesa Cimiteriale San Giacomo Ap. - Brugnera	47,67	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00
33 Parrocchia Santa Lucia Vergine e Martire - Muriis di Zoppola	47,33	€ 30.244,00	€ 30.244,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00
34 Parrocchia Beata Vergine del Rosario - Trieste	45,33	€ 17.374,50	€ 17.374,50	€ 17.374,50	€ 0,00	€ 17.374,50
35 Parrocchia S. Lorenzo Martire - Trieste	43,00	€ 49.728,00	€ 49.728,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00
36 Chiesa e Convento Frati Cappuccini in Gorizia	42,33	€ 47.329,00	€ 47.329,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00
37 Parrocchia di S. Martino Vescovo - Chiesa Madonna della Neve - Precenicco	42,00	€ 9.120,00	€ 9.120,00	€ 9.120,00	€ 0,00	€ 9.120,00
38 Parrocchia San Nicolò Vescovo - Spilimbergo	42,00	€ 14.298,00	€ 14.298,00	€ 14.298,00	€ 0,00	€ 14.298,00
39 Chiesa Parrocchiale "S. Maria degli Angeli" - Visianale di Pasiano di Pordenone	42,00	€ 17.556,00	€ 17.556,00	€ 17.556,00	€ 0,00	€ 17.556,00



Denominazione	Punteggio Totale	Importo richiesto	Spesa ammissibile	Misura contribuito	Concesso	NonConcesso
40 Parrocchia S. Martino Vescovo - Nespoledo	41,00	€ 12.288,00	€ 12.288,00	€ 12.288,00	€ 0,00	€ 12.288,00
41 Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo - Trieste	39,33	€ 17.374,50	€ 17.374,50	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
42 Parrocchia di S. Andrea Apostolo - Santuario di Santa Maria dei Popoli - Mossa	38,33	€ 21.620,76	€ 21.620,76	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
43 Parrocchia di S. Martino Vescovo - Chiesa di San Martino - Precenicco	35,00	€ 10.920,00	€ 10.920,00	€ 10.920,00	€ 0,00	€ 10.920,00
44 Parrocchia Madonna del Mare - Trieste	35,00	€ 12.429,45	€ 12.429,45	€ 12.429,45	€ 0,00	€ 12.429,45
45 Parrocchia S. Maria Assunta - Manzano	33,00	€ 10.978,00	€ 10.978,00	€ 10.978,00	€ 0,00	€ 10.978,00
46 Parrocchia Santi Andrea e Rita da Cascia - Trieste	31,33	€ 23.893,00	€ 23.893,00	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
47 Parrocchia Beata Vergine Addolorata - Trieste	30,00	€ 17.374,50	€ 17.374,50	€ 16.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00
48 Parrocchia di S. Stefano Protomartire - Chiesa Santo Stefano - Palazzolo	25,00	€ 10.320,00	€ 10.320,00	€ 10.320,00	€ 0,00	€ 10.320,00
49 Parrocchia di S. Vitale Martire - Chiesa di S. Vitale - Muzzana	23,67	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 0,00	€ 9.300,00
50 Parrocchia di S. Stefano Protomartire - Chiesa Cimiteriale S. Maria - Palazzolo	23,67	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 8.280,00	€ 0,00	€ 8.280,00
51 Parrocchia S. Osvaldo Re - Udine	18,33	€ 4.080,00	€ 4.080,00	€ 4.080,00	€ 0,00	€ 4.080,00
		€ 1.108.118,21	€ 1.100.118,21	€ 878.112,80	€ 522.042,00	€ 356.070,80

<b>ELENCO DOMANDE NON AMMESSE</b>		
<b>Ente Richiedente</b>		<b>Motivazione</b>
1	Parrocchia di San Rocco Confessore per la Chiesa Parrocchiale di San Rocco Confessore sita in Udine, Via San Rocco n. 111	richiesta non ammissibile perché riferita ad intervento non finanziabile (punti 2 e 3, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
2	Istituto paritario "Nostra Signora dell'Orto per l'Istituto paritario sito in Udine, Via Maniago n. 27	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito a scuola materna (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
3	Parrocchia di San Martino Vescovo per la Canonica sita in Precenico, Via dei Broili n. 1	richiesta non ammissibile perché priva degli elementi essenziali per la valutazione (punto 6.3, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
4	Parrocchia di San Martino Vescovo per la Scuola Materna di Precenico	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito a scuola materna (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
5	Parrocchia di Santo Stefano Protomartire per la Canonica di Palazzolo dello Stella, Via del Rio n. 3	richiesta non ammissibile perché priva degli elementi essenziali per la valutazione (punto 6.3, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
6	Parrocchia di Santo Stefano Protomartire per la Scuola Materna di Palazzolo dello Stella, Via del Rio n. 3	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito a scuola materna (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
7	Parrocchia di San Vitale Martire per la Canonica di Muzzana del Turgnano, Via Roma n. 2	richiesta non ammissibile perché priva degli elementi essenziali per la valutazione (punto 6.3, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
8	Parrocchia di San Vitale Martire per l'Oratorio di Muzzana del Turgnano, Villa Rubini	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito ad attività varie che non risultano direttamente connesse alla pratica del culto o del ministero pastorale, né strutturalmente collegato alla chiesa in modo da rendere complementare la tutela (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
9	Fondazione Villa Russiz per gli edifici della Fondazione Villa Russiz siti in Capriva del Friuli, Via Russiz n. 4/6	richiesta non ammissibile perché presentata da soggetto che non può essere beneficiario del contributo (punto 4.1, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
10	Parrocchia di San Nicolò Vescovo per Palazzo Ovio-Gobbi sito in Sacile, Piazza Duomo n. 4	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito ad attività varie che non risultano direttamente connesse alla pratica del culto o del ministero pastorale, né strutturalmente collegato alla chiesa in modo da

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE		
Ente Richiedente		Motivazione
		rendere complementare la tutela (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
11	Parrocchia di San Nicolò Vescovo per Palazzo Carli sito in Sacile, Piazza Duomo n. 7	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito ad attività varie che non risultano direttamente connesse alla pratica del culto o del ministero pastorale, né strutturalmente collegato alla chiesa in modo da rendere complementare la tutela (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)
12	Parrocchia di San Vitale Martire per la Canonica della Parrocchia di San Vitale Martire sita in Muzzana del Turgnano, Villa Rubini	richiesta non ammissibile perché riferita ad edificio adibito ad attività varie che non risultano direttamente connesse alla pratica del culto o del ministero pastorale, né strutturalmente collegato alla chiesa in modo da rendere complementare la tutela (punto 2, allegato A, DGR 2353/22.10.2009)



***Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza  
per l'anno 2010***



**DGR 21 luglio 2010, n.1442 (Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010. Approvazione definitiva)**

**Visto** l'articolo 4 comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Evidenziato** che, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) della suddetta legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con tale programma vengono definiti, oltre alle situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza, anche gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, gli interventi relativi a progetti locali di Comuni, Province ed altri soggetti pubblici in materia di sicurezza, nonché le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 1023 di data 28 maggio 2010, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010;

**Visto** il parere favorevole sul medesimo Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010 espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 giugno 2010;

**Preso atto** che la V Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta del 12 luglio 2010, ha espresso parere favorevole sul medesimo Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010:

**Ritenuto**, pertanto, di deliberare l'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010;

su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

la Giunta regionale all'unanimità

#### **Delibera**

- 1.** di approvare, in via definitiva, la proposta di Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010 (allegato A) con il relativo modulo per le domande di finanziamento (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2.** La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA  
ANNO 2010**

**ANALISI DELLE SITUAZIONI DI CRITICITÀ IN MATERIA DI POLITICHE DELLA SICUREZZA, DI  
QUALITÀ DELLA VITA, DI ORDINATA E CIVILE CONVIVENZA, RILEVATE SUL TERRITORIO  
REGIONALE.**

**(articolo 4, comma 1, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9)**

In continuità con il metodo utilizzato per l'analisi delle criticità in materia di sicurezza nell'anno 2009, appare opportuno e necessario considerare i dati disponibili concernenti i fenomeni criminali in Regione anche per l'elaborazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per il 2010.

A tal fine, come per l'anno trascorso, è certamente utile analizzare i dati statistici sui reati più ricorrenti che sicuramente rappresentano elemento che incide in maniera determinante sulla qualità della vita e sullo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza influenzando in modo significativo sulla percezione del senso di insicurezza da parte dei cittadini del territorio regionale.

L'analisi dei fenomeni criminali che interessano il territorio è quindi propedeutica all'adozione di adeguate politiche di contrasto che concorrano a garantire l'ordine pubblico e la diffusione del senso di legalità, condizioni da ritenersi fondamentali anche per lo sviluppo economico del territorio medesimo.

Ciò tuttavia non deve condurre a trascurare anche l'analisi di altri fenomeni che spesso rappresentano la fase propedeutica al verificarsi di eventi criminosi o che sono ad essi connessi e che, proprio per tali motivi, suscitano allarme sociale e necessitano di idonee riflessioni sulle modalità più utili a contrastarne l'ulteriore sviluppo o aggravio.

Per quanto attiene il primo aspetto, i dati che emergono dalle elaborazioni statistiche analizzate<sup>1</sup> evidenziano, nel biennio 2007-2009, una diminuzione della criminalità anche nel

---

<sup>1</sup> L'analisi dell'andamento della criminalità è tratta da:

- un'indagine de "Il sole 24 ore", redatta sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno, pubblicata nell'agosto 2009, per il raffronto tra l'andamento della criminalità negli anni 2007 e 2008;
- un'indagine de "Il sole 24 ore", redatta sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno, pubblicata nel marzo 2010, per il raffronto tra l'andamento della criminalità nei primi semestri degli anni 2008 e 2009;
- dati forniti dalle quattro Prefetture della Regione Friuli Venezia Giulia e derivanti dalle elaborazioni dello SDI del Ministero dell'Interno concernenti il raffronto tra l'andamento della criminalità nei secondi semestri degli anni 2008 e 2009.

territorio della nostra Regione che, in linea con la precedente analisi, registra, in tal senso, un andamento in linea con la tendenza nazionale.

I dati raccolti e concernenti l'andamento della criminalità nel biennio considerato, infatti, indicano una generale flessione nella commissione dei delitti segnando una media decrescente, nelle quattro province della Regione, che sostanzialmente è assimilabile a quella nazionale.<sup>2</sup>

Deve tuttavia segnalarsi che tra i dati raccolti e che comprendono varie tipologie di reato (omicidi, lesioni, violenze sessuali, furti, rapine, reati connessi all'uso di stupefacenti, truffe e frodi informatiche) quello più significativo concerne i reati contro il patrimonio e, in particolare quello dei furti che, anche nel territorio regionale, presenta un andamento in controtendenza rispetto alle altre tipologie di reato.

Se, infatti, in senso assoluto si registra una diminuzione della criminalità, in senso relativo una delle poche fattispecie criminose che risulta in costante aumento, sia a livello nazionale che regionale, è proprio quella dei furti, in particolare quelli compiuti in luoghi privati, ma anche quelli compiuti in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.<sup>3</sup>

Il dato estrapolato dai compendi statistici analizzati risulta peraltro confermato anche dalle informazioni reperite sugli organi di stampa e riferite in particolare all'anno 2009<sup>4</sup> che confermano la tendenza sopra descritta, ma che consentono anche di dare una lettura dei fenomeni delittuosi che interessano il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia sotto altri aspetti non specificamente considerati nelle elaborazioni statistiche.

Ci si riferisce in particolare alle tipologie delle vittime di reato, ma anche a quei nuovi fenomeni emergenti che destano preoccupazione e in alcuni casi allarme sociale in quanto costituiscono spesso la base di partenza per lo sviluppo di fenomenologie comportamentali potenzialmente idonee a favorire la commissione di veri e propri reati.

Sotto il primo aspetto deve senz'altro segnalarsi una significativa incidenza, nel numero totale dei crimini, delle fattispecie che coinvolgono le fasce più deboli della popolazione, quali minori, donne e anziani che spesso risultano le principali vittime dei reati, anche quelli più gravi, quali le molestie e le violenze sessuali.

---

<sup>2</sup> Rispetto al 2007, nell'anno 2008 si è registrato un decremento medio della criminalità, nelle quattro province della Regione, pari al 7,9% rispetto a una media nazionale pari all'8,1%; parimenti confrontando la criminalità dei primi due semestri relativi agli anni 2008-2009, si registra in Regione una flessione media della criminalità nelle quattro province del territorio pari al 7,5% rispetto a una media nazionale, nello stesso periodo considerato, pari a circa il 6%.

<sup>3</sup> I dati statistici analizzati indicano che nel biennio di riferimento 2007-2008, tra le tipologie di furto in aumento figurano specialmente quelli commessi in abitazioni private, con una distribuzione pressoché omogenea tra le quattro province. Tuttavia, risultano in aumento, seppur in maniera diversificata nelle medesime, anche gli scippi, i furti commessi in strada, specie sulle auto in sosta e quelli commessi in esercizi commerciali.

<sup>4</sup> Le informazioni considerate, reperite sugli organi di stampa, riportano i dati relativi all'anno 2009, diffusi dalle Forze di Polizia e oggetto delle relazioni annuali sulla situazione della criminalità e/o dai Tribunali della Regione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Sotto il secondo profilo, deve invece segnalarsi come, nonostante una generale diminuzione dei reati connessi all'uso di stupefacenti, uno dei fenomeni più preoccupanti, sia quello legato al traffico di dette sostanze che vede sempre più coinvolti i giovani, tra cui anche i minori. Il dato che emerge dai fatti di cronaca è infatti l'aumento del numero dei sequestri di sostanza stupefacente che spesso risulta detenuta e usata proprio dalle fasce giovanili.

Preoccupa altresì il fenomeno delle bande giovanili che, oltre ad avvicinarsi allo spaccio di stupefacenti, costituisce elemento di alto rischio per la commissione di reati contro la persona o per il verificarsi di fenomeni di bullismo e vandalismo che possono sfociare in veri e propri reati di danneggiamento che, tra l'altro, hanno un rilievo significativo tra le fattispecie criminose registrate.<sup>5</sup>

Dall'analisi svolta emerge un quadro caratterizzato da due aspetti, da un lato un progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza legato a una diminuzione dei fenomeni criminali, certamente dovuto anche al miglioramento delle sinergie tra gli operatori della sicurezza e all'impiego di strumenti e tecnologie innovative che consentono di prevenire e reprimere in modo sempre più efficace le diverse fattispecie criminose; dall'altro l'insorgere di nuove fenomenologie che, anche quando non si traducono ancora in veri e propri reati suscitano allarme sociale e incidono sulla percezione del senso di sicurezza.

Non a caso, nonostante la riduzione dei fenomeni criminali anche nel territorio regionale, resta comunque elevato il numero dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che avverte un deterioramento delle condizioni di sicurezza e che ritiene che negli ultimi anni vi sia stato un aumento della criminalità.<sup>6</sup>

Ciò sta ad indicare che al fine di migliorare ulteriormente il senso di sicurezza percepito e di favorire il mantenimento del trend positivo registrato negli ultimi anni in ordine alla riduzione della criminalità è necessario proseguire nello sviluppo e nel sostegno a quelle politiche di sicurezza integrate che già nel corso dell'anno precedente sono state incentivate e che hanno suscitato interesse e apprezzamento in termini di utilità da parte dei soggetti coinvolti.

Tuttavia, nel perseguire l'obiettivo citato è necessario ottimizzare le risorse a disposizione, che anche per tale settore hanno subito un ridimensionamento per l'anno in corso a causa del particolare momento economico, al fine di indirizzare le azioni in modo efficace e favorire comunque la continuità con le iniziative già intraprese.

---

<sup>5</sup> I reati di danneggiamento registrati nel secondo semestre dell'anno 2009, ancorché in lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, costituiscono la tipologia di delitto più ricorrente, seconda solo a quella dei furti.

<sup>6</sup> I dati raccolti dall'Osservatorio sul Nordest, curato dalla società Demos & Pi e Demetra, e rilevati da un sondaggio effettuato nel maggio 2009, rivelano che il 47% degli intervistati nella Regione Friuli Venezia Giulia ritiene che negli ultimi 5 anni vi sia stato un aumento di criminalità. I risultati del sondaggio sono stati pubblicati sul Gazzettino il 4 agosto 2009.

Per tali motivi pare opportuno incentivare il potenziamento strutturale della polizia locale e lo sviluppo delle relative gestioni associate rispondenti ai parametri di efficacia ed efficienza dettati dalla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 *“Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locali”*, che consentono l’efficace svolgimento dei servizi e un controllo capillare del territorio mediante un’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione.

Particolare attenzione, sebbene focalizzata a particolari settori, meritano ancora le iniziative volte all’utilizzo di tecnologie e strumentazioni all’avanguardia che permettono di garantire un controllo sistematico, soprattutto a fini preventivi. Vengono così in rilievo i luoghi ove si possono registrare episodi di furto o danneggiamento e che non possono essere costantemente vigilati da personale adibito appositamente a funzioni di controllo, oppure i luoghi in cui la presenza dei giovani è elevata e lo sviluppo di fenomenologie legate a possibili episodi di devianza giovanile, può favorire il verificarsi di eventi connessi alla commissione di determinate fattispecie delittuose quali quelle sopra descritte e connesse alle fasce più giovani della popolazione.

Le azioni descritte paiono, del resto, le più funzionali e le più efficaci, anche in relazione alle risorse disponibili, a garantire continuità alle politiche di sicurezza già intraprese negli anni trascorsi, in particolare nel 2008 e nel 2009, nonché le più idonee a fornire risposte adeguate alle esigenze di sicurezza negli ambiti in cui si riscontrano ancora delle criticità e a mantenere standard qualitativi elevati nei settori in cui le iniziative già realizzate hanno condotto ad un miglioramento della qualità della vita.

## **AMBITI DI INTERVENTO**

Sulla base delle criticità sopra evidenziate e considerato l’ampio interesse manifestato con la presentazione di progetti in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l’anno 2009, approvato con DGR n 1631 del 9 luglio 2009, e integrato con DGR n.2353 del 22 ottobre 2009, la Giunta regionale ha inteso operare, seppur tenendo conto delle limitate risorse finanziarie disponibili nell’anno corrente, in continuità con le linee guida tracciate con il suddetto Programma, sviluppandolo con la previsione di:

- nuovi ambiti di intervento per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza (I area);
- nuovi interventi per il potenziamento strutturale della polizia Locale (II area);

- nuove risorse per progetti di acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, che per insufficienza di fondi erano stati ammessi ma non finanziati (III area).

**I. PRIMA AREA - (articolo 4, comma 1, lettera b), della LR n. 9/2009): interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità.**

**1. Obiettivo:** realizzare progetti, attuati dalla Regione mediante accordi con altri soggetti istituzionali, volti a prevenire fenomeni di degrado e di vandalismo in luoghi specifici che presentano peculiari criticità sul piano della sicurezza.

**1.2. Interventi da realizzare:** al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza sul territorio regionale e favorire lo sviluppo della cultura della legalità, la Regione intende procedere per l'anno 2010 all'attuazione di progetti mirati che soddisfino le seguenti finalità:

- migliorare la sicurezza della popolazione studentesca residente nelle strutture abitative collettive e relative pertinenze gestite da enti pubblici regionali, istituite per favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede;
- tutelare il patrimonio immobiliare che ospita la suddetta utenza, con la prevenzione da atti di degrado e di vandalismo.

**1.3. Risorse:** la realizzazione degli interventi per l'anno 2010 fa carico all'U.B.I. 9.1.2.1156- capitolo 1712- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza- intervento di rilievo regionale- parte capitale".

**1.4. Modalità di attuazione:** ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale individua i progetti specifici da realizzare - tenuto conto dell'interesse strategico e dell'efficacia degli interventi in relazione alle finalità indicate al punto 1.2. - ripartendo le risorse disponibili.

**II. SECONDA AREA - (articolo 4, comma 1 lettera d) e articolo 14 della LR n. 9/2009):  
interventi relativi a progetti locali di comuni e province e altri soggetti pubblici in materia di  
sicurezza**

**1. Obiettivi:** sostenere la realizzazione di progetti locali proposti da enti singoli o associati per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e dalle Province, volti a favorire lo sviluppo di migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento.

**2. Domande per contributi 2009 non pervenute per cause tecniche non imputabili ai  
richiedenti:**

La comprovata disfunzione per alcuni giorni del server-fax regionale può aver determinato la mancata ricezione di alcune domande di contributi relative al programma annuale di finanziamento in materia di sicurezza relativo al 2009. Pertanto l'Amministrazione regionale consente la ripresentazione delle domande originarie, ponendo a carico degli enti stessi l'onere di dimostrare l'avvenuto invio della domanda entro il termine di scadenza del 7 settembre 2009.

Ai fini della dimostrazione dell'invio entro i termini dovrà essere allegata la ricevuta di spedizione del fax che attesti il rispetto della scadenza del 7 settembre 2009.

Si rimanda interamente al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009 approvato con DGR n. 1631 del 9 luglio 2009 per tutto ciò che riguarda gli interventi finanziabili ed i criteri di riparto dei contributi.

Le domande originarie devono pervenire via fax al numero 0432-555475, entro e non oltre il 60° giorno dall'approvazione definitiva della presente delibera. Nel caso di spedizione tramite raccomandata AR fa fede il timbro postale di spedizione.

**2.1. Termini e modalità di rendicontazione:** I soggetti beneficiari dei contributi devono presentare la rendicontazione delle spese, nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, **entro il termine del 31 dicembre 2012.**

**3. Interventi finanziabili 2010:** per il 2010 sono finanziabili i progetti aventi ad oggetto:

- a) realizzazione, messa a norma e adeguamento di locale adibito a **sala operativa** di polizia locale (la realizzazione **di nuove** sale operative è ammessa per le forme collaborative che abbiano un organico di polizia locale inferiore a 8 unità, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10 comma 4 della LR n. 9/2009).
- b) realizzazione, messa a norma, adeguamento ed allestimento di locali adibiti:
- ad **armeria**, presso le sedi dei comandi di polizia locale, dotati di armamento, ovvero in procinto di dotarsi, secondo quanto previsto al punto 3.9 lett. a);
  - **a camere di sicurezza**, presso le sedi dei comandi di polizia locale;
- c) **acquisto di armadi corazzati** per la custodia delle armi in dotazione o da adottare (vds. punto 3.9 lett. a);
- d) realizzazione, messa a norma, adeguamento di **impianti anti intrusione ed antincendio**, installazione di **grate, inferriate, persiane blindate, porte corazzate ed altri dispositivi di difesa passiva** per le sedi dei comandi di polizia locale.

### **3.1. Definizioni:**

Sala operativa: ufficio di comune gestione dell'attività istituzionale da parte degli operatori di polizia locale. Svolge un ruolo di coordinamento, di gestione e di controllo dell'attività di tutto il personale del Corpo o del Servizio di PL e deve:

- essere dotata di collegamenti per consentire una gestione coordinata delle pattuglie sul territorio di riferimento;
- poter ricevere per telefono o per via telematica direttamente le richieste di informazioni e le segnalazioni dei cittadini;
- costituire il terminale di monitoraggio e gestione dei dati dei sistemi di videosorveglianza, qualora installati dagli Enti locali, nel territorio di riferimento.

Armeria : locale adibito a conservare le armi e i relativi munizionamenti in dotazione al personale della Polizia locale che risponde alle caratteristiche costruttive e funzionali stabilite dagli articoli 12 e 13 del Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza."

Armadi corazzati: di cui all'articolo 14 del DM 145/1987.

Camera di sicurezza: locale conforme ad idonei criteri progettuali, destinato alla detenzione o fermo temporanei presso gli uffici della polizia locale, secondo le vigenti norme di legge.

### **3.2. Beneficiari :**

- a) comuni e province singoli;
- b) forme collaborative tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale (di seguito denominate forme collaborative)

### **3.3. Esclusioni :**

- a) Non saranno ammesse domande di contributo, presentate singolarmente da comuni o province, che nello stesso tempo aderiscano a forme collaborative.
- b) Ogni forma collaborativa può richiedere il finanziamento per una sola sala operativa.
- c) Gli enti (singoli o associati) possono beneficiare dei contributi di cui al punto 3 lettera a), solo qualora il medesimo locale (sala operativa) non sia stato oggetto di analogo contributo in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009, oppure di intervento per la realizzazione dell'interconnessione con le sale operative delle forze di polizia dello Stato.
- d) Nel caso di scioglimento delle forme collaborative che abbiano beneficiato nell'anno 2009 di contributi per le sale operative senza realizzare il progetto, l'erogazione del finanziamento in atto per analogo intervento è subordinata all'adozione del decreto di revoca dei contributi da parte dell'Amministrazione regionale ai sensi del Capo II "Sospensione delle erogazioni, revoca e restituzione degli incentivi" della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.

**3.4. Modalità di presentazione della domanda:** i soggetti interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita domanda utilizzando il modulo allegato B alla presente delibera. Le domande devono pervenire via fax entro e non oltre il 60° giorno dall'approvazione definitiva della presente delibera. Nel caso di spedizione tramite raccomandata AR fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda deve contenere l'illustrazione degli interventi che si intendono realizzare

con la descrizione delle criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato con i relativi costi, le modalità e la tempistica di realizzazione, oltre ad ogni altro dato richiesto per l'attribuzione dei punteggi.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato o in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila o referente, che riceverà l'erogazione, e dovrà contenere l'indicazione dei comuni interessati alla realizzazione dei progetti.

### **3.5. Criteri per la concessione dei contributi**

I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della determinazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi in base ai dati in possesso dei richiedenti alla data di presentazione della domanda:

**a)** attribuzione di punteggio per ogni singola tipologia di progetto di cui al punto 3:

Interventi di cui alla lettere a)	Punti 12
interventi di cui alle lettere b) e/o c)	Punti 6
interventi di cui alla lettera d)	Punti 2

**b)** attribuzione di punteggio, non cumulabile, in base all'adeguamento del soggetto proponente alle previsioni normative della LR n. 9/2009:

- costituzione di forme collaborative in attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 e dall'articolo 14, comma 5, della LR 9/2009:	punti 10
- enti singoli o forme collaborative che hanno partecipato o richiesto di aderire ai corsi di formazione realizzati in attuazione del Programma formativo 2009, approvato con DGR n.2415 del 29 ottobre 2009, per il personale della polizia locale:	punti 8
- enti singoli o forme collaborative che hanno un Corpo di Polizia locale conforme alle prescrizioni dell'articolo 10, comma 2, della LR 9/2009:	punti 6

**c)** assegnazione di punteggio da 0 a 6 punti in relazione alla qualità dell'intervento presentato tenendo conto di:

- efficacia dell'intervento in relazione alle criticità evidenziate dall'ente;
- idoneità dell'intervento a produrre effetti duraturi nel contesto sociale di riferimento;
- continuità dei progetti 2010 con gli interventi finanziati dalla Regione in materia di sicurezza negli anni 2008 e 2009.

**d)** In caso di parità di punteggio le domande verranno soddisfatte prioritariamente privilegiando nell'ordine indicato i seguenti criteri :

- dotazione di armamento;
- dotazione di strumenti di autotutela;
- minor ammontare di contributi in materia di sicurezza percepiti nell'anno 2009. In caso di forma collaborativa l'ammontare è determinato in proporzione al numero dei residenti.

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni. I beneficiari sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine inderogabile di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di archiviazione della domanda.

I contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda.

Successivamente all'approvazione della graduatoria sono ammesse, previa autorizzazione del Servizio medesimo, modifiche agli interventi richiesti purché non determinino una diversa attribuzione di punteggio, conseguendo in tal caso la revoca totale dei contributi erogati

**3.6. Modalità di attuazione e misura del contributo:** ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale approva la graduatoria ripartendo le risorse.

I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui al punto 3.5, fino ad esaurimento delle risorse. I contributi concessi non possono superare i limiti massimi sotto riportati determinati in base al numero di unità operative appartenenti alla polizia locale, al momento della presentazione della domanda.

	Intervento di cui alla lett. a)	Totale interventi di cui alle lett. b) e c)	Intervento di cui alla lett. d)
da n. 3 a n. 7 operatori	€ 15.000,00*	€ 6.000,00	€ 6.000,00
da n. 8 a n. 15 operatori	€ 25.000,00	€ 8.000,00	€ 12.000,00
oltre i n. 15 operatori	€ 30.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00

\* la realizzazione **di nuove** sale operative è ammessa per le forme collaborative che abbiano un organico di polizia locale inferiore a 8 unità, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 10, comma 4, della LR n. 9/2009.

La determinazione delle unità operative deve farsi con riferimento alle figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro a tempo parziale sono considerati in relazione all'orario di servizio effettivamente svolto (es. 2 operatori con contratto di lavoro a tempo parziale di 18 ore settimanali ciascuno, costituiscono 1 unità operativa).

Il contributo erogato non può comunque superare l'ammontare richiesto. Nel caso di domanda ammessa a contributo di importo superiore ai limiti sopra indicati, l'eventuale spesa eccedente rimane a carico dell'ente richiedente beneficiario.

**3.7. Spese ammissibili:** ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento i progetti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda.

**3.8. Termini e modalità di rendicontazione:** i soggetti beneficiari del contributo devono presentare la rendicontazione delle spese sostenute con il contributo regionale, nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, entro il termine del 31 dicembre 2012.

### **3.9. Revoca dei contributi concessi**

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso con il presente Programma regionale nel caso di:

- a) mancata comunicazione entro il 31 dicembre 2010 dell'adozione della delibera dell'ente per la dotazione dell'armamento (limitatamente alla presentazione di istanze per l'intervento di cui al punto 3, lettera b), primo alinea e lettera c);
- b) scioglimento delle forme collaborative e/o recesso del capofila che si verifichi prima della completa realizzazione e rendicontazione del progetto finanziato con il contributo erogato;
- c) recesso di enti dalle forme collaborative. In tal caso l'amministrazione regionale procede alla rideterminazione del contributo concesso e alla revoca della quota di contributo, salvo che il recesso sia determinato da partecipazione ad altra forma collaborativa in attuazione della LR n. 9/2009.
- d) modifiche non autorizzate ai sensi dell'ultimo periodo del punto 3.5.

Nei casi di cui alla lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la domanda di contributi sia stata presentata dalla forma collaborativa, e alla lettera c), per la determinazione della quota si provvede, con riferimento al momento della presentazione della domanda di contributo, proporzionalmente al numero:

- di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente che recede, o che non ha adottato la delibera;
- della popolazione residente nel territorio dell'ente che recede, o che non ha adottato la delibera, in caso di assenza di operatori di polizia locale;

Si richiama, infine, l'attenzione sulla previsione generale dell' articolo 14, comma 5, lett. a), e comma 6 delle legge 9/2009 che prevede comunque la revoca dei contributi nel caso di scioglimento o di recesso dalla convenzione **prima del termine di sei anni**, per le forme collaborative sorte in attuazione della medesima L.R. 9/2009.

**4. Risorse:** lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi della seconda area fa carico all'U.B.I. 9.1.2.1156 -capitolo 1717- denominato "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali- parte capitale".

Viene data priorità alla copertura finanziaria delle richieste per gli interventi 2009 di cui al punto 2 "domande per contributi 2009 non pervenute per cause tecniche non imputabili ai richiedenti."

**III TERZA AREA** - (articolo 4, comma 1, lett. e bis, della LR n. 9/2009, modificato dall'articolo 12, comma 37, lett. a, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12): **interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale.**

**1. Obiettivo anno 2010:** al fine si procedere nella completa realizzazione dei progetti riguardanti il programma regionale 2009, si intende dar corso, con le risorse disponibili per l'anno 2010, al finanziamento delle richieste ammesse e non soddisfatte, o parzialmente soddisfatte, risultanti dalla graduatoria allegata alla DGR n. 2965 del 30 dicembre 2009 e per gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Si rimanda intermante alla DGR n. 2353 del 22 ottobre 2009 per le modalità di erogazione del contributo, precisando che per l'eventuale anticipo l'ente beneficiario dovrà presentare idonea garanzia patrimoniale ai sensi dell'articolo 40 della LR 7/2000.

**1.1. Termine di rendicontazione** i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle spese, nelle forme previste dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), entro il termine del 31 dicembre 2011.

### **1.2. Risorse**

Lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi fa carico all'U.B. 9.1.2.1156-capitolo 1732 – denominato “Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza – contributi per la sicurezza degli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato”, con le risorse che si renderanno disponibili successivamente all'individuazione da parte della Giunta regionale degli interventi previsti nella II Area del presente Programma.



**DGR 30 settembre 2010, n. 1937 (Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010, approvato con dgr 1442/2010. Approvazione definitiva)**

**Visto** l'articolo, 4 comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che annualmente la Giunta regionale approvi il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

**Considerato** che le risorse disponibili per finanziare il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010, approvato con DGR n 1442 del 21 luglio 2010, hanno consentito di intervenire solo su alcuni fenomeni evidenziati nell'analisi delle situazioni delle criticità in materia di politiche di sicurezza, di qualità della vita e di ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale;

**Vista** la legge regionale del 16 luglio 2010 n. 12 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" che ha stanziato ulteriori risorse sui capitoli 1712 , 1709 e 1710;

**Valutata** l'opportunità di procedere all'integrazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010, approvato con DGR n 1442 del 21 luglio 2010, per rendere possibile la realizzazione di nuovi progetti in tema di prevenzione su ambiti emersi dall'analisi delle situazioni di criticità sopra richiamata e dai dibattiti consiliari in tema di sicurezza (interrogazione a risposta immediata nr. 314/2010 e ordine del giorno n. 12 collegato al ddl n. 116/2010);

**Richiamata** la propria deliberazione n. 1674 di data 25 agosto 2010, con la quale è stata approvata, in via preliminare, l' "Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010";

**Visto** che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 15 settembre 2010, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell'integrazione al Programma citato, con la raccomandazione a condurre ulteriori approfondimenti e a riconsiderare la ponderazione del parametro della dimensione territoriale quale criterio per la concessione dei contributi, al fine di attribuire rilevanza anche alla maggiore o minore presenza delle Forze dell'ordine sul territorio;

**Ritenuto** che la ponderazione del parametro della dimensione territoriale sia adeguata soprattutto in relazione alla presenza di istituti scolastici, che sono i principali destinatari dei progetti di cui al punto II.2 dell'integrazione al Programma e che la presenza delle forze dell'ordine sul territorio non è un dato attualmente disponibile;

**Considerato** opportuno apportare una modifica puramente formale al testo originario, a chiarimento del dubbio emerso nell'osservazione riportata al n. 2) dell' estratto del processo verbale n. 38/2010 relativo al parere del CAL;

**Preso atto** che la V Commissione permanente del Consiglio regionale, nella seduta del 21 settembre 2010, ha espresso parere favorevole all'approvazione dell' integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010";

**Ritenuto**, pertanto, di approvare in via definitiva l'Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010, senza modifiche sostanziali rispetto alla versione preliminare;

su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza

la Giunta regionale all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di approvare, in via definitiva, la proposta di "Integrazione al Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010 approvato con DGR N. 1442 del 21 luglio 2010" (allegato A) con il relativo modulo per le domande di finanziamento (allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2.** La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI  
SICUREZZA ANNO 2010**

**AMBITI DI INTERVENTO**

In seguito alle ulteriori risorse stanziare con la legge regionale n. 12 del 16 luglio 2010 "Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007" si rende possibile dare esecuzione a nuovi progetti che consentano di intervenire su alcuni fenomeni emersi:

- dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di politiche della sicurezza, di qualità della vita, di ordinata e civile convivenza, rilevate sul territorio, di cui al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2010 approvato con DGR n. 1442 del 21 luglio 2010;
- dai dibattiti consiliari in tema di sicurezza (interrogazione a risposta immediata n 314 presentata il 28 aprile 2010 ed ordine del giorno n. 12 collegato al ddl n.116/2010).

In particolare si prevedono nuovi ambiti di intervento per:

- prevenire il consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto dei giovani (I Area);
- favorire il rispetto della legalità nell'attività d'impresa in specifiche realtà (I Area);
- sostenere gli Enti Locali in particolari situazioni territoriali, sotto il profilo della sicurezza (I Area);
- prevenire i fenomeni di violenza giovanile e tutelare le fasce deboli della popolazione maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità valorizzando le sinergie con altri soggetti pubblici o privati ed il ruolo della Polizia Locale (II Area).

**I. PRIMA AREA** - (articolo 4, comma 1, lettera b) c) ed e), della LR n. 9/2009): **interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale, accordi con lo Stato e patti locali in materia di sicurezza e promozione della legalità.**

**1. Obiettivo:** realizzare progetti attuati mediante accordi con lo Stato o attraverso la stipulazione di patti locali, volti a favorire il coordinamento delle azioni e lo sviluppo sinergico di metodologie operative atte a prevenire l'insorgere e la diffusione di determinati fenomeni illeciti che interessano determinate fasce della popolazione e a promuovere la legalità e condizioni di

maggior vivibilità su tutto il territorio regionale e in ambiti territoriali specifici che presentano peculiari criticità sul piano della sicurezza.

**2. Interventi da realizzare:** al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza sul territorio regionale e favorire lo sviluppo della cultura della legalità, la Regione procede all'attuazione di progetti mirati che soddisfino una o più delle seguenti finalità:

- a) favorire lo sviluppo della cultura della legalità, mediante iniziative d'intesa con le Forze di Polizia dello Stato, rivolte specialmente alla fascia giovanile della popolazione, per prevenire il traffico delle sostanze stupefacenti e a scoraggiarne l'uso;
- b) assicurare sostegno agli enti locali che presentano particolari criticità sul piano della sicurezza dovute alla presenza sul territorio di centri di identificazione ed espulsione;
- c) favorire lo sviluppo di sinergie operative con la collaborazione tra le Forze dell'ordine, la polizia locale ed altri Organi dello Stato nel contrasto all'illegalità in particolare in alcune aree imprenditoriali della Regione.

**3. Risorse:** la realizzazione degli interventi per l'anno 2010 fa carico fa carico all'U.B. 9.1.1.1156- capitolo 1709- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza- interventi di rilievo regionale - parte corrente" ed all'U.B. 9.1.2.1156- capitolo 1712- "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi di rilievo regionale - parte capitale".

**4. Modalità di attuazione:** ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale definisce i progetti specifici da realizzare - tenuto conto dell'interesse strategico e dell'efficacia degli interventi in relazione alle finalità indicate al punto 2. - ripartendo le risorse disponibili.

## **II. SECONDA AREA - (articolo 4, comma 1 lettera d) e articolo 14 della LR n. 9/2009): interventi relativi a progetti locali di comuni e province in materia di sicurezza**

**1. Obiettivi:** sostenere la realizzazione di progetti locali proposti da enti singoli o associati - per prevenire i fenomeni di violenza giovanile, tutelare le fasce deboli della popolazione maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità valorizzando le sinergie con altri soggetti pubblici o privati ed il dialogo con le istituzioni tra cui le forze di polizia statale e la polizia locale

**2. Interventi finanziabili:** sono finanziabili i progetti :

- a) per prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo ed educazione alla legalità che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica attraverso progetti di formazione, comunicazione e realizzazione di elaborati (incontri, convegni, opuscoli, visite a sedi delle polizie). I progetti non sono tuttavia finanziabili qualora il richiedente abbia beneficiato di contributi superiori ai € 20.000 per l'analogo intervento di cui alla II Area lettera f)<sup>1</sup> del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009;
- b) a favore delle fasce deboli della popolazione, donne e/o anziani, maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale (incontri, convegni, opuscoli finalizzati ad informare sulle modalità di prevenzione dei rischi, corsi di autodifesa per donne). I progetti non sono tuttavia finanziabili qualora il richiedente abbia beneficiato di contributi superiori ai € 20.000 per l'analogo intervento di cui alla II Area lettera e)<sup>2</sup> del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009;

**3. Beneficiari:**

- a) comuni e province singoli;
- b) forme collaborative tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale (di seguito denominate forme collaborative).

**4. Esclusioni :** progetti di enti locali e forme collaborative che hanno beneficiato di contributi ai sensi della II Area lettere e) ed f) del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009, come esplicitato al precedente punto 2.

**5. Modalità di presentazione della domanda:** i soggetti interessati all'erogazione del finanziamento presentano alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita domanda utilizzando esclusivamente il modulo allegato B alla presente delibera.

**Ciascun soggetto di cui al punto 3 può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di intervento di cui al punto II.2.**

---

<sup>1</sup> f) progetti mirati a prevenire e combattere i fenomeni di bullismo e di vandalismo nelle scuole.

<sup>2</sup> e) interventi a favore delle fasce deboli della popolazione maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale, con particolare riguardo all'organizzazione di corsi di autodifesa per le donne;

Le domande devono pervenire via fax entro e non oltre il 30° giorno dall'approvazione definitiva della presente delibera. Nel caso di spedizione tramite raccomandata AR fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda deve contenere l'illustrazione dei progetti che si intendono realizzare con la descrizione delle criticità su cui si intende intervenire, il fabbisogno rilevato con i costi stimati, le modalità e la tempistica di realizzazione, oltre ad ogni altro dato richiesto per l'attribuzione dei punteggi.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente interessato o in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila o referente, che riceverà l'erogazione, e dovrà contenere l'indicazione dei comuni interessati alla realizzazione dei progetti.

#### **6. Criteri per la concessione dei contributi**

I contributi sono concessi mediante procedura valutativa a graduatoria prevista dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della determinazione della graduatoria si applicano i seguenti punteggi in base ai dati in possesso dei richiedenti alla data di presentazione della domanda

<b>criterio</b>	<b>indicatori</b>	<b>punti</b>	<b>punti cumulabili</b>
	Popolazione residente nell'area di riferimento		max
<b>Dimensione territoriale</b>	da 0 – a 5000; da 5001 – a 15.000; da 15.001 – a 50.000; oltre 50.001.	5 10 15 20	20
<b>Qualità della domanda</b>	Coinvolgimento di altri soggetti:	punti	max
	Per i progetti di cui al punto II.2.a) - istituti scolastici; - forze di polizia statale e locale; - altri soggetti pubblici.	12 10 8	80
	Per i progetti di cui al punto II.2.b) - istituti scolastici; - altri soggetti pubblici/ privati; - volontari per la sicurezza.	10 10 10	
	- Coerenza dell'intervento proposto con le finalità e gli obiettivi indicati nel presente Programma;	20	
Valorizzazione delle forme collaborative ed adeguamento del soggetto proponente alle previsioni normative della LR n. 9/2009	punti	max	

<b>Soggetto richiedente</b>	domanda presentata da:		
	- forme collaborative tra gli enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale;	10	30
	- forme collaborative in attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 e dall'articolo 14, comma 5, della LR 9/2009 ovvero enti singoli o forme collaborative che hanno un Corpo di Polizia locale conforme alle prescrizioni dell'articolo 10, comma 2, della LR 9/2009;	10	
- enti singoli o forme collaborative che hanno partecipato o richiesto di aderire ai corsi di formazione realizzati in attuazione del Programma formativo 2009, approvato con DGR n.2415 del 29 ottobre 2009, per il personale della polizia locale;	10		

In caso di parità di punteggio le domande verranno soddisfatte prioritariamente privilegiando nell'ordine indicato i seguenti criteri :

- maggior numero di soggetti pubblici/privati e/o istituti scolastici coinvolti nell'intervento;
- impiego di volontari per la sicurezza;
- minor ammontare di analoghi contributi erogati nel Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza anno 2009(II Area lettere e) ed f)..

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati la documentazione mancante, ovvero ulteriori informazioni. I beneficiari sono tenuti a far pervenire quanto richiesto entro il termine inderogabile di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di archiviazione della domanda.

I contributi erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione dell'intervento conformemente a quanto indicato all'atto della presentazione della domanda.

Successivamente all'approvazione della graduatoria sono ammesse, previa autorizzazione del Servizio medesimo, modifiche adeguatamente motivate agli interventi richiesti purché non determinino una diversa attribuzione di punteggio. Le modifiche non autorizzate comportano la revoca totale dei contributi erogati.

**7. Modalità di attuazione e misura del contributo:** ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, con successiva deliberazione, la Giunta regionale approva la graduatoria ripartendo le risorse.

I progetti presentati sono finanziati, secondo l'ordine decrescente previsto nella graduatoria di cui al punto 6, fino ad esaurimento delle risorse entro:

- province e comune capoluogo di regione € 12.000,00
- comuni capoluogo di provincia e loro forme collaborative € 9.000,00
- enti singoli o forme collaborative con popolazione complessiva superiore ai 15.001 ab.  
€ 7.000,00
- enti singoli o forme collaborative con popolazione complessiva fino a 15.000 ab. € 5.000,00

Il contributo erogato non può comunque superare l'ammontare richiesto.

Nel caso di domanda ammessa a contributo di importo superiore ai limiti sopra indicati, l'eventuale spesa eccedente rimane a carico dell'ente beneficiario.

E' fatto obbligo di apporre su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia" seguita dalla denominazione del Servizio regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza, di grandezza non inferiore a quella del logo dell'ente beneficiario dei contributi ed inviando un esemplare della documentazione al Servizio regionale medesimo.

**8. Spese ammissibili:** ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, si considerano ammissibili a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda per la realizzazione del progetto.

Non sono ammesse spese per acquisto di prodotti assimilabili a categorie di beni d'investimento o di parte capitale (es. computer, monitor, proiettori).

**9. Termini e modalità di rendicontazione:** i soggetti beneficiari del contributo devono presentare la rendicontazione delle spese sostenute con il contributo regionale, nelle forme previste dall'articolo 42 della L.R. n. 7/2000, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2012.

#### **10. Revoca dei contributi concessi**

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale del contributo concesso con il presente Programma regionale nel caso di:

- a) scioglimento delle forme collaborative e/o recesso del capofila che si verifichi prima della completa realizzazione e rendicontazione del progetto finanziato con il contributo erogato;

- b) recesso di enti dalle forme collaborative. In tal caso l'amministrazione regionale procede alla rideterminazione del contributo concesso e alla revoca della quota di contributo, salvo che il recesso sia determinato da partecipazione ad altra forma collaborativa in attuazione della LR n. 9/2009;
- c) modifiche non autorizzate ai sensi dell'ultimo periodo del punto 6;
- d) mancato adempimento dell'obbligo di cui all'ultimo periodo del punto 7 (revoca parziale fino ad un massimo del 20% del contributo concesso).

Nei casi di cui alla lettera b), per la determinazione della quota si provvede, con riferimento al momento della presentazione della domanda di contributo, proporzionalmente al numero:

- di unità operative appartenenti alla polizia locale dell'ente che recede;
- della popolazione residente nel territorio dell'ente che recede, in caso di assenza di operatori di polizia locale;

### **11. Risorse**

lo stanziamento finanziario per la realizzazione degli interventi fa carico all'U.B. 9.1.1.1156- capitolo 1710-denominato "Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza-interventi realizzati dagli enti locali- parte corrente"



## **Volontari per la sicurezza**



## **Disciplina statale delle associazioni di osservatori volontari**

### **Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)**

GU n. 170 del 24/07/2009 - S.O. n. 128

#### Art. 3

40. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana *ovvero situazioni di disagio sociale*.<sup>1</sup>

41. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 43. Il prefetto provvede, altresì, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il comitato.

42. Tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 41 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da queste ultime sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.

43. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità di tenuta dei relativi elenchi.

44. All'istituzione e alla tenuta dell'elenco di cui al comma 41 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### **Decreto ministro dell'Interno 8 agosto 2009 - Associazioni di osservatori volontari**

#### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato

---

<sup>1</sup> La Corte Costituzionale con sentenza del 21 - 24 giugno 2010, n. 226 (in G.U. 1a s.s. 30/6/2010, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole "ovvero situazioni di disagio sociale".

decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonché dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina delle modalità di tenuta dell'elenco medesimo; Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

#### Art. 1.

Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari

1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cui all'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per la segnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40, 41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalla vigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana, come individuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:

- a) svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
- b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, né di organizzazioni sindacali né essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
- c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
- d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero

di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);

f) individuare gli associati destinati a svolgere attività di segnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5.

3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/o dell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, di coloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonché della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, è indirizzata al Prefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed ha una sede.

4. L'iscrizione è effettuata dal Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2 nonché del possesso da parte degli associati e degli appartenenti agli organi rappresentativi dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatori volontari.

#### Art. 2.

Compiti e modalità di svolgimento delle attività delle associazioni di osservatori volontari

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propri associati individuati per lo svolgimento delle attività di segnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come «osservatori volontari», svolgono attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.

2. L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di mezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predetta attività gli osservatori volontari devono essere in possesso di un valido documento di riconoscimento e, anche se titolari di porto d'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delle attività previste al comma 1, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di colore giallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private.

4. L'attività di segnalazione è effettuata dai soggetti di cui al comma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile, ovvero, se in possesso dell'apposita

abilitazione, apparati radio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o di riferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio di polizia municipale territorialmente competente.

5. Le modalità operative per l'impiego degli osservatori volontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinate con i servizi della polizia municipale del comune interessato in modo che sia garantita un'adeguata ricezione delle segnalazioni.

#### Art. 3.

##### Ordinanze dei sindaci

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione di associazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la quale formalizza la propria volontà di ricorrere alle associazioni di osservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalità di cui all'art. 2.

#### Art. 4.

##### Convenzioni

1. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con le associazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambito territoriale e temporale in cui l'associazione è destinata a svolgere l'attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, nonché a disciplinare il piano d'impiego, la formazione degli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguate forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto. Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato.

2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefetto competente per territorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

#### Art. 5.

##### Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti attestati secondo la vigente normativa:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;

c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;

e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e dal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato il divieto di impiego nelle attività previste dall'art. 2 ed assegna all'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapporto associativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualora l'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, gli osservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aver superato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.

#### Art. 6.

##### Revoca dell'iscrizione

1. L'iscrizione dell'associazione è revocata dal Prefetto quando:

a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4;

b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3;

c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5; comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;

d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, più di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere c), d), ed e);

e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;

f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto.

2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.

#### Art. 7.

##### Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati

1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.

2. L'esito della revisione di cui al comma 1 è comunicata al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia.

3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le attività di cui all'art. 2.

#### Art. 8.

##### Formazione

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari, appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, concernenti l'attività di segnalazione.

2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli osservatori.

3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli osservatori volontari nelle attività di segnalazione.

#### Art. 9.

##### Norme transitorie

1. Le associazioni già costituite, che alla data del presente decreto svolgono attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalità di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attività anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attività comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Roma, 8 agosto 2009

Il Ministro: Maroni

## ***Disciplina regionale per i volontari della sicurezza***



**DPRReg 12 gennaio 2010, n. 03/Pres. (Regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale))**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.

**Regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).**

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

CAPO II  
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2 Requisiti personali e modalità di selezione  
Art. 3 Formazione  
Art. 4 Elenco regionale  
Art. 5 Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività

CAPO III  
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6 Organizzazione operativa  
Art. 7 Piano delle attività  
Art. 8 Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti  
Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio di volontariato  
Art. 10 Dotazioni e abbigliamento  
Art. 11 Copertura assicurativa

CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Entrata in vigore  
Art. 13 Disposizione transitoria

ALLEGATO A - Requisiti soggettivi e capacità operative dei volontari  
ALLEGATO B - Formazione  
ALLEGATO C - Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi  
ALLEGATO D - Modello di domanda per l'accesso al volontariato

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di “volontari per la sicurezza” (nel prosieguo denominati “volontari”), di cui alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), in esecuzione dell’articolo 5, commi 4 e 5.

2. L’impiego del volontariato è subordinato ad una conforme manifestazione di volontà degli Enti locali interessati ed è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009. In particolare, l’attività di volontariato è funzionale a sviluppare:

- a) la presenza e la visibilità dei Comuni nello spazio pubblico urbano;
- b) il collegamento tra i cittadini, la Polizia locale e gli altri servizi locali;
- c) il senso civico della cittadinanza ed un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e pacifica convivenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al volontariato di protezione civile, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 34 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

CAPO II  
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2

*(Requisiti personali e modalità di selezione)*

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all’allegato A.

2. Le domande finalizzate all’accesso al volontariato, redatte secondo il modello che sarà reso pubblico sul sito internet della Regione<sup>(1)</sup>, devono essere presentate nel mese di febbraio e nel mese di agosto di ogni anno, alla Regione, indirizzate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina, nonché, per conoscenza, al Comune di residenza.

3. Le domande devono contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);
- b) l’indicazione, nell’ordine, dei requisiti personali indicati nell’allegato A, di cui i volontari devono essere in possesso al momento della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi;
- c) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso,

- protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;
- d) una dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
- d bis) l'autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2, dell'allegato A, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).<sup>(2)</sup>

4. La Regione, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, provvede alla verifica dei predetti requisiti personali e al conseguente avvio dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.

---

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

(2) Lettera aggiunta da art. 1, c. 2, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

### Art. 3 (Formazione)

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono avviati alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento organizzati dalla Regione e finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di cui all'allegato A. I corsi verranno tenuti, di norma, con cadenza semestrale.

2. I corsi, di cui sarà data ampia pubblicità, verranno organizzati per un minimo di venticinque partecipanti e dislocati sul territorio, anche a livello sub-provinciale, in modo da favorirne la frequenza.

3. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti dall'allegato B.

4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una relazione recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti e il profitto dei frequentatori, la Regione provvede a iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco di cui all'articolo 4.

5. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia locale sono esonerati dalla suddetta attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2 e all'allegato A.

### Art. 4 (Elenco regionale)

1. E' istituito l'elenco regionale per i volontari, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 9/2009, articolato su sezioni comunali.

2. I volontari in possesso dei requisiti personali suddetti che superano i prescritti corsi formativi sono iscritti nell'elenco di cui al primo comma a cura della Regione, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Alla Regione compete altresì la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici dalla struttura regionale competente in materia di Polizia locale, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato ai sensi degli articoli precedenti. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.

4. L'elenco dei volontari è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento da parte dei volontari iscritti dell'attività ad essi attribuita.

5. La Regione può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.

6. La cancellazione dall'elenco è disposta per i motivi di cui all'articolo 5, ovvero per esplicita richiesta del volontario. A tal fine i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia locale della rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato).

#### Art. 5

##### *(Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività)*

1. E' disposta la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a) accertata perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;
- b) violazione o omissione delle disposizioni impartite;
- c) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli articoli 8 e 9;
- d) ogni altro abuso del titolo.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono risultare da specifica contestazione scritta del responsabile di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), è disposta la sospensione dell'attività per il corrispondente periodo di inabilità.

4. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare la cancellazione dal medesimo elenco.

### CAPO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

#### Art. 6 (*Organizzazione operativa*)

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Corpo o dal Servizio di Polizia locale, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di Polizia locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento.

#### Art. 7 (*Piano delle attività*)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'articolo 6, il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale predispose giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.

2. Il piano delle attività rappresenta:

- a) uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;
- b) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari.

3. Il piano di cui al presente articolo deve essere tenuto a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza per almeno un anno.

#### Art. 8 (*Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti*)

1. L'attività dei volontari si configura come un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto

dalle strutture di Polizia locale. La collaborazione dei volontari, nello svolgimento della loro attività, non può in alcun caso assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, nè essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.

2. I volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività:

- a) informazione, educazione e supporto alla Polizia locale per la sicurezza stradale
  - 1) osservazione sull'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;
  - 2) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;
- b) osservazione del territorio e prevenzione relativamente a comportamenti che appaiono palesemente atti a turbare la pacifica convivenza
  - 1) osservazione urbana ed extraurbana, per l'incolumità personale e l'integrità patrimoniale dei cittadini, con particolare attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili, anche sugli autobus di linea, previa intesa con gli enti gestori del servizio;
  - 2) osservazione nei pressi degli edifici scolastici del territorio comunale, nonché durante il trasporto scolastico, allo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni rispetto a possibili fonti di pericolo provenienti da terzi, o a diversi fenomeni di violenza nelle scuole;
  - 3) osservazione durante manifestazioni ed eventi a carattere civile, religioso e ludico sportivo, al fine di favorire il coordinamento e la razionalizzazione delle azioni della Polizia locale concernenti il miglioramento della sicurezza urbana;
- c) tutela del patrimonio pubblico
  - 1) osservazione presso giardini, parchi pubblici, aree destinate a verde pubblico, cimiteri comunali;
  - 2) osservazione sugli edifici esterni comunali, su beni culturali ed artistico-monumentali, nonché all'interno di biblioteche, musei, mostre e gallerie, ovverosia nei luoghi in cui sono conservate parti del patrimonio culturale della comunità;
- d) tutela ambientale
  - 1) osservazione faunistica e ambientale;
- e) ausilio alle attività della Polizia locale
  - 1) collaborazione a progetti per la sicurezza urbana e per la prevenzione e diffusione della cultura della legalità;
  - 2) primo soccorso in ausilio alle autorità e ai servizi competenti in ordine a pubblici o privati infortuni che necessitino di un pronto e tempestivo intervento;

- 3) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'articolo 5, della legge regionale 9/2009 e dal presente regolamento.

#### Art. 9

##### *(Modalità di svolgimento del servizio di volontariato)*

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'articolo 8, il volontario deve sviluppare una adeguata capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale si realizza tramite una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, finalizzata al rafforzamento delle funzioni di prevenzione e controllo svolte dalla Polizia stessa. Spetta alla Polizia locale di riferimento ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.

3. E' vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. E' compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della Polizia locale.

4. Nei casi più gravi e connotati da urgenza, ovvero nei casi in cui la Polizia locale non possa assicurare un servizio di pronto intervento, salvo l'articolo 383 del codice di procedura penale in merito alla facoltà di arresto da parte dei privati, è compito del volontario informare direttamente le sale operative delle Forze di Polizia dello Stato, dandone successiva comunicazione alla Polizia locale.

5. L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di animali. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i volontari:

- a) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a), stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla Polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità;
- b) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lett. b), che potranno essere eseguite, su richiesta alla Polizia locale, anche a beneficio di singole persone, percorrono il

- territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, fornendo altresì l'assistenza eventualmente necessaria a chi si trovi in palese difficoltà o invochi il loro aiuto;
- c) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lett. c), percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, al fine di prevenire che i beni pubblici siano danneggiati;
  - d) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lett. d), percorrono il territorio, al fine di concorrere, tramite un adeguato svolgimento dei compiti di osservazione e segnalazione, alla tutela, al risanamento e alla valorizzazione ambientale;
  - e) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lett. e), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla Polizia locale, ovvero forniscono il primo soccorso e la necessaria assistenza in attesa dell'intervento medico d'emergenza.

#### Art. 10

##### *(Dotazioni e abbigliamento)*

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, acquisiti i dati dagli Enti locali, la Regione provvede a dotare ciascun volontario di un tesserino individuale di cui all'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. Per ogni nucleo di volontari viene fornito, in occasione dell'impiego, almeno un telefono cellulare di cui al punto 1.1., lettera c) dell'allegato C, per le segnalazioni di cui all'articolo 9. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione alle particolari esigenze operative.

3. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sé il tesserino di riconoscimento e a indossare e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

4. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'articolo 4.

#### Art. 11

##### *(Copertura assicurativa)*

1. I volontari devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività ad essi attribuita, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, della legge 266/1991.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13  
*(Disposizione transitoria)*

1. I corsi di formazione per volontari da impiegare in attività analoghe a quelle di cui all'articolo 8, avviati su iniziativa degli Enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere valutati come sostitutivi dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, previa eventuale integrazione del programma e svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B.

2. A richiesta degli interessati, la Regione può riconoscere i corsi formativi già svolti negli anni precedenti, previa verifica della adeguatezza del programma formativo risultante dalla documentazione prodotta e svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B.

2 bis. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il primo termine per la verifica dei requisiti personali da parte della Regione scade il 30 settembre 2010.<sup>(1)</sup>

---

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPR. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

## Requisiti personali e capacità operative dei volontari

### 1. Requisiti fisici e psichici.<sup>(1)</sup>

I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici e psichici: buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, attestate da certificazione medica delle Aziende sanitarie locali, ovvero di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, il cui costo può essere successivamente rimborsato dall'Ente utilizzatore.

Coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

A tal fine è sufficiente l'indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda.

Il possesso della patente può essere attestato tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i medesimi requisiti di cui sopra.

### 2. Requisiti soggettivi:

- a) età superiore agli anni 18;
- b) cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- e) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

I predetti requisiti possono essere attestati tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

### 3. Capacità operative.

Le capacità operative devono essere altresì acquisite tramite la frequenza dei corsi formativi di cui all'articolo 3 e all'allegato B, che diano ai volontari una congrua conoscenza dei compiti cui sono specificamente chiamati.

I volontari devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare le situazioni oggetto di possibile segnalazione all'autorità competente

---

(1) Punto sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

## Formazione

### 1. Programma.

I volontari devono seguire un programma formativo minimo di venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro ore ciascuno), incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche.

Per coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), il programma formativo minimo è ridotto a 4 ore complessive, aventi ad oggetto:

- elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti ad essi assegnati;
- casi e modalità di segnalazione alla Polizia locale delle problematiche riscontrate durante lo svolgimento dei relativi compiti.<sup>(1)</sup>

#### a) Area giuridica:

- i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della Polizia in uno stato democratico, il concetto di sicurezza urbana, il ruolo specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della Polizia locale: dalla Polizia amministrativa locale, alla Polizia stradale, alla Polizia giudiziaria;
- l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi più direttamente coinvolti nelle politiche di sicurezza urbana (Polizia locale, servizi sociali, manutenzione); le relazioni con i servizi sanitari e con le autorità di pubblica sicurezza e le Forze di Polizia dello Stato;
- nozioni essenziali di diritto penale e processuale penale.

#### b) Area tecnica - sicurezza e ordine pubblico:

- individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell'ottica della propria incolumità fisica; cenni sulle tecniche di gestione delle masse;
- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento; nozioni di base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e informazione sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione forniti ai volontari.

### 2. Metodologia e valutazione finale.

Le modalità dei percorsi formativi (programmi, docenti, calendario e luoghi di svolgimento delle attività) sono individuate con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di Polizia locale.

Il servizio di docenza è assicurato attraverso l'utilizzo di personale pubblico dipendente, quale comandanti e/o personale di Polizia locale o altro personale comunale, regionale o del servizio sanitario adeguatamente individuato in relazione alle diverse esigenze formative.

La scelta dei docenti avviene, tra il personale che si rende disponibile, tenuto anche conto della dislocazione territoriale del corso, sulla base dei titoli acquisiti.

In particolare, nei *curricula* devono essere indicati i requisiti di professionalità ed esperienza attinenti alle materie oggetto dei corsi, nonché le eventuali precedenti esperienze di docenza.

I compensi, comprensivi dei rimborsi spese, sono erogati in base ai seguenti massimali orari:

- 90 Euro per docenti con esperienza professionale di almeno quindici anni;
- 70 Euro per docenti con esperienza professionale di almeno dieci anni;
- 50 euro per docenti con esperienza professionale di almeno cinque anni.

La formazione può essere gestita con l'utilizzo di diverse metodologie:

- lezioni frontali;
- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analoghi e reali volti a stimolare un effettivo coinvolgimento dei partecipanti e, quindi, a innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.

La presenza dei frequentanti deve essere documentata giornalmente mediante firma in apposito registro.

La valutazione finale, realizzata al termine di ogni attività didattica, è affidata agli stessi docenti, con la presenza di un funzionario della struttura regionale competente in materia di Polizia locale, attraverso la somministrazione di *test* a scelta multipla e/o colloquio.

---

(1) Periodo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

## Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

### 1. Dotazioni e abbigliamento.

#### 1.1. Dotazioni obbligatorie:

- a) *gilet* ad alta visibilità (**tavola 1**);
- tessuto: misto cotone, interamente bordato;
  - bicolore: verde Pantone 3302, ad alta visibilità arancio;
  - due tasche anteriori a filetto chiuse con velcro (nella tasca sinistra è inserito un moschettone estraibile), un taschino porta cellulare con porta penna laterale sul petto destro, chiuso da alamaro con velcro, foderato con tessuto anti onde elettromagnetiche;
  - sul corpo sono applicate due strisce di file rifrangenti di tipo micro-sfere; la striscia superiore dispone di un profilo di colore a contrasto; sulle spalle è applicata una striscia rifrangente con profili di colore a contrasto;
  - sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
  - sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
  - sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" - tipo di carattere: "Swiss" - dimensioni parole "VOLONTARIO" e "SICUREZZA": larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole "PER LA": altezza 3 cm circa;
  - all'interno del capo un'etichetta deve riportare il nome del produttore, la taglia, le norme di riferimento, la composizione dei tessuti utilizzati per la confezione;
  - il capo, nel rispetto delle modalità di lavaggio riportate sull'etichetta, deve sopportare un numero minimo di 50 lavaggi;
  - marcature CE - conformità alle norme: EN 340; EN 471 - 08 classe 2; ISO 16603 resistenza alla penetrazione di sangue sintetico classe 1; categoria 2 come da decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 445 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale);

#### Scheda tecnica tessuto *gilet* contrasto (verde)

Descrizione tessuto

Armatura: saia 2/1

Composizione: 65% poliestere - 35% cotone

Peso g/mq - g/ml: 245 - 370 (+/- 5%)

Altezza cm: 150 (+/- 2%)

- Analisi fisiche

Titolo Ne: ordito 14 - trama 14 (+/- 2%)

Riduzioni cm: ordito 33 (+/- 2%)

Battute cm: trama 19 (+/- 2%)

#### Scheda tecnica tessuto *gilet* parte in alta visibilità (arancio)

- Descrizione tessuto

Armatura: twill 3/1

Composizione: 60% cotone - 40% poliestere

Peso g/mq: 230

- Analisi fisiche

Titolo dtex-NeB: ordito 200 - trama 11/1 oe

Riduzioni: ordito 43 - trama 24

- b) berretto (**tavola 2**);
- tipo baseball, con visiera rigida e fascia di regolazione alla nuca;
  - colore: verde Pantone 3302;
  - logo/scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” su frontalino;

#### Scheda tecnica tessuto

- Descrizione tessuto
- Armatura: saia 3/1  
Composizione: 100% cotone  
Peso g/mq - g/ml: 260 - 390 (+/- 5%)  
Altezza cm: 150 (+/- 2%)
- Analisi fisiche
- Titolo Ne: ordito 16/1 - trama 12/1 (+/- 2%)  
Riduzioni cm: ordito 38 (+/- 2%)  
Battute cm: trama 20 (+/- 2%)

- c) telefono cellulare, con fotocamera integrata.

#### **1.2. Dotazioni facoltative:**

- a) giacca a vento o giubbotto (anche scomponibile, estivo o invernale);
- bicolore: verde Pantone 3302, alta visibilità arancio;
  - la parte bassa del corpo e delle maniche deve essere di colore verde;
  - sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
  - sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell’Ente locale “utilizzatore”;
  - sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” - tipo di carattere: “Swiss” - dimensioni parole “VOLONTARIO” e “SICUREZZA”: larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole “PER LA”: altezza 3 cm circa;
- b) pantaloni con tasche e copri pantaloni;
- bicolore: verde Pantone 3302, ad alta visibilità arancio;
- c) maglietta polo a maniche corte e lunghe e maglione in pile;
- colore: verde Pantone 3302;
  - sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
  - sulla parte anteriore sinistra è posizionato un velcro femmina rotondo del diametro di 7 cm, per applicazione del logo dell’Ente locale “utilizzatore”;
  - sul braccio destro è posizionato un velcro femmina rotondo del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale;
  - sulla parte posteriore deve essere riportata in bianco la scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” - tipo di carattere: “Swiss” - dimensioni parole “VOLONTARIO” e “SICUREZZA”: larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole “PER LA”: altezza 3 cm circa;
- d) berretto invernale;

- colore: verde Pantone 3302;
- logo/scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” sulla parte anteriore;
- e) dispositivi di protezione individuale relativi a scarpe, conformi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) dispositivi di protezione individuale relativi a caschi, conformi al decreto legislativo 81/2008;
- g) biciclette;
- h) ciclomotori e relativi caschi;
- i) sci e relative attrezzature;
- l) autovetture;
- m) natanti;
- n) binocoli;
- o) torce.

Sui mezzi di trasporto di cui alle lettere l) e m), lateralmente, su sfondo bianco, è applicato il logotipo “VOLONTARI SICUREZZA”, riprodotto in colore verde RAL 6007 su pellicola bianca trattata per rifrangere la luce, realizzato con i caratteri della serie “*Avant Garde*”, su fascia laterale di colore arancio RAL 2011, nelle stesse proporzioni previste per gli automezzi della Polizia locale (**tavola 3**).

Le restanti dotazioni si conformano alle suindicate caratteristiche essenziali di visibilità e riconoscibilità.

## **2. Segni identificativi.**

I volontari sono identificati sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tesserino di riconoscimento riportante una fotografia formato tessera e il numero d’ordine progressivo di cui all’articolo 4, comma 3;
- 2) le parole “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” sull’abbigliamento e “VOLONTARI SICUREZZA” sulle altre dotazioni;
- 3) il logo della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 4) il logo dell’Ente locale “utilizzatore”.

TAVOLA 1

Disegno \ schizzo indicativo



TAVOLA 2



**volontari sicurezza**

## ALLEGATO D<sup>(1)</sup>

---

(1) Allegato abrogato da art. 5, c. 1, DPREg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).



**DPRReg 6 agosto 2010, n. 0194/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti locali per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2010, n. 0194/Pres.

**Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli Enti locali per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).**

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione
Art. 2	Soggetti beneficiari e destinatari
Art. 3	Tipologie di intervento e spese ammissibili
Art. 4	Priorità e misura del contributo
Art. 5	Bando
Art. 6	Domanda di contributo
Art. 7	Modalità di concessione
Art. 8	Controllo e rendicontazione della spesa
Art. 9	Norma di rinvio
Art. 10	Entrata in vigore

#### Art. 1

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore degli Enti locali singoli o associati, per il sostegno di progetti che prevedono l'utilizzo di volontari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, del regolamento regionale recante norme sui "volontari per la sicurezza", emanato con decreto del presidente della regione 12 gennaio 2010, n. 3, relativi all'acquisto delle dotazioni e dell'abbigliamento di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 6, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

#### Art. 2

*(Soggetti beneficiari e destinatari)*

1. Sono beneficiari del finanziamento di cui all'articolo 1, gli Enti locali singoli o associati.

2. In caso di svolgimento del servizio di Polizia locale in forma associata, i finanziamenti non possono essere richiesti singolarmente.

3. Per le forme associative diverse dall'Unione di Comuni, alla quale si applica l'articolo 23, comma 8, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le domande sono presentate dall'Ente capofila del servizio associato di Polizia locale, che

sarà il destinatario del contributo, e devono altresì contenere l'indicazione degli Enti locali interessati all'utilizzo dei volontari.

4. Per le finalità di cui al comma 1, al momento della presentazione delle domande, gli Enti locali devono prevedere l'impiego di volontari iscritti nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 4, del regolamento indicato all'articolo 1.

5. Gli Enti locali assegnano in uso *una tantum* il gilet ad alta visibilità ed il berretto di cui all'allegato C, del regolamento indicato all'articolo 1 ai volontari impiegati e provvedono alla relativa copertura assicurativa, nel momento in cui ciascun volontario viene utilizzato dall'Ente interessato.

6. Sono ammessi a contribuzione i successivi e necessari rinnovi o integrazioni delle dotazioni già assegnate, previa relazione del responsabile dell'ufficio competente dell'Ente locale, nonché, in caso di volontari utilizzati da più Enti, l'adeguamento della copertura assicurativa già eventualmente fornita dal primo Ente "utilizzatore".

### Art. 3

#### *(Tipologie di intervento e spese ammissibili)*

1. Per i progetti presentati dagli Enti locali, sulla base delle finalità indicate dall'articolo 5, della legge regionale 9/2009 e delle successive modalità di impiego dei volontari per la sicurezza di cui al regolamento indicato all'articolo 1, sono ammissibili e soggette a finanziamento, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), le seguenti spese:

- a) spese per l'acquisto delle dotazioni obbligatorie di cui all'articolo 10 e all'allegato C, del regolamento indicato all'articolo 1 e per la copertura assicurativa di cui all'articolo 11, del medesimo regolamento;
- b) spese per l'acquisto delle dotazioni facoltative di cui all'articolo 10 e all'allegato C, del regolamento indicato all'articolo 1.

### Art. 4

#### *(Priorità e misura del contributo)*

1. I finanziamenti vengono erogati prioritariamente per la copertura delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); le eventuali somme che si rendano in seguito disponibili sono erogate per la copertura delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. Alla determinazione del finanziamento complessivo da assegnare ad ogni richiedente per le dotazioni obbligatorie e facoltative si procede in base ai criteri stabiliti nel bando di cui all'articolo 5.

3. I contributi sono concessi fino a un massimo del 100% per le spese obbligatorie e fino a un massimo del 90% per le spese facoltative, in relazione alle spese ammissibili individuate nel bando di cui all'articolo 5.

4. Qualora i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire il contributo nella misura indicata al comma 3, questa può essere ridotta percentualmente, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui al comma 1, purchè non sia inferiore all'80% delle spese ammesse, salva espressa dichiarazione del richiedente, all'atto della presentazione della domanda, di accettare contributi in misura inferiore.

5. Nell'ambito di ciascuna tipologia di spesa, in caso di esaurimento delle risorse a disposizione, si procederà all'assegnazione del contributo seguendo l'ordine determinato dalla graduatoria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d).

6. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da accertamenti, verifiche, revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, è disposto lo scorrimento della graduatoria.

#### Art. 5 (Bando)

1. Con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina viene approvato e pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione un bando, come disciplinato dall'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in cui sono individuati:

- a) il termine di presentazione della domanda di contributo;
- b) la descrizione in dettaglio dei costi massimi ammissibili delle singole dotazioni;
- c) l'eventuale rapporto numerico tra dotazioni facoltative e volontari;
- d) i punteggi ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria;
- e) eventuali priorità per gli Enti locali che non abbiano ottenuto contributi negli anni precedenti;
- f) eventuale limite contributivo massimo erogabile per tipologia di Ente.

2. I punteggi sono fissati per ciascuno dei seguenti criteri:

- a) ambiti di intervento dei volontari;
- b) gestione in forma associata del servizio di Polizia locale;
- c) numero dei volontari impiegati;
- d) popolazione residente sul territorio dell'Ente locale richiedente;
- e) superficie territoriale dell'Ente locale richiedente.

3. Il bando potrà prevedere l'aggiunta di un ulteriore criterio che terrà conto della maggiore o minore presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio provinciale, sulla base dei dati aggiornati che si renderanno a tal fine disponibili.

#### Art. 6 (Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal bando di cui all'articolo 5 ed entro il termine dallo stesso indicato.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente locale richiedente o dell'Ente capofila, deve essere formulata secondo i modelli allegati nel bando e deve contenere tutti gli elementi necessari, con l'indicazione delle spese preventivate in relazione al fabbisogno per le dotazioni obbligatorie, per la copertura assicurativa e per le dotazioni facoltative di cui all'articolo 3.

3. La regolarizzazione o l'integrazione della domanda può essere richiesta dalla Regione per i soli aspetti formali o documentali. Gli Enti locali devono ottemperare entro i trenta giorni successivi decorrenti dalla data di ricevimento della suddetta richiesta. Decorso invano tale termine, la domanda è considerata inammissibile.

4. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

#### Art. 7

##### *(Modalità di concessione)*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi dal Direttore del Servizio competente o dal responsabile di posizione organizzativa eventualmente delegato, che provvede contestualmente alla loro liquidazione.

2. I contributi erogati devono essere utilizzati conformemente al preventivo di spesa indicato all'atto della presentazione della domanda. Eventuali variazioni o modifiche dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione; non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

3. Non sono ammessi storni tra le spese per l'acquisto delle dotazioni obbligatorie e per la copertura assicurativa e le spese per l'acquisto delle dotazioni facoltative.

#### Art. 8

##### *(Controllo e rendicontazione della spesa)*

1. Gli Enti locali devono presentare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione del finanziamento, la rendicontazione ai sensi dell'articolo 42, della legge regionale 7/2000, corredata da una relazione sulle attività svolte.

2. La concessione del contributo è revocata, ai sensi dell'articolo 49, della legge regionale 7/2000, qualora non sia rispettata la destinazione originale del finanziamento, o quando l'Ente locale non fornisca il rendiconto e/o la documentazione prevista nel decreto di concessione.

3. Gli Enti locali dispongono la restituzione delle somme eventualmente non utilizzate.

Art. 9  
*(Norma di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge regionale 7/2000.

Art. 10  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **Polizia Locale - Dotazioni e formazione**

V. anche delibera 1937/2010 (in "Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2010")



**DPRReg 31 gennaio 2011, n. 012/Pres (Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla polizia locale, in attuazione dell'art 18 , comma 2 , della lr 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale). Approvazione definitiva).**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 gennaio 2011, n. 012/Pres.

**Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).**

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Strumenti di autotutela

Art. 3 Finalità e caratteristiche

Art. 4 Procedure di adozione ed uso

Art. 5 Formazione all'uso

Art. 6 Registro di carico e scarico e modalità di custodia e conservazione

Art. 7 Disposizione transitoria

Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1  
(*Oggetto*)

1. Il presente regolamento disciplina i tipi e le caratteristiche, nonché la formazione all'uso degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale).

Art. 2  
(*Strumenti di autotutela*)

1. Gli operatori di Polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma ai sensi della normativa statale.

2. Ai fini del presente regolamento, per strumenti di autotutela si intendono il tonfa e lo spray antiaggressione.

Art. 3  
(*Finalità e caratteristiche*)

1. Gli strumenti di autotutela, di limitato impatto visivo, hanno natura e scopi esclusivamente difensivi e dissuasivi, per la prevenzione e la protezione dai rischi professionali e per la tutela della propria incolumità personale.

2. Le caratteristiche degli strumenti di autotutela sono disciplinate nell'allegato A.

Art. 4  
*(Procedure di adozione ed uso)*

1. Le amministrazioni locali che adottano gli strumenti di autotutela provvedono a disciplinare, nel regolamento del Corpo o del Servizio di Polizia locale, la dotazione degli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia locale.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge regionale 9/2009, qualora nel regolamento di cui al comma 1 non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei casi in cui il personale di Polizia locale espleta servizio con strumenti di autotutela, essa si intende fatta per i servizi di vigilanza, di protezione degli immobili di proprietà dell'Ente locale di appartenenza e dell'armeria del Corpo o del Servizio, per quelli notturni e di pronto intervento, nonché per quelli di pubblica sicurezza e di polizia stradale.

Art. 5  
*(Formazione all'uso)*

1. L'assegnazione degli strumenti di autotutela può avvenire esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all'addestramento '611l'uso, anche una adeguata formazione sui presupposti normativi che ne legittimino l'eventuale utilizzo e sulle modalità di impiego in sicurezza.

2. Il corso di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del programma formativo regionale per la Polizia locale di cui all'articolo 20, comma 7, della legge regionale 9/2009.

3. Agli operatori che frequentino il corso di cui al comma 1 con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

4. Il comandante del Corpo o il responsabile del Servizio di Polizia locale dà atto nel provvedimento di assegnazione dell'avvenuta formazione.

Art. 6  
*(Registro di carico e scarico e modalità di custodia e conservazione)*

1. Nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1 è prevista l'adozione di un apposito registro di carico e scarico per gli strumenti di autotutela, nel quale sono annotati la presa in carico e la restituzione degli stessi, nonché le sostituzioni delle parti soggette a consumo o a deterioramento.

2. Gli strumenti di autotutela possono costituire dotazione di reparto ovvero essere assegnati in via continuativa agli operatori abilitati, i quali rispondono personalmente dell'utilizzo, della custodia e della conservazione degli stessi.

3. Gli strumenti di autotutela che non risultino assegnati e i loro eventuali ricambi sono custoditi in armadi dedicati, collocati in appositi locali, atti a garantire la sicurezza e la conservazione degli stessi.

4. È compito dei singoli Corpi o Servizi di Polizia locale individuare uno o più responsabili dei materiali e della tenuta dei registri di cui al comma 1.

Art. 7  
*(Disposizione transitoria)*

1. L'abilitazione alla presa in carico ed all'uso degli strumenti di autotutela è riconosciuta altresì agli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già frequentato, con esito positivo, apposito corso avente le caratteristiche didattiche di cui all'articolo 5, comma 1, comprovato da idonea attestazione.

2. Gli strumenti di autotutela già in dotazione ai Corpi o Servizi di Polizia locale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenuti fino alla relativa sostituzione per consumo o deterioramento.

Art. 8  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA

### 1. TONFA

Il tonfa consiste in un dispositivo, fisso o estensibile, in lega di acciaio o di alluminio o in resina polimerica, di colore nero, con impugnatura laterale che, in caso di aggressione, permette la protezione dell'avambraccio destro (o sinistro per i mancini).

Il dispositivo ha una lunghezza totale, in condizione aperta se estensibile, di circa 60 cm (circa 45 cm dal termine del primo manico, con impugnatura perpendicolare - secondo manico - lunga circa 15 cm, a circa 15 cm dalla parte alta) ed un diametro di circa 3 cm. Le impugnature, con rigature antiscivolo, sono in materiale tale da garantire la presa ed il controllo dell'attrezzatura in qualsiasi condizione di utilizzo.

Tutti gli spigoli del dispositivo sono arrotondati.

Nel caso in cui il dispositivo sia in resina polimerica, il materiale costituente ha la caratteristica che, a seguito di eventuale rottura, garantisca spigoli non taglienti.

Ogni dispositivo riporta impresso in modo indelebile un codice identificativo, fatta salva la facoltà dei singoli Corpi o Servizi di Polizia locale di apporre il logo dell'Ente di appartenenza, ovvero la scritta "POLIZIA LOCALE DI...".

### 2. SPRAY ANTIAGGRESSIONE

Lo spray antiaggressione rientra tra quelli non classificati come arma dal Ministero competente.



**DGR 29 ottobre 2009, n. 2415 (Approvazione programma formativo rivolto al personale della Polizia Locale per l'anno 2009).**

**Visto** l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, *Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale*, che ha istituito la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia la quale, valutati i fabbisogni formativi, provvede all'organizzazione di:

- a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
- b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di Polizia locale;
- c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di Polizia locale;

**Visto** l'articolo 22 della l.r. 9/2009 che istituisce il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, ed in particolare il comma 3, lettera b), che annovera tra le sue funzioni lo sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi;

**Richiamato** il verbale del Comitato tecnico del 10 settembre 2009 nella parte in cui si rileva che, a causa dei tempi dell'entrata in vigore della l.r. 9/2009, avvenuta in data 21 maggio 2009, e dei successivi adempimenti, solo ora si sono realizzate le condizioni che consentono l'avvio delle attività di programmazione e monitoraggio, alle quali occorre peraltro provvedere con la massima urgenza per consentire l'inizio dei corsi entro la fine dell'anno;

**Considerato** che il Comitato tecnico ha approvato all'unanimità la proposta formativa concernente i seguenti corsi, più facilmente organizzabili:

- "GUIDA SICURA": apprendimento di tecniche e modalità per effettuare in sicurezza manovre e, più in generale, per conoscere le prestazioni caratteristiche e le reazioni del mezzo guidato in situazioni di emergenza;
- "ADDESTRAMENTO AL TIRO": formazione mirata e/o aggiornamento, come previsto in via obbligatoria anche dalla vigente normativa in materia, destinato agli operatori di Polizia locale dotati dell'uso delle armi o nella prospettiva di dotarsi, così come richiesto dai rispettivi Comandi;
- "DIFESA PERSONALE": acquisizione e sviluppo di tecniche che permettano una reazione efficace contro ogni tipo di aggressione (singola, multipla, armata, ecc.);
- "TECNICHE OPERATIVE DEL CONTROLLO SU STRADA": apprendimento teorico e pratico di conoscenze procedurali per l'effettuazione dei controlli su strada;

**Considerato** che il monitoraggio effettuato in attuazione del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 9/2009, per la parte relativa alla valutazione dei fabbisogni formativi, ha consentito di registrare un'ampia partecipazione con le seguenti richieste di iscrizione di personale di Polizia Locale:

- "GUIDA SICURA": 475;
- "ADDESTRAMENTO AL TIRO": 256;
- "DIFESA PERSONALE": 441;
- "TECNICHE OPERATIVE DEL CONTROLLO SU STRADA": 519;

**Preso atto** dell'ampia ed eterogenea tipologia dei servizi di competenza della Polizia locale, nonché del crescente livello di rischio che caratterizza le attività del personale che comporta la necessità di elevarne la capacità operativa;

**Visto** inoltre il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 9/2009 che individua la Regione quale promotrice, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, di programmi di formazione della Polizia locale anche integrata con le varie Forze di Polizia dello Stato dislocate sul territorio;

**Richiamato**, infine, il *Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana* (sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dell'Interno in data 27 marzo 2007) che nell'ambito del progetto n°. 1, riguardante *Formazione e aggiornamento professionale*, prevede la promozione di attività di formazione congiunta per il personale della Polizia locale e quello delle Forze di Polizia dello Stato;

**Considerato** che, per la particolare tecnicità che caratterizza tutti i corsi programmati, è necessario affidare gli incarichi formativi a soggetti pubblici o privati istituzionalmente preposti a formare il personale nei settori sopra individuati o, comunque, a personale

docente di alto livello di professionalità ed esperienza, che garantiscano la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le esercitazioni pratiche;

**Visto** il comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 9/2009, secondo cui la Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità del loro espletamento;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza,

**la Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di approvare il programma formativo per l'anno 2009 (allegato A) che resterà valido fino all'approvazione del programma formativo 2010, rivolto al personale della Polizia locale e che fa parte integrante della presente delibera;

**2.** di dare tempestivamente attuazione al programma formativo per l'anno 2009 mediante il reperimento di soggetti pubblici o privati che siano istituzionalmente preposti all'addestramento in tali tipologie formative o, comunque, a personale docente di alto livello di professionalità ed esperienza, che garantiscano la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le esercitazioni pratiche oggetto della formazione;

**3.** di autorizzare il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina nella qualità di Direttore della Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia a dare attuazione al presente programma.

ALLEGATO A)

## APPROVAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2009

### **Programma e destinatari**

Il programma formativo per l'anno 2009, rivolto a tutte le categorie del personale della polizia locale, si articola nei seguenti corsi:

1. **Guida sicura:** apprendimento di tecniche e modalità per effettuare in sicurezza manovre e, più in generale, per conoscere le prestazioni caratteristiche e le reazioni del mezzo guidato in situazioni di emergenza;
2. **Addestramento al tiro:** aggiornamento e formazione mirata, come previsto in via obbligatoria anche dalla vigente normativa in materia, destinato agli operatori di Polizia locale dotati dell'uso delle armi;
3. **Difesa personale:** acquisizione e sviluppo di tecniche che permettano una reazione efficace contro ogni tipo di aggressione (singola, multipla, armata, ecc.);
4. **Tecniche operative del controllo su strada:** apprendimento teorico e pratico di conoscenze tecniche e procedurali per l'effettuazione dei controlli su strada.

### **Partecipazione all'attività formativa**

L'attività di formazione è finalizzata a garantire a tutto il personale di polizia locale l'acquisizione e l'adeguamento continuo delle competenze (competenze, abilità e comportamenti professionali) necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli dalla struttura di appartenenza e a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

Premesso che la formazione rappresenta un diritto - dovere del personale di polizia locale, si evidenzia che:

- la partecipazione è gratuita;
- è rivolta a tutti gli operatori di polizia locale in servizio presso i Comandi e i Servizi di polizia locale assunti a tempo indeterminato;
- la partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio in misura pari alla durata dello svolgimento della stessa;
- la partecipazione comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito nel programma;
- la mancata partecipazione deve essere segnalata prontamente alla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia per l'eventuale sostituzione;
- la certificazione attestante il profitto verrà rilasciata ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% della durata dei corsi, a seguito di valutazione finale da parte dei docenti. In caso di valutazione non sufficiente, verrà rilasciata la sola attestazione di presenza.

CORSO 1:  
"Guida sicura"

**AREA FORMATIVA**

Formazione tecnica

**FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ**

Migliorare le abilità di guida dei motoveicoli e degli autoveicoli, soprattutto in specifiche condizioni operative richieste da un elevato livello di sicurezza.

**OBIETTIVI SPECIFICI**

Il corso consente di migliorare l'approccio alle tecniche di guida per gestire in sicurezza eventuali situazioni di pericolo sulla strada, insegnando, inoltre, ad individuare e a rispettare i limiti oggettivi e personali di conduzione sicura della vettura. Per fornire strumenti concreti e operativi, l'intervento formativo ha un taglio fortemente pratico e si basa anche su prove su strada, esercitazioni e simulazioni di guida in situazioni di difficoltà e potenziale pericolo.

**DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Tutto il personale di polizia locale interessato.

**ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA, DURATA E CONTENUTI**

N° ord.	<u>TEORIA</u> : ARGOMENTI	Periodi Didattici
1	Condotta di guida ed etica professionale: i messaggi comunicati al cittadino dalla circolazione dei veicoli di servizio; compiti e doveri dell'autista - la responsabilità penale, civile, disciplinare ed amministrativa del conducente - il controllo tecnico del veicolo anche ai fini delle conseguenti responsabilità	1
2	La cultura della sicurezza tra autotutela del personale ed efficienza del servizio - la guida di emergenza: fattori di rischio e limiti normativi, tecnici e deontologici - le cause degli incidenti stradali - uso dei dispositivi di sicurezza ed altri accorgimenti per una guida sicura	1
3	Il veicolo e gli effetti delle leggi fisiche sul movimento - il trasferimento di carico - l'aderenza - la deriva - velocità e spazio di arresto in piano e su strada in pendenza - il sottosterzo ed il sovrasterzo	1

4	Tecniche di guida: la posizione di guida; il decalogo della guida sicura; il decalogo della curva; il decalogo dell'alta velocità; il decalogo delle condizioni difficili; le tecniche di sterzata; l'accelerazione e la decelerazione; la correzione della traiettoria; il controllo globale e la gestione dell'emergenza	2
---	--	---

N° ord.	PRATICA (periodi prevesti 31): ARGOMENTI	Periodi Didattici
1	Posizione di guida - Uso corretto dello sterzo e comandi vettura	2
2	Le tecniche di guida: il controllo della vettura ed il suo comportamento dinamico; il sovrasterzo ed il sottosterzo - (Uso dello skid car)	5
3	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: lo slalom dinamico	5
4	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: lo "steering pad"	3
5	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: il "panic stop" e superamento dell'ostacolo	5
6	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: la frenata su fondo longitudinalmente differenziato;	5
7	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: l'evitamento di ostacolo in velocità	6

## VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'esito di fine corso è dato da una specifica valutazione individuale attestante il grado di apprendimento conseguito dall'operatore secondo il seguente modello valutativo: non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

CORSO 2:

**“Addestramento al tiro”**

**AREA FORMATIVA**

Formazione tecnica

**FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ**

Fornire le conoscenze di base al personale non ancora dotato di armamento e, per il personale già dotato, migliorare le abilità di uso delle armi da fuoco al fine di garantire un più alto livello di sicurezza.

**OBIETTIVI SPECIFICI**

Il presente percorso formativo intende essenzialmente far acquisire un livello addestrativo di base, fornire l'apprendimento delle norme di sicurezza nel maneggio dell'arma e la loro attuazione e rafforzare comportamenti e abilità operative utili in situazioni dove è legittimo il ricorso all'uso delle armi.

**DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Tutto il personale di polizia locale interessato.

**ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA, DURATA E CONTENUTI**

N° ord.	<u>TEORIA</u> : ARGOMENTI	Periodi Didattici
1	Introduzione - Armi ad avancarica a pietra ed a percussione - sistemi di transizione- la cartuccia metallica Munizionamento moderno: generalità - tipologia - componenti - concetti di calibro e rigatura	1
2	Richiami sulle armi da fuoco- la pistola in dotazione - caratteristiche generali- ciclo funzionale - chiusura - sicura ordinaria - sicura automatica - leva abbatticane - disassemblaggio ordinario e manutenzione - doppio controllo di sicurezza	1
3	Norme di sicurezza generali e particolari - norme comportamentali da attuarsi al poligono ed in servizio - i maneggi di sicurezza ed in particolare la disattivazione dell'arma e la sospensione del tiro	1

4	Cenni di balistica interna, esterna e terminale - concetto di portata utile ed effettiva - potere d'arresto e potere vulnerante I più diffusi calibri per pistola e rivoltella: caratteristiche	1
5	Classificazioni delle armi portatili ai fini operativi - armi da guerra ed armi comuni: differenze tecniche	1
6	Armi portatili: sistemi di chiusura e sistemi di ripetizione - meccanismi di estrazione e di espulsione - congegni di puntamento	1
7	Addestramento in bianco e a fuoco, finalizzato a far acquisire l'abilitazione al livello addestrativo di base	1

<p><u>PRATICA</u> (periodi previsti 36)</p> <p>periodi didattici: 20 per le esercitazioni; 16 per la preparazione e tecniche in bianco</p> <p>FASE PREPARATORIA</p>						
N° ord.	Arma	serie	cartucce	distanza	bersaglio	descrizione della tecnica
1	pistola in dotazione	2	20	10	UITS	In piedi - lento mirato a due mani - 10 cartucce
2	pistola in dotazione	2	20	10	UITS	In piedi- lento mirato a una mano - 10 cartucce
FASE OPERATIVA						
1	pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi - due mani - due cartucce sospensione del tiro - solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
2	pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi - estrazione- due mani- 2 cartucce-sospensione del tiro - solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
3	pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In ginocchio - estrazione - due mani - 2 cartucce - sospensione del tiro - solo la prima cartuccia della prima

						serie in S.A.
4	pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi – estrazione - mano forte - 2 cartucce - sospensione del tiro-solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
5	pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi – estrazione - passaggio mano debole - 2 cartucce - sospensione del tiro - solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.

### VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Ottiene l'abilitazione al livello addestrativo di base l'operatore che nell'ambito delle esercitazioni - fase operativa- abbia raggiunto il 70% del punteggio massimo ottenibile sul bersaglio, in due esercitazioni, anche non consecutive, e che abbia dimostrato di conoscere e attuare le norme di sicurezza nel maneggio dell'arma.

## CORSO 3:

### “Difesa personale”

#### AREA FORMATIVA

Formazione tecnica

#### FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ

Questo percorso formativo prevede essenzialmente il rafforzamento delle abilità operative e la razionalizzazione di modelli comportamentali richiesti dalla necessità di garantire un adeguato livello di sicurezza personale degli operatori di polizia locale anche a favore dei cittadini. Presupposti fondamentali e complementari dell'apprendimento di idonee tecniche di difesa sono il rafforzamento dell'integrità psico-fisica e l'attivazione di processi di autocontrollo.

#### OBIETTIVI SPECIFICI

Il corso in oggetto intende fornire conoscenze tecniche operative speciali di difesa.

#### DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Tutto il personale di polizia locale interessato.

#### ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA, DURATA E CONTENUTI

N° ord.	ARGOMENTI	Periodi Didattici
1	Esercizi preparatori migliorativi delle capacità di resistenza, velocità, equilibrio e destrezza	2
2	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: squilibri; spostamenti del corpo	2
3	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: leve articolari; posizioni di guardia	2
4	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: tecniche di parata	2
5	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: tecniche di percussione con gli arti superiori ed inferiori ai fini della difesa	2
6	Liberazione da presa ai polsi - liberazione da presa allo spallaccio	2

7	Difesa da aggressione se: l'aggressore spinge; l'aggressore tira (per colpire con una testata ecc)	2
8	Difesa da aggressione se: l'aggressore attacca alle spalle per strangolare o per atterrare; l'aggressore attacca alle spalle per far girare l'Agente (per un attacco successivo)	2
9	Difesa da aggressione con: pugni; calci	2
10	Difesa da aggressione con: bastone lungo o corto	2
11	Difesa da aggressione con: coltello o strumento da punta/taglio; pistola (davanti o alle spalle)	2
12	Difesa da terra - altre tecniche di difesa da aggressione davanti ed alle spalle	2
13	Tecniche di protezione dell'arma individuale	2
14	Impiego dello sfollagente: spostamenti del corpo; come si impugna; posizione di attesa; posizione di guardia; settori attacco; come e dove portare i colpi; descrizione tecnica dei colpi; come mezzo di contenimento; come mezzo per bloccare l'azione; come strumento utile per il controllo ed il disarmo	2
15	Difesa da tentativo di afferrare lo sfollagente con una o due mani; tecniche di difesa da aggressione	2
16	L'intervento per sedare una colluttazione: modo di operare per separare i contendenti, a mani nude e con l'impiego dello sfollagente	2
17	L'intervento in caso di resistenza passiva	2
18	Immobilizzazione – perquisizione personale – ammanettamento – accompagnamento	2

## VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'esito di fine corso è dato da una specifica valutazione individuale attestante il grado di apprendimento conseguito dall'operatore secondo il seguente modello valutativo: non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo.

## CORSO 4:

### **“Tecniche operative del controllo su strada”**

#### **AREA FORMATIVA**

Formazione tecnica

#### **FINALITÀ DELL'ATTIVITÀ**

Questo percorso formativo è finalizzato a migliorare nei partecipanti le conoscenze operative utili al fine di operare efficacemente nel controllo degli automezzi sul territorio a presidio della sicurezza propria degli operatori e dei cittadini.

#### **OBIETTIVI SPECIFICI**

Il corso in oggetto intende fornire l'acquisizione di elementi utili all'autotutela, giuridica e fisica, degli operatori e l'assimilazione di moduli di intervento capaci di risolvere i vari casi pratici che nell'azione di controllo stradale del territorio possono interessare gli operatori.

#### **DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Tutto il personale di polizia locale interessato.

#### **ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA, DURATA E CONTENUTI**

N° ord.	ARGOMENTI	Periodi Didattici
1	Controllo del territorio: osservazione generale e particolare - pattugliamento automontato, motomontato, appiedato, a cavallo. Composizione ed assetto di un'unità operativa automontata -disposizione dell'equipaggio a bordo ai fini di autoprotezione - equipaggiamento, apparati radio, armamento in dotazione - uso corretto degli stessi.	3
2	Salita e discesa rapida dal veicolo fermo ed in movimento - tecniche di "allarme" - utilizzo dei ripari naturali ed artificiali.	6
3	Posti di sicurezza, di osservazione, di sbarramento, di controllo, di blocco: intimazione di alt e fermo dei veicoli - controllo dei documenti - controllo dei veicoli. Servizi di viabilità.	6

4	Suggerimenti operativi nell'intervento per: omicidio, rapina, rissa, lite, furto in appartamento-negozio, controllo di persone pericolose, dementi, tossicodipendenti, incidenti stradali, segnalata presenza di esplosivi, incidenti domestici (fughe di gas, allagamenti, ecc.) - controlli e perlustrazioni, delimitazioni e piantonamenti di luoghi.	6
5	Servizi di vigilanza: a persone fermate o arrestate presso uffici di Polizia, altri locali o durante trasferimenti - ad obiettivi fissi ed itineranti (bonifica)	3
6	Perquisizione personale, locale (domiciliare e pertinenze), a veicoli	6
7	Accompagnamento in ufficio di persone a scopo di identificazione o per altri motivi previsti dalla legge - trasporto di persone estranee a bordo di veicoli di servizio. Arresto e accompagnamento in ufficio - tecnica di ammanettamento nei confronti di persone arrestate o fermate e criteri per la loro custodia a bordo dell'autovettura	6

## VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'esito di fine corso è dato da una specifica valutazione individuale attestante il grado di apprendimento conseguito dall'operatore secondo i seguenti parametri: non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo.



**DGR 28 maggio 2010, n. 1020 (Lr 9/2009 art 20 comma 7. Approvazione del programma delle attività formative della polizia locale)**

**Visto** l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, *Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale*, che ha istituito la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia la quale, valutati i fabbisogni formativi, provvede all'organizzazione delle seguenti attività:

- a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
- b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di Polizia locale;
- c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di Polizia locale;

**Visto**, in particolare, il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 9/2009, secondo cui la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità per il loro espletamento;

**Visto** l'articolo 22 della legge regionale 9/2009, che istituisce il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, ed in particolare il comma 3, lettera b), che annovera tra le sue funzioni lo sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formativi;

**Dato atto** che con nota prot. n. 2508 di data 22 febbraio 2010 è stato chiesto ai Comandanti e ai Responsabili dei Servizi di polizia locale della Regione di fornire indicazioni utili alla programmazione dell'attività formativa per il 2010 e di esprimersi in merito alla necessità di riproporre ulteriori turni in prosecuzione del programma formativo 2009 al fine di soddisfare le richieste di ammissione non accolte per esaurimento dei posti disponibili;

**Preso atto** delle risposte fornite dai Comandanti e ai Responsabili dei Servizi di polizia locale che indicano le materie di prevalente interesse e la necessità di programmare altre sessioni dei corsi del programma formativo 2009;

**Considerato** che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella seduta del 10 maggio 2010, ha approvato all'unanimità la proposta di programma formativo per l'anno 2010, che, tenendo conto di quanto emerso dalla ricognizione operata presso i Comandi di polizia locale, prevede di:

- individuare percorsi formativi di aggiornamento per operatori e addetti al coordinamento e controllo di polizia locale, strutturati in moduli suddivisi per omogeneità di contenuti, con un modulo generale comune a tutti i percorsi idoneo a fornire quelle conoscenze di carattere generale tipiche dei corsi di prima formazione che, sebbene essenziali, non sono solitamente previsti dalla programmazione dei corsi per formazione degli operatori della polizia locale successiva all'assunzione in ruolo;
- individuare percorsi di formazione manageriale per Comandanti e Responsabili di servizi di polizia locale e ufficiali con posizioni di responsabilità, da realizzarsi anche mediante organizzazione dei corsi in forma residenziale;
- riproporre i corsi previsti dal programma formativo 2009, in considerazione dell'elevato numero di richieste inevase e del gradimento manifestato dai Comandi e dai frequentatori;

**Ritenuto** di accogliere la suddetta proposta di programma formativo, prevedendo che lo stesso nella sua concreta attuazione dovrà tendere a:

- organizzare l'attività formativa in aula con criteri che assicurino una equilibrata ripartizione dei corsi sul territorio regionale, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori di polizia locale interessati limitando al minimo gli spostamenti dalle sedi di servizio;
- individuare personale docente di livello professionale ed esperienza adeguati, in ragione dell'ampia ed eterogenea tipologia dei servizi di competenza della polizia locale e delle connesse responsabilità degli operatori;
- favorire la collaborazione con soggetti pubblici istituzionalmente preposti alla formazione in materie tipiche della polizia locale che garantiscano, se necessario, la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le esercitazioni pratiche oggetto della formazione, anche in attuazione al disposto dell'articolo 20, comma 5, della

legge regionale 9/2009, che individua la Regione quale promotrice, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, di programmi di formazione della Polizia locale anche integrata con le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio;

**Tenuto conto** che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale ha espresso il parere di organizzare anche per il 2010 gli stessi corsi di formazione del programma 2009;

**Considerato** che l'Amministrazione Regionale sta negoziando il rinnovo del *Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana* sottoscritto tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dell'Interno in data 27 marzo 2007, con l'intento di sviluppare, tra l'altro, progetti in tema di formazione e di aggiornamento congiunto con le forze di polizia dello Stato;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione del programma formativo per l'anno 2010 rivolto al personale della Polizia locale, da realizzare attraverso i corsi in catalogo (allegato A), che, dal numero delle adesioni, risulteranno di maggiore interesse;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie,

**la Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

- 1.** di approvare il programma formativo per il personale della Polizia Locale per l'anno 2010 in allegato A, che resta valido fino all'approvazione del programma formativo 2011, e che è parte integrante della presente delibera;
- 2.** di dare tempestiva attuazione al programma formativo per l'anno 2010 mediante il coinvolgimento di personale docente di livello professionale ed esperienza adeguati, e di soggetti pubblici o privati di comprovata competenza, che garantiscano, se necessario, la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le esercitazioni pratiche oggetto della formazione;
- 3.** di autorizzare il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina nella qualità di Direttore della Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia a dare attuazione al presente programma.



SCUOLA PER LA POLIZIA LOCALE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

## FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

(articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9)

# **Programma formativo 2010**

## 1. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE MULTIDISCIPLINARE

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi e le conoscenze teoriche di base necessarie ad inquadrare il ruolo e le competenze attribuite alla polizia locale dalla normativa vigente. Nella parte generale sarà dato spazio all'approfondimento della parte ordinamentale, all'analisi dei profili di etica, deontologia professionale e all'addestramento formale nonché all'esame delle tematiche relative al ruolo e alle funzioni degli operatori di Polizia locale nell'ambito delle attività di Polizia giudiziaria.

La parte speciale è destinata a sviluppare e migliorare le conoscenze su tre tematiche individuate fra quelle che maggiormente caratterizzano le competenze della polizia locale (Codice della strada – Tutela del territorio – Polizia amministrativa).

Destinatari: Agenti e Addetti al coordinamento e controllo di Polizia locale.

Durata: 90 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aula e in sedi esterne opportunamente attrezzate per le esercitazioni pratiche. A ciascuna sessione può essere ammesso un numero massimo di 25 operatori.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso e almeno il 50% delle ore che compongono ciascun modulo.

Non è prevista l'ammissione parziale ai corsi per la frequenza dei singoli moduli.

### **Programma**

<b>MODULO 1 – PARTE GENERALE</b>		ORE
Ordinamento della polizia locale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordinamento regionale e degli Enti Locali</li><li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale</li><li>- Ruolo e funzioni dell'operatore di polizia locale</li><li>- Struttura dei corpi e servizi – gerarchia, ruoli, competenze</li><li>- La responsabilità dell'operatore di polizia locale (amministrativa,</li></ul>	

	penale, civile, contabile, disciplinare)	
Etica e deontologia professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizioni e contenuti</li> <li>- Aspetto morale, formale e sostanziale</li> <li>- Indicazioni generali in materia di comportamento: i rapporti con i superiori, con i colleghi, con il cittadino</li> </ul>	
Addestramento formale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regole di comportamento formale in uniforme</li> <li>- Esercitazioni pratiche: posizioni di attenti e riposo, saluto, presentazione e congedo, inquadramento e movimento, scorta al gonfalone</li> </ul>	
Polizia giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi generali di diritto processuale penale</li> <li>- Competenze, ruoli e funzioni di polizia giudiziaria</li> <li>- L'attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Gli atti di polizia giudiziaria</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>MODULO 2 – PARTE SPECIALE: CODICE DELLA STRADA</b>		
Ordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento sulla normativa di riferimento</li> <li>- Ruolo della polizia stradale</li> <li>- Sistema sanzionatorio amministrativo</li> </ul>	
I fattori: strada – veicolo – uomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strade, segnaletica, cantieristica, occupazioni, accessi</li> <li>- Classificazione dei veicoli, documenti di circolazione</li> <li>- Guida dei veicoli, requisiti soggettivi, documenti di guida</li> </ul>	
Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norme di comportamento</li> <li>- Gestione delle sanzioni amministrative e del contenzioso C.d.S.</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>21</b>
<b>MODULO 3 – PARTE SPECIALE: TUTELA DEL TERRITORIO</b>		
Polizia edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale</li> <li>- Controlli a rilevanza amministrativa e a rilevanza penale</li> <li>- Procedimento sanzionatorio amministrativo e penale</li> </ul>	
Polizia ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale</li> <li>- Controlli ambientali: disciplina dei rifiuti e degli scarichi delle acque</li> <li>- Procedimento sanzionatorio amministrativo e penale</li> </ul>	
Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di intervento</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>18</b>
<b>MODULO 4 – PARTE SPECIALE: POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>		
Diritto amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi di diritto amministrativo</li> <li>- Gestione degli atti amministrativi</li> <li>- Privacy e accesso agli atti</li> <li>- Procedimento sanzionatorio amministrativo</li> </ul>	

Polizia commerciale	Regimi autorizzatori e controllo delle attività commerciali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblici esercizi</li> <li>- Commercio su area pubblica</li> <li>- Commercio su area privata</li> <li>- Attività artigianali</li> <li>- TULPS</li> <li>- Strutture ricettive</li> </ul>	
Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti sanzionatori</li> <li>- Gestione delle sanzioni amministrative e del contenzioso</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>21</b>
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>90</b>

## 2. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + CODICE DELLA STRADA

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi e le conoscenze teoriche di base necessarie ad inquadrare il ruolo e le competenze attribuite alla polizia locale dalla normativa vigente. Nella parte generale sarà dato spazio all'approfondimento della parte ordinamentale, all'analisi dei profili di etica, deontologia professionale e all'addestramento formale nonché all'esame delle tematiche relative al ruolo e alle funzioni degli operatori di Polizia locale nell'ambito delle attività di Polizia giudiziaria.

La parte speciale è destinata a fornire un quadro generale sulle tematiche riguardanti le attività di competenza degli operatori di Polizia locale che svolgono funzioni inerenti la Polizia stradale.

Destinatari: Agenti e Addetti al coordinamento e controllo di Polizia locale.

Durata: 60 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aula e in sedi esterne opportunamente attrezzate per le esercitazioni pratiche. A ciascuna sessione può essere ammesso un numero massimo di 25 operatori.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso e almeno il 50% delle ore che compongono ciascun modulo.

Non è prevista l'ammissione parziale ai corsi per la frequenza dei singoli moduli.

### **Programma**

<b>MODULO 1 – PARTE GENERALE</b>		<b>ORE</b>
Ordinamento della polizia locale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordinamento regionale e degli Enti Locali</li><li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale</li><li>- Ruolo e funzioni dell'operatore di polizia locale</li><li>- Struttura dei corpi e servizi – gerarchia, ruoli, competenze</li><li>- La responsabilità dell'operatore di polizia locale (amministrativa, penale, civile, contabile, disciplinare)</li></ul>	

Etica e deontologia professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizioni e contenuti</li> <li>- Aspetto morale, formale e sostanziale</li> <li>- Indicazioni generali in materia di comportamento: i rapporti con i superiori, con i colleghi, con il cittadino</li> </ul>	
Addestramento formale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regole di comportamento formale in uniforme</li> <li>- Esercitazioni pratiche: posizioni di attenti e riposo, saluto, presentazione e congedo, inquadramento e movimento, scorta al gonfalone</li> </ul>	
Polizia giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi generali di diritto processuale penale</li> <li>- Competenze, ruoli e funzioni di polizia giudiziaria</li> <li>- L'attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Gli atti di polizia giudiziaria</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>MODULO 2 – PARTE SPECIALE: CODICE DELLA STRADA</b>		
Ordinamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento sulla normativa di riferimento</li> <li>- Ruolo della polizia stradale</li> <li>- Sistema sanzionatorio amministrativo</li> </ul>	
I fattori: strada – veicolo – uomo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strade, segnaletica, cantieristica, occupazioni, accessi</li> <li>- Classificazione dei veicoli, documenti di circolazione</li> <li>- Guida dei veicoli, requisiti soggettivi, documenti di guida</li> </ul>	
Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasporto merci su strada</li> <li>- Infortunistica stradale</li> <li>- Norme di comportamento</li> <li>- Gestione delle sanzioni amministrative e del contenzioso C.d.S.</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>60</b>

### 3. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + TUTELA DEL TERRITORIO

#### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi e le conoscenze teoriche di base necessarie ad inquadrare il ruolo e le competenze attribuite alla polizia locale dalla normativa vigente. Nella parte generale sarà dato spazio all'approfondimento della parte ordinamentale, all'analisi dei profili di etica, deontologia professionale e all'addestramento formale nonché all'esame delle tematiche relative al ruolo e alle funzioni degli operatori di Polizia locale nell'ambito delle attività di Polizia giudiziaria.

La parte speciale è destinata a fornire un quadro di base sulle tematiche riguardanti la tutela del territorio, inquadrando le principali problematiche ambientali e quelle relative all'intervento di polizia in materia edilizia.

Destinatari: Agenti e Addetti al coordinamento e controllo di Polizia locale.

Durata: 60 ore.

#### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aula e in sedi esterne opportunamente attrezzate per le esercitazioni pratiche. A ciascuna sessione può essere ammesso un numero massimo di 25 operatori.

#### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso e almeno il 50% delle ore che compongono ciascun modulo.

Non è prevista l'ammissione parziale ai corsi per la frequenza dei singoli moduli.

#### **Programma**

<b>MODULO 1 – PARTE GENERALE</b>		<b>ORE</b>
Ordinamento della polizia locale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordinamento regionale e degli Enti Locali</li><li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale</li><li>- Ruolo e funzioni dell'operatore di polizia locale</li><li>- Struttura dei corpi e servizi – gerarchia, ruoli, competenze</li><li>- La responsabilità dell'operatore di polizia locale (amministrativa, penale, civile, contabile, disciplinare)</li></ul>	

Etica e deontologia professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizioni e contenuti</li> <li>- Aspetto morale, formale e sostanziale</li> <li>- Indicazioni generali in materia di comportamento: i rapporti con i superiori, con i colleghi, con il cittadino</li> </ul>	
Addestramento formale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regole di comportamento formale in uniforme</li> <li>- Esercitazioni pratiche: posizioni di attenti e riposo, saluto, presentazione e congedo, inquadramento e movimento, scorta al gonfalone</li> </ul>	
Polizia giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi generali di diritto processuale penale</li> <li>- Competenze, ruoli e funzioni di polizia giudiziaria</li> <li>- L'attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Gli atti di polizia giudiziaria</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>MODULO 2 – TUTELA DEL TERRITORIO</b>		
Polizia edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale</li> <li>- Controlli a rilevanza amministrativa e a rilevanza penale</li> <li>- Procedimento sanzionatorio amministrativo e penale</li> </ul>	
Polizia ambientale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale</li> <li>- Controlli ambientali: disciplina dei rifiuti e degli scarichi delle acque</li> <li>- Procedimento sanzionatorio amministrativo e penale</li> </ul>	
Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure di intervento</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>60</b>

#### 4. CORSO DI FORMAZIONE GENERALE + POLIZIA AMMINISTRATIVA

##### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di fornire gli elementi e le conoscenze teoriche di base necessarie ad inquadrare il ruolo e le competenze attribuite alla polizia locale dalla normativa vigente. Nella parte generale sarà dato spazio all'approfondimento della parte ordinamentale, all'analisi dei profili di etica, deontologia professionale e all'addestramento formale nonché all'esame delle tematiche relative al ruolo e alle funzioni degli operatori di Polizia locale nell'ambito delle attività di Polizia giudiziaria.

La parte speciale è destinata a fornire un quadro di base sulle tematiche riguardanti la polizia amministrativa, con particolare riferimento alle attività di controllo connesse alle funzioni in materia di polizia commerciale.

Destinatari: Agenti e Addetti al coordinamento e controllo di Polizia locale.

Durata: 60 ore.

##### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aula e in sedi esterne opportunamente attrezzate per le esercitazioni pratiche. A ciascuna sessione può essere ammesso un numero massimo di 25 operatori.

##### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera.

Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso e almeno il 50% delle ore che compongono ciascun modulo.

Non è prevista l'ammissione parziale ai corsi per la frequenza dei singoli moduli.

#### Programma

MODULO 1 – PARTE GENERALE		ORE
Ordinamento della polizia locale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ordinamento regionale e degli Enti Locali</li><li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale in materia di polizia locale</li><li>- Ruolo e funzioni dell'operatore di polizia locale</li><li>- Struttura dei corpi e servizi – gerarchia, ruoli, competenze</li><li>- La responsabilità dell'operatore di polizia locale (amministrativa, penale, civile, contabile, disciplinare)</li></ul>	

Etica e deontologia professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizioni e contenuti</li> <li>- Aspetto morale, formale e sostanziale</li> <li>- Indicazioni generali in materia di comportamento: i rapporti con i superiori, con i colleghi, con il cittadino</li> </ul>	
Addestramento formale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regole di comportamento formale in uniforme</li> <li>- Esercitazioni pratiche: posizioni di attenti e riposo, saluto, presentazione e congedo, inquadramento e movimento, scorta al gonfalone</li> </ul>	
Polizia giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi generali di diritto processuale penale</li> <li>- Competenze, ruoli e funzioni di polizia giudiziaria</li> <li>- L'attività di polizia giudiziaria</li> <li>- Gli atti di polizia giudiziaria</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>MODULO 2 – POLIZIA AMMINISTRATIVA</b>		
Diritto amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementi di diritto amministrativo</li> <li>- Gestione degli atti amministrativi</li> <li>- Privacy e accesso agli atti</li> <li>- Procedimento sanzionatorio amministrativo</li> </ul>	
Polizia commerciale	<p>Regimi autorizzatori e controllo delle attività commerciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblici esercizi</li> <li>- Commercio su area pubblica</li> <li>- Commercio su area privata</li> <li>- Attività artigianali</li> <li>- TULPS</li> <li>- Strutture ricettive</li> </ul>	
Attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimenti sanzionatori</li> <li>- Gestione delle sanzioni amministrative e del contenzioso</li> <li>- Esercitazioni pratiche</li> </ul>	
Totale ore modulo		<b>30</b>
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>60</b>

## 5. CORSO DI FORMAZIONE PER COMANDANTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di fornire le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire il ruolo dell'ufficiale in posizione di comando o di coordinamento con posizioni di responsabilità, con particolare riferimento all'evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali dei corpi e dei servizi, alla gestione delle risorse umane e finanziarie, e allo sviluppo di capacità organizzative e comunicative.

Destinatari: Comandanti e Responsabili di Servizi di polizia locale e ufficiali con posizioni di responsabilità.

Durata: 36 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aula, anche mediante organizzazione del corso in forma residenziale.

A ciascuna sessione può essere ammesso un numero massimo di 25 operatori.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

### Programma

MODULO UNICO		ORE
Ordinamento della polizia locale e politiche di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento normativa nazionale e regionale</li> <li>- Evoluzione del ruolo e delle funzioni della polizia locale</li> <li>- Il concetto di sicurezza urbana</li> <li>- Pianificazione e gestione dei progetti di sicurezza urbana</li> <li>- Politiche integrate di sicurezza</li> </ul>	
Organizzazione e gestione del lavoro e dei servizi di polizia locale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etica e deontologia professionale</li> <li>- Addestramento formale, cerimoniale e protocollo</li> <li>- Il regolamento di organizzazione del Corpo P.L.</li> <li>- Modelli organizzativi e gestionali: il servizio di P.L. in forma associata</li> <li>- Programmazione e pianificazione del servizio di polizia locale</li> <li>- Il ruolo del Comandante</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il rapporto con l'organo politico</li> <li>- La dipendenza gerarchica e funzionale</li> <li>- L'organizzazione della fasi di lavoro: gli ordini e le direttive</li> </ul>	
Gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento del rapporto di lavoro:fonti legislative e contrattuali</li> <li>- Contrattazione collettiva e integrativa: istituti contrattuali riferiti all'attività dell'operatore di polizia locale</li> <li>- Gli strumenti di valutazione del personale e ruolo della formazione</li> <li>- La gestione della contrattazione decentrata integrativa</li> <li>- La gestione del contenzioso</li> </ul>	
Gestione delle risorse economiche e finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gli strumenti di pianificazione delle risorse</li> <li>- Il bilancio</li> <li>- Il piano esecutivo di gestione</li> <li>- Cenni in materia di forniture di beni e servizi</li> </ul>	
Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La comunicazione organizzativa e istituzionale</li> <li>- Leadership, motivazione e gestione dei gruppi di lavoro</li> <li>- La gestione dei conflitti interni</li> <li>- Il Front Office e la gestione del reclamo</li> </ul>	
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>36</b>

- 6. CORSI TECNICO-PROFESSIONALI PRESSO LA SCUOLA DELLA P.D.S. DI TRIESTE**
- A) ADDESTRAMENTO AL TIRO**
  - B) TECNICHE OPERATIVE DEL CONTROLLO SU STRADA**
  - C) GUIDA SICURA**
  - D) DIFESA PERSONALE**

**ADDESTRAMENTO AL TIRO**

Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di far acquisire un livello addestrativo di base, fornire l'apprendimento delle norme di sicurezza nel maneggio dell'arma e la loro attuazione e rafforzare comportamenti e abilità operative utili in situazioni dove è legittimo il ricorso all'uso delle armi.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale già dotato di armamento.

Durata: 43 ore.

Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

**Programma**

<b>MODULO UNICO</b>		TEORIA/PRATICA
ARGOMENTI		
1.	Munizionamento moderno: generalità – tipologia – componenti – concetti di calibro e rigatura	PRATICA

2.	Richiami sulle armi da fuoco – la pistola in dotazione – caratteristiche generali					PRATICA
3.	Norme di sicurezza generali e particolari da attuarsi al poligono e in servizio					PRATICA
4.	Cenni di balistica interna, esterna e terminale – concetto di portata utile ed efficacia del potere di arresto e potere vulnerante					TEORIA
5.	Classificazioni delle armi – armi da guerra e armi comuni					TEORIA
6.	Congegni e meccanismi dell'arma					TEORIA
7.	Addestramento in bianco e a fuoco					PRATICA
<b>FASE PREPARATORIA</b>						
	<i>Arma</i>	<i>Serie</i>	<i>Colpi</i>	<i>Distanza</i>	<i>Bersaglio</i>	<i>Descrizione della tecnica</i>
1.	Pistola in dotazione	2	20	10	UITS	In piedi, lento mirato a due mani, 10 cartucce
2.	Pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi, lento mirato a una mano, 10 cartucce
<b>FASE OPERATIVA</b>						
	<i>Arma</i>	<i>Serie</i>	<i>Colpi</i>	<i>Distanza</i>	<i>Bersaglio</i>	<i>Descrizione della tecnica</i>
1.	Pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi, due mani, due cartucce, sospensione del tiro, solo la prima cartuccia della serie in S.A.
2.	Pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi, estrazione, due mani, 2 cartucce, sospensione del tiro, solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
3.	Pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In ginocchio, estrazione, due mani, 2 cartucce, sospensione del tiro, solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
4.	Pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi, estrazione, mano forte, 2 cartucce, sospensione del tiro, solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
5.	Pistola in dotazione	12	24	10	UITS	In piedi, estrazione, due mani, 6 cartucce estrazione a due mani in 10" singola azione per 4, 6 cartucce estrazione a due mani in 10", la prima in D.A.
<b>TOTALE ORE CORSO</b>						<b>43</b>

**TECNICHE OPERATIVE DEL CONTROLLO SU STRADA**

Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di migliorare le conoscenze operative utili al fine di operare efficacemente nel controllo degli automezzi sul territorio a presidio della sicurezza degli operatori e dei cittadini. In particolare, il corso intende fornire l'acquisizione di elementi utili all'autotutela, giuridica e fisica, degli operatori e l'assimilazione di moduli di intervento capaci di risolvere i vari casi pratici che nell'azione di controllo stradale del territorio possono interessare gli operatori.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale.

Durata: 36 ore.

Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

**Programma**

<b>MODULO UNICO</b>		
ARGOMENTI TEORIA		
1.	Controllo del territorio, osservazione, equipaggiamento, allarmi	TEORIA
2.	Disposizione personale ed equipaggiamento, allarmi, ripari, discesa dal veicolo	TEORIA
3.	Perquisizione personale	TEORIA
4.	Perquisizione locale e del veicolo – Test intermedio	TEORIA
5.	Posti di sicurezza	TEORIA
6.	Accompagnamento, trasporto, permanenza negli uffici di polizia	TEORIA
7.	Primo intervento	TEORIA
8.	Primo intervento per reato o esecuzione ordine	TEORIA

ARGOMENTI PRATICA		
1.	Perquisizione personale	PRATICA
2.	Perquisizione locale e del veicolo	PRATICA
3.	Posti di sicurezza	PRATICA
4.	Posti di controllo	PRATICA
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>36</b>

## DIFESA PERSONALE

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di prevedere essenzialmente il rafforzamento delle abilità operative e la razionalizzazione di modelli comportamentali richiesti dalla necessità di garantire un adeguato livello di sicurezza personale degli operatori di polizia locale anche a favore dei cittadini. Presupposti fondamentali e complementari dell'apprendimento di idonee tecniche di difesa sono il rafforzamento dell'integrità psico-fisica e l'attivazione di processi di autocontrollo.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale.

Durata: 36 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

### **Programma**

<b>MODULO UNICO</b>		
ARGOMENTI PRATICA		
1.	Esercizi preparatori migliorativi delle capacità di resistenza, velocità, equilibrio e destrezza	PRATICA
2.	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: squilibri, spostamenti del corpo	PRATICA
3.	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: leve articolari, posizioni di guardia	PRATICA
4.	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: tecniche di parata	PRATICA
5.	Preparazione fisica propedeutica all'autodifesa: tecniche di percussione con gli arti superiori ed inferiori ai fini della difesa	PRATICA
6.	Liberazione da presa ai polsi – liberazione da presa alla giacca o giubbotto	PRATICA
7.	Difesa da aggressione se: l'aggressore spinge; l'aggressore tira (per colpire con una testata,	PRATICA

	ecc.)	
8	Difesa da aggressione se: l'aggressore attacca alle spalle per strangolare o per atterrare; l'aggressore attacca alle spalle per far girare l'agente (per un attacco successivo)	PRATICA
9.	Difesa da aggressione con: pugni; calci	PRATICA
10.	Difesa da aggressione con : bastone corto	PRATICA
11.	Difesa da aggressione con: coltello o strumento da punta/taglio; pistola (davanti o alle spalle)	PRATICA
12.	Difesa da terra – altre tecniche di difesa da aggressione davanti ed alle spalle	PRATICA
13	Tecniche di protezione dell'arma o di altro materiale in dotazione individuale	PRATICA
14.	Impiego dei sistemi di autodifesa: spostamenti del corpo; come si impugnano, posizione di attesa; posizione di guardia; settori attacco; come e dove portare i colpi; descrizione tecnica dei colpi; come mezzo di contenimento; come mezzo per bloccare l'azione; come strumento utile per il controllo ed il disarmo	PRATICA
15.	L'intervento per sedare una colluttazione: modo di operare per separare i contendenti a mani nude	PRATICA
16.	L'intervento in caso di resistenza passiva	PRATICA
17.	Immobilizzazione – perquisizione personale – ammanettamento – accompagnamento	PRATICA
18.	Cenni di intervento in coppia	PRATICA
ARGOMENTI TEORIA		
1.	Elementi di approccio psicologico con l'aggressore	TEORIA
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>36</b>

## GUIDA SICURA

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di migliorare le abilità di guida dei motoveicoli e degli autoveicoli, soprattutto in specifiche condizioni operative richieste da un elevato livello di sicurezza. Il corso consente di migliorare l'approccio alle tecniche di guida per gestire in sicurezza eventuali situazioni di pericolo sulla strada, insegnando, inoltre, ad individuare e a rispettare i limiti oggettivi e personali di conduzione sicura della vettura. Per fornire strumenti concreti e operativi, l'intervento formativo ha un taglio fortemente pratico e si basa anche su prove su strada, esercitazioni e simulazioni di guida in situazioni di difficoltà e potenziale pericolo.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale.

Durata: 36 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

### **Programma**

<b>MODULO UNICO</b>		
ARGOMENTI TEORIA		
1.	Condotta di guida ed etica professionale: i messaggi comunicati al cittadino dalla circolazione dei veicoli di servizio; compiti e doveri dell'autista - la responsabilità penale, civile, disciplinare ed amministrativa del conducente - il controllo tecnico del veicolo anche ai fini delle conseguenti responsabilità	TEORIA
2.	La cultura della sicurezza tra autotutela del personale ed efficienza del servizio - la guida di emergenza: fattori di rischio e limiti normativi, tecnici e deontologici - le cause degli incidenti stradali - uso dei dispositivi di sicurezza ed altri accorgimenti per una guida sicura	TEORIA
3.	Il veicolo e gli effetti delle leggi fisiche sul movimento - il trasferimento di carico - l'aderenza - la deriva - velocità e spazio di arresto in piano e su strada in pendenza - il sottosterzo ed il	TEORIA

	sovrasterzo	
4.	Tecniche di guida: la posizione di guida; il decalogo della guida sicura; il decalogo della curva; il decalogo dell'alta velocità; il decalogo delle condizioni difficili; le tecniche di sterzata; l'accelerazione e la decelerazione; la correzione della traiettoria; il controllo globale e la gestione dell'emergenza	TEORIA
ARGOMENTI PRATCA		
1.	Posizione di guida - Uso corretto dello sterzo e comandi vettura	PRATICA
2.	Le tecniche di guida: il controllo della vettura ed il suo comportamento dinamico; il sovrasterzo ed il sottosterzo - (Uso dello skid car)	PRATICA
3.	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: lo slalom dinamico	PRATICA
4.	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: lo "steering pad"	PRATICA
5.	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: il "panic stop" e superamento dell'ostacolo	PRATICA
6.	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: la frenata su fondo longitudinalmente differenziato	PRATICA
7.	Il controllo globale e la gestione dell'emergenza: l'evitamento di ostacolo in velocità	PRATICA
<b>TOTALE ORE CORSO</b>		<b>36</b>



**DGR 12 novembre 2010, n. 2269 (Integrazione al programma formativo per il personale della polizia locale per l'anno 2010 approvato con dgr 1020/2010)**

**Visto** l'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, *Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale*, che ha istituito la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia la quale, valutati i fabbisogni formativi, provvede all'organizzazione delle seguenti attività:

- a) corsi-concorso e corsi di formazione di base;
- b) corsi di qualificazione professionale per ispettore e commissario e di formazione specifica per comandanti e responsabili dei Servizi di Polizia locale;
- c) corsi di aggiornamento per tutto il personale di Polizia locale;

**Visto**, in particolare, il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 9/2009, secondo cui la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle attività formative e alla definizione delle modalità per il loro espletamento;

**Richiamata** la propria deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010, con cui è stato approvato il Programma formativo per il personale della Polizia Locale per l'anno 2010, disponendone la tempestiva attuazione mediante il coinvolgimento di personale docente di livello professionale ed esperienza adeguati, e di soggetti pubblici o privati di comprovata competenza, che garantiscano, se necessario la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le esercitazioni pratiche;

**Considerato** che, a seguito della completa attuazione del programma formativo 2009 con la massiccia adesione da parte di molti comandi di polizia locale della Regione ai corsi tecnico-professionali ivi proposti, è emersa l'esigenza di assicurare continuità didattica affinché siano mantenute e consolidate le capacità ed il livello di conoscenza acquisiti a seguito della partecipazione ai corsi di base;

**Ritenuto**, inoltre, di fornire adeguato riscontro alle esigenze formative rappresentate dai comandi di polizia locale che si stanno dotando di armamento, prevedendo nella programmazione uno specifico corso di abilitazione all'uso e al maneggio delle armi che saranno assegnate in dotazione agli operatori per la prima volta;

**Ricordato**, altresì, che secondo quanto previsto all'articolo 5 del *"Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)"*, in corso di emanazione (approvato in via preliminare con DGR 1371 dell'8 luglio 2010 – parere favorevole del CAL in data 14 ottobre 2010 e della V Commissione in data 9 novembre 2010), nell'ambito del programma formativo per la polizia locale devono essere disciplinate anche le modalità organizzative dei corsi di formazione per l'uso degli strumenti di autotutela, la cui frequentazione con esito positivo costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti stessi da parte degli operatori;

**Preso atto** delle sopravvenute esigenze formative sopra esplicitate e ritenuto, quindi, di procedere all'integrazione del Programma formativo per il personale della Polizia Locale per l'anno 2010, inserendo nella programmazione gli ulteriori corsi indicati nell'allegato A alla presente deliberazione;

**Atteso** che il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella seduta del 23 settembre 2010, ha approvato all'unanimità la proposta di integrazione al programma formativo per l'anno 2010, ritenendo adeguata la programmazione alle ulteriori esigenze formative sopra rappresentate;

**Precisato** che, nel corso della medesima seduta, il Comitato ha altresì evidenziato la necessità che alla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia sia data la possibilità di sviluppare iniziative formative idonee a fornire risposte rapide alle istanze contingenti di aggiornamento da parte degli operatori in occasione di riforme legislative, amministrative e tecniche che riguardano ambiti di rilevante importanza per la polizia locale, organizzando giornate di studio, conferenze e seminari di aggiornamento sugli argomenti che, a giudizio del Comitato stesso, saranno ritenuti di immediato interesse;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra esposte, di procedere all'approvazione dell'integrazione


al programma formativo per l'anno 2010, in allegato A al presente atto, rivolto al personale della Polizia locale, che completa l'offerta formativa del catalogo approvato con la sopra citata deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle attività produttive delegato alla polizia locale e sicurezza,

**la Giunta regionale** all'unanimità

#### **Delibera**

- 1.** di approvare l'integrazione al programma formativo per l'anno 2010 rivolto al personale della Polizia locale, in allegato A, che completa l'offerta formativa del catalogo approvato con la deliberazione n. 1020 del 28 maggio 2010 e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2.** di dare tempestiva attuazione all'integrazione del programma formativo per l'anno 2010 mediante il coinvolgimento di personale docente di livello professionale ed esperienza adeguati, e di soggetti pubblici o privati di comprovata competenza, che garantiscano, se necessario, la contestuale presenza di impianti e attrezzature idonee a supportare le esercitazioni pratiche oggetto della formazione;
- 3.** di autorizzare il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale ed immigrazione irregolare e clandestina nella qualità di Direttore della Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia a dare attuazione alla presente integrazione al programma formativo per l'anno 2010.



SCUOLA PER LA POLIZIA LOCALE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

FORMAZIONE DEL PERSONALE  
DELLA POLIZIA LOCALE

(articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9)

**Integrazione Programma formativo 2010  
approvato con DGR 1020 del 28 maggio 2010**

**1. INTEGRAZIONE ELENCO CORSI TECNICO-PROFESSIONALI PRESSO LA SCUOLA DELLA P.D.S. DI TRIESTE**

- A) ABILITAZIONE ALL'USO E MANEGGIO DELL'ARMA IN DOTAZIONE**
- B) TECNICHE OPERATIVE DEL CONTROLLO SU STRADA – PROGRAMMA AVANZATO**
- C) DIFESA PERSONALE – PROGRAMMA AVANZATO**
- D) GUIDA SICURA – PROGRAMMA AVANZATO**
- E) MANTENIMENTO IDONEITA' OPERATIVA NELL'IMPIEGO DELLE ARMI**

**2. CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE**

**3. CONFERENZE E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO**

**A) ABILITAZIONE ALL'USO E MANEGGIO DELL'ARMA IN DOTAZIONE**

Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di far acquisire l'abilitazione all'uso e al maneggio dell'arma assegnata in dotazione. Il percorso didattico è articolato in una fase di attività preparatoria, tesa a far acquisire il corretto assetto sulla linea di tiro attraverso la conoscenza delle norme generali e particolari di sicurezza relative al maneggio e al tiro con le armi da fuoco, la familiarizzazione con l'arma da fuoco ed il conseguimento di un adeguato livello di precisione nell'acquisizione del bersaglio, e in una fase di idoneità operativa tesa a far acquisire il perfezionamento della conoscenza delle armi in dotazione e delle più comuni appartenenti alla medesima tipologia, anche attraverso l'approfondimento delle loro caratteristiche tecniche e balistiche, il miglioramento della precisione ed il conseguimento di progressivi livelli di velocità e reattività.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale non abilitato all'uso e al maneggio di armi assegnato a Comandi dotati di armamento.

Durata: 30 ore.

Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ottiene l'abilitazione al maneggio dell'arma l'operatore che nell'ambito delle esercitazioni per l'idoneità operativa abbia totalizzato almeno il 70% del punteggio massimo per 3 esercitazioni, anche non consecutive, e che abbia frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

### **Programma**

ARGOMENTI						
1.	Pistola in dotazione – Funzionamento – Manutenzione ordinaria – Smontaggio ordinario					
2.	Norme di sicurezza generali e particolari nel maneggio					
3.	Il tiro lento e mirato a una e due mani					
4.	Sospensione del tiro e disattivazione dell'arma					
5.	Il tiro in singola e doppia azione					
6.	Il tiro rapido a braccia tese					
7.	Il tiro in ginocchio					
8.	Il concetto di riparo: tipologie e sfruttamento nelle varie tecniche di tiro					
FASE PREPARATORIA						
	<i>Arma</i>	<i>Serie</i>	<i>Cartucce</i>	<i>Distanza</i>	<i>Bersaglio</i>	<i>Descrizione della tecnica</i>
1.	Pistola in dotazione	2	26	10	UITS	In piedi – tiro lento mirato a due mani
2.	Pistola in dotazione	1	13	10	UITS	In piedi – tiro lento mirato ad una mano
3.	Pistola in dotazione	2	26	10	UITS	In piedi – tiro cadenzato a due mani
IDONEITA' OPERATIVA						
	<i>Arma</i>	<i>Serie</i>	<i>Cartucce</i>	<i>Distanza</i>	<i>Bersaglio</i>	<i>Descrizione della tecnica</i>
1.	Pistola in dotazione	2	26	15	UITS	In piedi – tiro lento mirato a due mani
2.	Pistola in dotazione	2	26	15	UITS	In piedi – tiro cadenzato a due mani

3.	Pistola in dotazione	10	20	10	Bersaglio Operativo	In piedi – due mani – 2 cartucce – sospensione del tiro, solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
4.	Pistola in dotazione	10	20	10	Bersaglio Operativo	In piedi – estrazione – due mani – 2 cartucce – sospensione del tiro, solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
5.	Pistola in dotazione	10	20	10	Bersaglio Operativo	In ginocchio – due mani – 2 cartucce – sospensione del tiro – solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
	Pistola in dotazione	3	12	15	Bersaglio Operativo	In piedi – estrazione – due mani – 4 cartucce – sospensione del tiro – solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
	Pistola in dotazione	1	13	15	Bersaglio Operativo	In piedi – due mani – solo la prima cartuccia in S.A. – disattivazione dell'arma dopo 6 cartucce
<b>PROVA DI VERIFICA</b>						
	Pistola in dotazione	3	12	15	Bersaglio Operativo	In piedi – estrazione – due mani – 4 cartucce – sospensione del tiro – solo la prima cartuccia della prima serie in S.A.
	Pistola in dotazione	1	13	15	Bersaglio Operativo	In piedi – due mani – S.A. – con disattivazione dell'arma dopo 6 cartucce
<b>TOTALE ORE CORSO</b>						<b>30</b>

<b>Numero Cartucce</b>	
Fase preparatoria	<b>65</b>
Idoneità Operativa	<b>137</b>
Prova di verifica	<b>25</b>
<b>Totale cartucce</b>	<b>227</b>
<p>N.B. il numero delle cartucce potrà subire variazioni incrementali qualora si ravvisi la necessità di eventuali ripetizioni degli esercizi.</p>	

**B) TECNICHE OPERATIVE DEL CONTROLLO SU STRADA – PROGRAMMA AVANZATO**Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di mantenere e consolidare le capacità ed il livello di conoscenza acquisiti a seguito della partecipazione al corso di base, al fine di migliorare la qualità e la precisione negli interventi.

In particolare, il corso intende fornire strumenti operativi utili ad applicare le conoscenze teoriche acquisite e proporre moduli di intervento capaci di risolvere i vari casi pratici al fine di operare efficacemente sul territorio.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale che ha già frequentato e concluso con profitto il corso di base "Tecniche operative del controllo su strada" della durata di 36 ore.

Durata: 18 ore.

Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

**Programma**

ARGOMENTI	
1.	Ripasso del programma di base (controllo del territorio: fermo, identificazione, arresto e trasporto, accompagnamento in uffici di P.S. – perquisizioni personali, perquisizioni veicolari alla ricerca di armi e stupefacenti – posti di controllo di tipo A/B
2.	Perquisizione in flagranza tecnica in ginocchio e ventre a terra
3.	Fermo di veicolo in movimento, posto di controllo di tipo C
4.	Perquisizione locale ricerca di armi/stupefacenti: simulazioni
5.	Primo intervento per furto, rissa, rapina, trattamento sanitario obbligatorio
6.	Tecniche di comunicazione
<b>TOTALE ORE CORSO</b>	
<b>18</b>	

**C) DIFESA PERSONALE – PROGRAMMA AVANZATO**

Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di mantenere e consolidare le capacità ed il livello di conoscenza acquisiti a seguito della partecipazione al corso di base, al fine di migliorare la qualità e la precisione nelle tecniche di difesa, perfezionando le abilità operative e i modelli comportamentali che garantiscano un adeguato livello di sicurezza personale degli operatori di polizia locale al fine assicurare la propria ed altrui incolumità.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale che ha già frequentato e concluso con profitto il corso di base “Difesa personale” della durata di 36 ore.

Durata: 18 ore.

Svolgimento dell’attività formativa:

L’attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

Modalità di frequenza:

La partecipazione all’attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell’orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

**Programma**

ARGOMENTI PRATICA	
1.	Ripasso specifico del programma di base
2.	Studio di percussioni con arti superiori ed inferiori e relative difese
3.	Approfondimento della difesa da minacce con armi da fuoco
4.	Tecniche di autodifesa da attacco quando l’operatore è a terra
5.	Approfondimento in coppia del programma di base
6.	Approfondimento e studio su minaccia di attacchi con armi da taglio o similari (siringhe)
7.	Soluzioni da attacco effettuato da più aggressori di uno o due operatori
<b>TOTALE ORE CORSO</b>	
<b>18</b>	

## D) GUIDA SICURA – PROGRAMMA AVANZATO

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di mantenere e consolidare le capacità ed il livello di conoscenza acquisiti a seguito della partecipazione al corso di base, al fine di perfezionare le abilità di guida dei motoveicoli e degli autoveicoli, soprattutto in specifiche condizioni operative richieste da un elevato livello di sicurezza, attraverso prove su strada, esercitazioni e simulazioni di guida in situazioni di difficoltà e potenziale pericolo.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale che ha già frequentato e concluso con profitto il corso di base "Guida sicura" della durata di 36 ore.

Durata: 18 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste e in altra struttura idonea (circuiti) in ambito regionale, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

### **Programma**

ARGOMENTI TEORIA	
La parte teorica prosegue la trattazione dei principali argomenti affrontati nel programma di base, con l'approfondimento degli aspetti relativi alla dinamica di marcia, le traiettorie e le forze che subisce il veicolo	
ARGOMENTI PRATCA	
Le lezioni pratiche verranno organizzate su due incontri (3 ore ciascuno) da svolgersi presso la Scuola della Polizia di Stato per riproporre e affinare le tecniche già trattate durante il corso di base. Un ulteriore incontro (6 ore), successivo ai due precedenti, si svolgerà su un circuito dove verrà proposta una serie di esercizi in sequenza volti a riepilogare quanto appreso.	
<b>TOTALE ORE CORSO</b>	<b>18</b>

## E) MANTENIMENTO IDONEITA' OPERATIVA NELL'IMPIEGO DELLE ARMI

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di assicurare il mantenimento dell'idoneità operativa e di consolidare le capacità e le conoscenze acquisite a seguito della partecipazione al corso di addestramento di base, al fine di conseguire migliori livelli di precisione, velocità e reattività nell'impiego delle armi in dotazione.

Il presente corso è valido ai fini dell'addestramento annuale obbligatorio previsto dall'articolo 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale che ha già frequentato e concluso con profitto il corso di base "Addestramento al tiro" della durata di 43 ore.

Durata: 18 ore.

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, nelle modalità previste dalla convenzione che definirà termini e condizioni della collaborazione.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 9/2009, i corsi prevedono il superamento di un esame finale, valutabile ai fini delle progressioni di carriera. Saranno ammessi a valutazione i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata complessiva del corso.

### **Programma**



ARGOMENTI			
Pistola in dotazione – Funzionamento – Manutenzione ordinaria – Smontaggio ordinario			
Norme di sicurezza generali e particolari nel maneggio			
Tecniche di tiro specifiche e norme di sicurezza inerenti le esercitazioni			
	Arma	Descrizione della tecnica	Cartucce
1.	Pistola in dotazione	Tiro in piedi – 2 mani in D.A. con estrazione 1 colpo da ripetersi 10 volte (tempo max 3 sec. per ogni colpo)	10
2.	Pistola in	Tiro in ginocchio – 2 mani in D.A. con estrazione 1 colpo da ripetersi 10 volte	10

	dotazione	(tempo max 4 sec. per ogni colpo)	
3.	Pistola in dotazione	Tiro in piedi – 2 mani con estrazione 5 colpi – 1° in D.A. (tempo max 10 sec. per la serie da 5 colpi) click-clack Tiro in ginocchio – 2 mani con estrazione 5 colpi – 1° in D.A. (tempo max 10 sec. per la serie da 5 colpi)	10
Le esercitazioni 1 – 2 – 3 prevedono un bersaglio di tipo bianco con bollino centrale nero – Distanza di tiro di 10 metri – Per la rilevazione del punteggio verranno conteggiati i colpi in sagoma			
4	Pistola in dotazione	Tiro in piedi – 2 mani – 1° in D.A. con estrazione 2 colpi da ripetersi 5 volte (doppiette: 1° in D.A. – 2° in S.A. click-clack e arma in fondina) tempo max 4 sec. per ogni doppietta	10
5	Pistola in dotazione	Tiro in ginocchio (posizione di partenza in piedi) – 2 mani – 1° in D.A. con estrazione 2 colpi da ripetersi 5 volte (doppiette: 1° in D.A. – 2° in S.A. click-clack e arma in fondina) – tempo max 5 sec. per ogni doppietta	10
6	Pistola in dotazione	Tiro in piedi – 2 mani – 1° in D.A. con estrazione 5 colpi – 1° in D.A. (tempo max 10 sec. per la serie da 5 colpi) click-clack e arma in fondina. 2^ serie: posizione di partenza in piedi – tiro in ginocchio – 2 mani con estrazione 5 colpi il 1° in D.A. (tempo max 10 sec. per la serie da 5 colpi)	10
Le esercitazioni 4 – 5 – 6 prevedono un bersaglio di tipo bianco – Distanza di tiro di 10 metri Per la rilevazione del punteggio verranno conteggiati i colpi in sagoma			
7.	Pistola in dotazione	Esercizio: Partenza con cartuccia camerata arma in fondina – Sagoma O.S. osteggiata – 2 mani, a tempo, cicli di 3" intervallati da pause di 3" – 10 serie da 1 cartuccia. Esecuzione: Estrazione a comando o impulso sonoro – posizione – esplosione di una cartuccia – click-clack arma in fondina	10
8.	Pistola in dotazione	Esercizio: Partenza con cartuccia camerata arma in fondina – Sagoma O.S. a $\frac{3}{4}$ di lunghezza – 2 mani, a tempo, cicli di 4" intervallati da pause di 3" – 12 cartucce 3 caricatori (4 + 4 + 4). Esecuzione: Estrazione a comando o impulso sonoro – posizione – esplosione di due cartucce – cambio caricatore con culatta otturatore aperta – altre due cartucce – click-clack arma in fondina	12
9.	Pistola in dotazione	Esercizio: Partenza con cartuccia camerata arma in fondina – 2 sagome O.S. a $\frac{3}{4}$ di lunghezza affiancate – 2 mani, a tempo, cicli di 4" intervallati da pause di 3" – 8 cartucce un caricatore. Esecuzione: estrazione a comando o impulso sonoro – posizione – esplosione di una cartuccia sulla sagoma SX, due sulla sagoma DX, una sulla sagoma SX – click clack arma in fondina	8
10	Pistola in dotazione	Tiro in piedi – 2 mani – 1° in D.A. con estrazione – 2 colpi da ripetersi 5 volte, ogni 2 colpi click-clack e arma in fondina – caricatore rifornito con 10 cartucce – bersaglio O.S. osteggiato (tempo max 5 sec. per ogni doppietta)	10
11	Pistola in dotazione	Tiro in ginocchio (posizione di partenza in piedi) – 2 mani – 1° in D.A. con estrazione 2 colpi da ripetersi 5 volte – doppiette, 1° in D.A. click-clack arma in	10

		fondina) – caricatore rifornito con 10 cartucce – bersaglio O.S. osteggiato (tempo max 6 sec. per ogni doppietta)	
12	Pistola in dotazione	Tiro in piedi – 2 mani – 2 colpi 1° in D.A. con estrazione, click-clack e arma in fondina – caricatore rifornito con 10 cartucce – bersaglio bianco diviso in 3 quadranti numerati (tiro a comando)	10

<b>TOTALE ORE CORSO</b>	<b>18</b>
<b>TOTALE CARTUCCE</b>	<b>120</b>

N.B. il numero delle cartucce potrà subire variazioni incrementali qualora si ravvisi la necessità di eventuali ripetizioni degli esercizi.



## 2. CORSO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

### Finalità del corso:

Lo scopo del corso è quello di fornire l'addestramento all'uso e un'adeguata formazione sui presupposti che legittimano l'utilizzo degli strumenti di autotutela e sulle modalità del loro impiego in sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento recante norme di disciplina degli strumenti di autotutela in dotazione alla Polizia locale, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale)", approvato in via preliminare con DGR 1371 dell'8 luglio 2010, in corso di emanazione.

Destinatari: Tutto il personale della polizia locale assegnatario degli strumenti di autotutela.

Durata: 18 ore

### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aula e in sedi opportunamente attrezzate per le esercitazioni pratiche. A ciascuna sessione può essere ammesso un numero massimo di 25 operatori.

### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento sopra richiamato agli operatori che frequentano il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

Sono ammessi alla valutazione finale i partecipanti che hanno frequentato almeno il 75% della durata del corso.

### **Programma**

ARGOMENTI	
1.	Presupposti normativi per legittimo utilizzo degli strumenti di autotutela in dotazione
2.	Caratteristiche degli strumenti di autotutela
3.	Nozioni basilari di anatomia
4.	Nozioni di primo soccorso necessarie in caso di uso improprio degli strumenti di autotutela
5.	Tecniche di utilizzo degli strumenti di autotutela
6.	Assistenza ai soggetti colpiti con degli strumenti di autotutela
<b>TOTALE ORE CORSO</b>	
<b>18</b>	

### **3. GIORNATE DI STUDIO, CONFERENZE E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO**

#### Finalità delle iniziative formative:

Lo scopo di tali iniziative è di fornire risposte alle istanze contingenti di aggiornamento da parte degli operatori in occasione di riforme legislative, amministrative e tecniche che riguardano ambiti di rilevante importanza per lo svolgimento delle funzioni e l'organizzazione dei servizi di polizia locale.

#### Programma:

Il Direttore della Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia, sentito l'Assessore competente, cura la programmazione delle iniziative formative in base alle proposte formulate dal Comitato tecnico regionale per la polizia locale.

#### Destinatari:

Tutto il personale della polizia locale, con particolare riferimento agli operatori che svolgono in prevalenza attività connesse alle materie oggetto di approfondimento.

#### Durata:

Le iniziative di approfondimento saranno, di norma, articolate su un'unica giornata. In caso di trattazione di argomenti di particolare complessità potrà essere prevista l'articolazione del programma su due giornate.

#### Svolgimento dell'attività formativa:

L'attività formativa viene svolta in aule o sale conferenza opportunamente attrezzate.

Potrà essere prevista la riproposizione della medesima iniziativa in località diverse del territorio regionale.

#### Modalità di frequenza:

La partecipazione all'attività formativa è considerata a tutti gli effetti attività di servizio e comporta il vincolo di frequenza nell'orario stabilito dal programma.

Per la partecipazione a giornate di studio, conferenze e seminari di aggiornamento non è prevista valutazione finale.



**Patto sulla sicurezza FVG - Il Protocollo d'intesa fra Ministero dell'interno e Regione 5 luglio 2010**



SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA  
IN MATERIA DI  
SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE  
TRA  
IL MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
LA REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

### LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- VISTA la legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- VISTO l’art. 16-quater della legge 19 marzo 1993, n. 68, recante “Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO l’art. 31, comma 7 lett. b, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003);
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- VISTO l’art. 1, comma 439, delle legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;
- VISTO il decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- VISTO l’art. 7 del DPCM del 12.09.2000, recante “Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa”, ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
- VISTO il Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- VISTA la legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. recante “Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”;
- VISTA l’Intesa istituzionale di programma stipulata tra il Governo della Repubblica e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 9 maggio 2001;
- PRESO ATTO dei positivi risultati raggiunti con il primo protocollo d’intesa, sottoscritto il 27 marzo 2007;

CONSIDERATA l'esigenza di convenire alla stipula di un secondo Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana diretto a perfezionare la collaborazione e le sinergie di sicurezza tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

RITENUTO di dare attuazione alla predetta esigenza attraverso l'individuazione di progetti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale congiunto, la prevenzione sociale e le intese locali in materia di sicurezza integrata, il supporto all'attività decisionale, le sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale nonché la dislocazione coordinata dei presidi.

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano il seguente

## SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA

### IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE

tra il Ministro dell'interno e il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

#### Articolo 1

*(Oggetto del Protocollo d'Intesa)*

1. Oggetto del Protocollo d'Intesa è l'individuazione dei progetti di sicurezza integrata che il Ministero dell'interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominati Parti) si impegnano a realizzare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche con la collaborazione degli Enti Locali interessati.

#### Articolo 2

*(Efficacia delle premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

#### Articolo 3

*(Progetto 1. Attività di formazione e di aggiornamento professionale congiunto)*

1. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare progetti in tema di formazione nonché di aggiornamento professionale congiunto del personale delle Forze di Polizia e dei Corpi della Polizia locale.

2. Le iniziative di cui sopra sono finalizzate ad assicurare la formazione del personale della Polizia locale, conformemente al piano formativo di cui all'art. 20, comma 7, della L.R. n. 9/2009.

Le modalità organizzative, gli oneri e i contenuti della formazione per il personale dei Corpi della Polizia locale nonché l'attività di mantenimento nell'uso delle armi sono definiti con apposite convenzioni attuative da stipularsi tra i competenti Organismi delle Forze di polizia e il Direttore della Scuola per la Polizia locale del Friuli Venezia Giulia.

3. Allo scopo di migliorare la professionalità di tutti gli operatori per creare le condizioni per una sempre maggiore sinergia - nel quadro delle iniziative in tema di sicurezza integrata - si svolge l'aggiornamento professionale congiunto, volto ad approfondire le tematiche relative a: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale; controllo del territorio ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano maggiore allarme sociale nella Regione; comunicazione e diffusione della cultura della legalità; modalità di raccolta dei dati afferenti il disordine urbano e gli episodi di inciviltà; disciplina dell'immigrazione; sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili; contraffazione di documenti; problematiche concernenti i minori; controllo degli esercizi pubblici; associazionismo antiracket e antiusura.

Altri temi possono essere concordemente individuati dalle Parti.

Inoltre, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, potranno convenire di elaborare annualmente la programmazione di seminari, tavole rotonde e conferenze su base provinciale o regionale, tenendo conto delle attività formative in essere e utilizzando, oltre le strutture regionali, provinciali e comunali - in accordo con gli Enti Locali - anche la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste ed eventuali sedi delle Forze di polizia.

I costi per la partecipazione dei singoli operatori sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

#### Articolo 4

##### *(Progetto 2. Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata)*

1. Nell'ambito dell'attività di cooperazione interistituzionale le Parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a promuovere Patti locali per la sicurezza, al fine di favorire il raccordo tra le progettualità

promosse dagli enti locali con gli interventi di pertinenza della autorità provinciale di pubblica sicurezza.

2. Le intese locali di cui al comma 1 indicano le modalità con cui la Regione concorre al sostegno delle progettualità da realizzare anche in accordo con quanto previsto dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2009.
3. I patti locali, esaminati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono finalizzati alla realizzazione di politiche e interventi integrati sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria.
4. Avuto riguardo alle singole realtà i Patti possono riguardare in particolare gli interventi per la riqualificazione dello spazio urbano, il degrado ambientale, il rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza, gli interventi su devianza ed emarginazione, sulla dispersione e sull'abbandono scolastico attraverso iniziative di educazione alla legalità che le parti realizzeranno perseguendo l'obiettivo di un coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e delle componenti della società civile attraverso le reti di solidarietà e coesione sociale.  
Qualora dalle Intese, di cui al presente articolo, consegua l'attivazione di sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità di verificarne la conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia.
5. Specifici progetti possono essere previsti per realizzare interventi di supporto psicologico alle vittime dei reati anche ricorrendo, per determinate fattispecie, alla collaborazione delle associazioni autorizzate antiracket e antiusura.
6. Le progettualità e le azioni sono fondate sulla raccolta di cui al comma 3 del successivo art. 5.

## Articolo 5

### *(Progetto 3. Supporto all'attività decisionale)*

1. Le Parti considerano di comune interesse strategico procedere all'integrazione dei dati afferenti ai fenomeni di criminalità, alle situazioni di disordine urbano e agli episodi di inciviltà, al fine di orientare - nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - le proprie azioni di intervento.
2. Le informazioni di cui al comma 1:
  - a) riguardano i dati sintetici e analitici, resi anonimi, sulla delittuosità delle province/comuni in possesso del CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quelli relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle Polizie locali,

- raccolti telematicamente ed in possesso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) sono concentrate in un archivio unificato presso la Prefettura di Trieste, che costituisce il nucleo centrale del “Sistema informativo comune” (S.I.C.), regolato da un disciplinare operativo riguardante le procedure relative alla sua alimentazione, consultazione e funzionamento;
  - c) sono rese disponibili sia in forma statistica sia mediante l’integrazione con i sistemi cartografici regionali che consentono la visualizzazione territoriale dei fenomeni.
3. I risultati della raccolta integrata costituiscono supporto all’attività decisionale delle Parti, che si impegnano a condividerne l’attuazione attraverso gli strumenti di cooperazione istituzionale ivi compresi i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica e la Conferenza regionale delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
  4. Gli oneri relativi alle dotazioni informatiche necessarie allo sviluppo del progetto sono a carico della Regione, mentre gli oneri relativi al personale tecnico-operativo dedicato al progetto sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

#### Art. 6

##### *(Progetto 4. Piano coordinato di dislocazione dei presidi)*

1. Le parti concordano di valutare, secondo le linee d’indirizzo formulate dal Ministero dell’Interno, gli interventi di natura logistica, strumentale o finanziaria in vista di una migliore distribuzione delle Forze di polizia dello Stato e dei Corpi della polizia locale sul territorio regionale.
2. La Regione contribuisce, d’intesa con i Comuni interessati e sulla base del grado di esecutività progettuale garantita dagli stessi, al finanziamento degli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la ristrutturazione di quelle esistenti che si rendono necessari. La successiva assegnazione alle Forze di polizia può avvenire senza oneri o con oneri attenuati da parte dello Stato.
3. La programmazione degli interventi tiene conto delle priorità in rapporto agli indici di sicurezza, alla economicità e razionalità di gestione, anche al fine di assicurare un’equilibrata presenza tra i presidi delle Forze di polizia e quelli dei Corpi della Polizia locale. Ove non risultino situazioni rispondenti ai criteri suddetti possono prioritariamente essere potenziate le sedi operative dei Corpi della Polizia locale, d’intesa tra la Regione e gli Enti locali interessati.

4. Ove necessario la Regione si adopera affinché la programmazione urbanistica a livello locale contempli tra le opere di urbanizzazione secondaria la previsione dei presidi delle Forze di polizia dello Stato e dei Corpi della Polizia locale.

#### Articolo 7

##### *(Progetto 5. Sale Operative delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia locale)*

1. Considerato che è già in fase di completamento il sistema di videoconferenza sui capoluoghi di provincia, le Parti si impegnano a predisporre il disciplinare operativo riguardante le procedure relative alla sua attivazione, avuto riguardo alle finalità convergenti delle Forze di polizia a competenza generale con i Corpi di Polizia locale e a quelle concorsuali e specialistiche delle altre Forze di polizia.
2. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente le progettualità già avviate che consentano le più ampie sinergie tra le sale operative delle Forze di polizia a competenza generale e quelle dei Corpi di Polizia locale, al fine di migliorare l'impiego delle risorse sul territorio e per consentire tempestività di intervento.  
Qualora l'interconnessione delle sale operative, di cui al presente articolo, comporti anche il trasferimento delle immagini gestite da sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità di una preventiva verifica di compatibilità delle procedure e delle tecnologie, in conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a predisporre uno studio di fattibilità per sperimentare in ambito regionale il Numero unico di emergenza 112 NUE, coerentemente con le evoluzioni, gli aggiornamenti eventualmente intervenuti e l'esito della sperimentazione condotta in provincia di Varese.
4. I costi relativi alla realizzazione degli interventi sono a carico delle Parti secondo specifiche intese e in ragione delle relative competenze.

#### Articolo 8

##### *(Responsabili del coordinamento generale e di progetto. Gruppi di lavoro paritetici)*

1. Le Parti nominano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un rappresentante della rispettiva Amministrazione incaricato di sovrintendere alle attività generali di coordinamento e di attuazione dei programmi e degli impegni assunti. Il predetto rappresentante designa, entro 30 giorni dalla sua nomina, un Responsabile di progetto

e procede, d'intesa con lo stesso, all'individuazione dei componenti di appositi Gruppi di lavoro paritetici per ciascuno dei progetti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Ai Responsabili del coordinamento generale compete:
- la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all'attuazione dell'Intesa e alla soluzione dei problemi emersi;
  - l'armonizzazione delle programmazioni definite dai Responsabili di progetto, con riferimento alle attività che abbiano incidenza in diversi progetti;
  - l'inoltro della programmazione annuale dei progetti alle rispettive Amministrazioni;
  - la facoltà di proporre alle Parti le integrazioni di carattere generale alla programmazione che si rendano necessarie per l'attuazione dei progetti;
  - la promozione delle modifiche ai contenuti dell'Intesa.

Ai Responsabili di progetto compete:

- la proposta di programmazione annuale del progetto;
- la definizione operativa e la programmazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito delle scadenze definite per ciascuna area di collaborazione;
- il coordinamento e il regolare funzionamento dei Gruppi di lavoro sottoindicati;
- l'attuazione delle attività previste e la formazione dei conseguenti atti.

Ai Gruppi di lavoro paritetici - cui possono partecipare, di volta in volta e in ragione degli argomenti da trattare, esperti di settore - compete, per ciascuno dei seguenti progetti in tema di:

- Attività di formazione e di aggiornamento professionale congiunto: predisporre le convenzioni per la formazione di cui all'art. 3 comma 2; approntare la programmazione annuale dell'aggiornamento professionale congiunto nonché i contenuti e le modalità organizzative delle sessioni e la relativa ripartizione degli oneri;
- Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata: predisporre studi e progettualità finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4;
- Supporto all'attività decisionale: definire i contenuti informativi da privilegiare e il programma di raccolta dei dati, valutandone semestralmente l'andamento e gli sviluppi; predisporre il disciplinare tecnico operativo del S.I.C. da sottoporre all'approvazione dei Responsabili del coordinamento generale;

- Piano coordinato di dislocazione dei presidi: predisporre un piano organico di realizzazione o ristrutturazione dei presidi, monitorare l'andamento del progetto, riferendo sulle ulteriori eventuali necessità infrastrutturali in ordine di priorità;
  - Sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale: predisporre il disciplinare operativo, da sottoporre all'approvazione dei Responsabili del coordinamento generale; approntare le progettualità operative; monitorare periodicamente il programma di attività.
3. I Responsabili del coordinamento generale presentano annualmente al Ministro dell'Interno e al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una relazione volta a illustrare gli obiettivi perseguiti. I Responsabili di progetto, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, presentano ai Responsabili del coordinamento generale una relazione sugli obiettivi raggiunti, sulle linee di indirizzo della successiva programmazione e sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro paritetici.

#### Articolo 9

##### *(Attuazione dell'Intesa)*

1. All'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa sovrintendono, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto del capoluogo di regione, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, nonché uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Regione.
2. La Regione attiva apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa ovvero a progettualità straordinarie destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 10

##### *(Durata)*

1. La presente Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della sua scadenza per valutarne l'eventuale rinnovo.

Articolo 11  
(*Disciplinare*)

1. Fermi restando i principi generali, le Parti possono concordemente decidere di modificare i contenuti della presente Intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.
2. Le Parti possono congiuntamente valutare la possibilità di stipulare successivi accordi, anche con altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con Enti locali e, eventualmente, con soggetti pubblici o privati, volti alla definizione di programmi operativi e alla allocazione di risorse in materia di sicurezza urbana e territoriale, come pure la partecipazione ad iniziative di carattere europeo o internazionale funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Intesa.

Trieste, 5 luglio 2010

Il Ministro dell'Interno

*Roberto Maroni*

Il Presidente della Regione  
Autonoma Friuli Venezia Giulia  
*Renzo Tondo*

## **La pubblicazione “Giustizia e criminalità nel Friuli Venezia Giulia”**





# Giustizia e criminalità nel Friuli Venezia Giulia



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali

Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie

Servizio statistica

Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste

telefono: 040 3772228

e-mail: [s.statistica@regione.fvg.it](mailto:s.statistica@regione.fvg.it)

Dirigente: *Gianluca Dominutti*

Segreteria: *Paola Cotterle*

La pubblicazione

“Giustizia e criminalità nel Friuli Venezia Giulia” è stata curata da:

*Chiara Donati*

La presente edizione è stata chiusa in redazione il giorno 14 luglio 2010

La pubblicazione è disponibile sul sito internet [www.regione.fvg.it/statistica](http://www.regione.fvg.it/statistica)

Riproduzioni e stampe, anche parziali, dovranno riportare in modo esplicito e visibile la fonte e la proprietà dell'informazione

Trieste, luglio 2010

---

# Introduzione

Lo scopo di questa pubblicazione è fornire una sintesi della situazione della criminalità in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni italiane, attraverso l'analisi delle fattispecie delittuose più significative. L'analisi, che si concentra sui reati commessi sul territorio nazionale nell'anno 2008, è introdotta da una panoramica sull'andamento della criminalità in Friuli Venezia Giulia nell'ultimo quinquennio per cui si hanno dati a disposizione. Le serie storiche presentate partono quindi dal 2004, anno in cui è cambiato il sistema di registrazione e trasmissione dei dati all'Autorità Giudiziaria da parte delle Forze di Polizia; il nuovo sistema di rilevazione SDI (Sistema di indagine), gestito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, è entrato a pieno regime dal 2006.

Oltre alle statistiche sui delitti, vengono presentati i dati regionali provenienti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia relativi alla situazione dei detenuti nelle carceri italiane aggiornati al 31.12.2009.

Profonde sono le differenze tra le realtà regionali, con reati che vengono tipicamente commessi nel Sud Italia e altri tipicamente nel Nord, inoltre all'interno di ogni regione emergono specifiche realtà provinciali. Non va dimenticata nell'interpretazione dei dati sull'andamento e sulla distribuzione della criminalità l'elevata percentuale di reati non denunciati, il cosiddetto "numero oscuro". La propensione dei cittadini a denunciare o meno un reato non va attribuita solo ad un supposto maggior senso civico e ad una maggiore fiducia nella giustizia, ma dipende anche dal tipo di reato, dall'ammontare del danno subito, da eventuali assicurazioni ecc. Vanno tenute presente le differenze nella struttura demografica della popolazione, negli stili di vita, nei beni oggetto di reati di furto, nella mobilità della popolazione, nei tassi di attività (la maggior diffusione di furti in appartamento può dipendere da un numero più elevato di occupati che lasciano le loro abitazioni di giorno).

La pubblicazione si articola in quattro capitoli. Nel primo trova spazio una breve analisi temporale della delittuosità nel Friuli Venezia Giulia, incentrata sull'andamento degli indici di criminalità e delle principali tipologie di reato denunciate. Nel secondo capitolo vengono analizzati singolarmente i delitti commessi nel nostro Paese nel corso del 2008 mettendo a confronto le diverse realtà regionali e nel terzo capitolo vengono presentati i dati per le quattro province del Friuli Venezia Giulia. Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato ai dati relativi alle persone detenute negli istituti italiani di prevenzione e di pena per adulti e alle loro caratteristiche socio-demografiche.



## Sintesi dei dati

- ✓ Dopo un aumento generalizzato dei delitti in Italia negli ultimi anni, nel 2008 si è verificata una flessione del 7,6% rispetto al 2007. In Friuli Venezia Giulia i delitti sono diminuiti del 7,3% (si va dal -12% della provincia di Pordenone al -4,1% di quella di Trieste); sono passati da 36 a 33 i reati denunciati ogni 1.000 abitanti.
- ✓ In regione la contrazione maggiore ha riguardato gli scippi (furti con strappo): -51% rispetto all'anno precedente, che raggiunge il -82% nella provincia di Gorizia e il -71% nel Pordenonese. Il borseggio (furto con destrezza) è un reato diffuso soprattutto nella provincia di Trieste, dove nel 2008 le denunce hanno raggiunto quota 554 per 100.000 abitanti (segue Udine con 97 per 100.000 abitanti), in aumento del 10,3% rispetto al 2007; nelle altre tre province i borseggi sono invece diminuiti.
- ✓ Sono aumentati del 6,9% i furti nelle abitazioni; l'unica provincia in cui si è registrato un calo di tali furti è Trieste (-10,7%), mentre nella provincia di Gorizia l'aumento è stato pari al 46%.
- ✓ Le lesioni dolose hanno registrato nel 2008 un +7,6%; Trieste e Gorizia le province con più denunce: rispettivamente 150 e 140 ogni 100.000 abitanti.
- ✓ Sono più che raddoppiate le denunce di reati connessi allo sfruttamento della prostituzione e alla pornografia minorile. È rimasto invariato, rispetto all'anno precedente, il numero delle violenze sessuali denunciate in regione, diminuite in tutte le province tranne in quella di Pordenone dove hanno registrato un +30%.
- ✓ I detenuti nelle carceri del Friuli Venezia Giulia al 31.12.2009 erano 864, il 16,6% in più rispetto ad un anno prima; le donne costituivano il 2,1% e gli stranieri il 61%. I presenti superavano la capienza regolamentare del 58%.
- ✓ Al 31.12.2009 negli istituti della regione si registrava la percentuale più bassa di detenuti lavoranti, pari al 9,4%.
- ✓ I detenuti in Friuli Venezia Giulia che hanno subito una condanna scontano pene mediamente più brevi rispetto al totale dei detenuti sul territorio nazionale.
- ✓ Gli stranieri, in relazione ai reati meno gravi che più comunemente commettono, vengono condannati con pene meno severe rispetto agli italiani: al 31.12.2009 il 3,1% dei detenuti stranieri stava scontando una pena superiore a 10 anni, contro il 21,4% dei detenuti italiani.



# Indice

## 1. L'andamento della criminalità in FVG dal 2004

Totale delitti denunciati	p.	6
Indici di criminalità diffusa e criminalità violenta	p.	7
Principali tipologie di reati denunciati in FVG	p.	8

## 2. Reati per tipologia – confronti regionali

Totale delitti denunciati per regione	p.	10
Borseggi denunciati per regione	p.	11
Scippi denunciati per regione	p.	12
Furti in abitazione denunciati per regione	p.	13
Furti di autovetture denunciati per regione	p.	14
Rapine denunciate per regione	p.	15
Truffe e frodi informatiche denunciate per regione	p.	16
Violenze sessuali denunciate per regione	p.	17
Lesioni dolose denunciate per regione	p.	18
Omicidi volontari consumati denunciati per regione	p.	19

## 3. Reati per tipologia – dati provinciali FVG

Crimini non violenti denunciati nelle province del FVG	pp.21-22
Crimini violenti denunciati nelle province del FVG	pp.23-24

## 4. Persone presenti negli istituti di prevenzione e di pena per adulti

Presenti negli istituti di prevenzione e di pena per adulti per regione	p.	26
Affollamento negli istituti di prevenzione e di pena per adulti per regione	p.	27
Detenuti lavoranti per datore di lavoro per regione	p.	28
Detenuti stranieri per regione	p.	29
FVG - Italia: detenuti per età e per titolo di studio	p.	30
FVG - Italia: detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta	p.	31

## Glossario



## 1. L'andamento della criminalità in FVG dal 2004



## Totale delitti denunciati anni 2004-2008

### valori assoluti


	2004	2005	2006	2007	2008
Friuli-Venezia Giulia	41.175	43.145	43.035	44.407	41.167
Pordenone	9.375	10.033	10.210	11.020	9.709
Udine	15.986	16.267	16.842	17.516	16.409
Gorizia	5.223	5.903	5.974	5.235	4.868
Trieste	10.492	10.883	9.937	10.557	10.121
Nord-Est	481.439	505.764	525.004	562.445	502.109
Italia	2.417.716	2.579.124	2.771.490	2.933.146	2.709.888

### tassi per 100.000 abitanti

	2004	2005	2006	2007	2008
Friuli-Venezia Giulia	3.418	3.571	3.539	3.634	3.344
Pordenone	3.149	3.342	3.367	3.582	3.108
Udine	3.026	3.070	3.167	3.268	3.040
Gorizia	3.713	4.181	4.227	3.688	3.417
Trieste	4.407	4.591	4.145	4.465	4.281
Nord-Est	4.365	4.549	4.686	4.961	4.376
Italia	4.136	4.390	4.687	4.920	4.513

fonte: Ministero dell'Interno


### Delitti denunciati Variazioni annue %



## Indici di criminalità diffusa e criminalità violenta anni 2004-2008


### Indice di criminalità diffusa

Furti e rapine meno gravi per 1.000 abitanti



### Indice di criminalità violenta

Crimini violenti per 10.000 abitanti



\* sono considerati solo i furti in quanto non è disponibile il dato disaggregato delle rapine

\*\* dati provvisori

fonte: Istat e Ministero dell'Interno



## Principali tipologie di reati denunciati in FVG anni 2004-2008

	2004	2005	2006	2007	2008
Omicidi volontari consumati	12	6	7	7	5
Omicidi colposi	70	66	59	73	49
Tentati omicidi	14	24	12	15	13
Lesioni dolose	1.086	1.170	1.076	1.139	1.234
Violenze sessuali	84	79	90	101	101
Sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile	43	56	33	39	93
Attentati	3	8	3	7	11
Furti	23.496	24.056	22.862	22.676	20.181
con destrezza (borseggi)	1.809	2.078	1.830	2.213	2.179
con strappo (scippi)	86	91	90	107	51
in esercizi commerciali	776	1.272	1.908	2.163	1.863
in abitazione	1.771	1.986	2.178	2.200	2.369
di autovetture	609	655	658	535	431
Rapine	272	275	233	257	195
Estorsioni	66	57	61	74	53
Reati connessi a produzione, traffico e spaccio di stupefacenti	452	500	530	514	517
Truffe e frodi informatiche	1.069	1.200	1.473	1.861	1.523
Ricettazione	543	434	421	444	431
Usura	8	8	2	6	2
Incendi	79	106	128	102	74
Altri delitti	8.827	9.018	16.045	17.092	16.685
<b>TOTALE</b>	<b>41.175</b>	<b>43.145</b>	<b>43.035</b>	<b>44.407</b>	<b>41.167</b>

fonte: Ministero dell'Interno




## 2. Reati per tipologia – confronti regionali



## Totale delitti denunciati per regione tassi per 1.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	59	53	-10,5
Valle d'Aosta	42	39	-8,2
Lombardia	58	54	-7,2
Trentino-Alto Adige	32	30	-6,3
Veneto	45	39	-13,7
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>-8,0</b>
Liguria	69	60	-12,4
Emilia-Romagna	62	55	-11,6
Toscana	54	49	-9,1
Umbria	43	39	-10,1
Marche	36	35	-2,8
Lazio	60	51	-14,7
Abruzzo	40	39	-3,7
Molise	30	29	-2,1
Campania	41	39	-3,9
Puglia	39	38	-2,4
Basilicata	24	23	-2,6
Calabria	39	36	-7,3
Sicilia	40	40	-0,8
Sardegna	33	33	0,3
<b>Italia</b>	<b>49</b>	<b>45</b>	<b>-8,3</b>

Delitti denunciati nel 2008 per 1.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno

## Borseggi denunciati per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	429	311	-27,5
Valle d'Aosta	138	72	-100,0
Lombardia	379	313	-17,3
Trentino-Alto Adige	155	126	-18,8
Veneto	250	184	-26,4
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>181</b>	<b>177</b>	<b>-2,1</b>
Liguria	597	463	-22,5
Emilia-Romagna	408	299	-26,7
Toscana	304	258	-15,3
Umbria	217	142	-34,6
Marche	119	96	-19,2
Lazio	480	283	-41,0
Abruzzo	85	78	-8,5
Molise	41	30	-27,5
Campania	156	144	-7,6
Puglia	74	68	-8,5
Basilicata	35	22	-38,7
Calabria	46	38	-17,5
Sicilia	101	89	-11,0
Sardegna	40	35	-12,4
<b>Italia</b>	<b>269</b>	<b>206</b>	<b>-23,4</b>

Borseggi denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno

## Scippi denunciati per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	35	22	-36,4
Valle d'Aosta	7	6	-100,0
Lombardia	30	29	-4,6
Trentino-Alto Adige	3	4	27,1
Veneto	15	10	-33,0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-52,7</b>
Liguria	52	31	-40,6
Emilia-Romagna	26	22	-18,5
Toscana	38	31	-18,0
Umbria	18	14	-21,2
Marche	12	10	-17,3
Lazio	44	29	-35,5
Abruzzo	25	17	-31,9
Molise	2	4	62,5
Campania	95	76	-19,8
Puglia	37	37	-1,2
Basilicata	4	4	0,1
Calabria	15	15	-0,4
Sicilia	71	63	-11,8
Sardegna	10	10	5,2
<b>Italia</b>	<b>38</b>	<b>31</b>	<b>-19,1</b>

Scippi denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno

## Furti in abitazione denunciati per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	449	380	-15,3
Valle d'Aosta	374	297	-100,0
Lombardia	390	367	-5,7
Trentino-Alto Adige	125	116	-7,6
Veneto	309	241	-22,0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>180</b>	<b>192</b>	<b>6,9</b>
Liguria	367	283	-22,9
Emilia-Romagna	347	291	-16,1
Toscana	295	290	-1,7
Umbria	317	259	-18,3
Marche	205	176	-14,3
Lazio	276	242	-12,5
Abruzzo	216	154	-28,5
Molise	141	118	-16,4
Campania	160	141	-11,9
Puglia	221	222	0,7
Basilicata	101	79	-21,4
Calabria	118	115	-2,8
Sicilia	220	220	-0,1
Sardegna	127	138	8,4
<b>Italia</b>	<b>280</b>	<b>251</b>	<b>-10,3</b>

Furti in abitazione denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno



## Furti di autovetture denunciati per regione tassi per 1.000 autovetture circolanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	4,2	3,5	-17,4
Valle d'Aosta	0,4	0,4	-100,0
Lombardia	5,8	4,8	-17,4
Trentino-Alto Adige	0,5	0,3	-35,1
Veneto	2,0	1,2	-36,3
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>-20,1</b>
Liguria	3,6	2,7	-23,3
Emilia-Romagna	2,8	2,1	-24,8
Toscana	1,7	1,2	-30,9
Umbria	1,5	1,2	-14,5
Marche	1,2	1,0	-20,6
Lazio	8,2	6,6	-19,3
Abruzzo	2,3	2,2	-1,7
Molise	2,2	1,5	-30,8
Campania	8,1	7,3	-9,7
Puglia	8,9	7,5	-15,5
Basilicata	1,3	1,2	-9,7
Calabria	6,4	4,2	-33,5
Sicilia	5,7	5,0	-12,3
Sardegna	2,4	2,4	-0,5
<b>Italia</b>	<b>4,9</b>	<b>4,0</b>	<b>-17,5</b>

Furti di autovetture denunciati nel 2008 per 1.000 autovetture




fonte: Ministero dell'Interno



## Rapine denunciate per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	88	75	-14,2
Valle d'Aosta	17	13	-100,0
Lombardia	88	82	-6,3
Trentino-Alto Adige	19	16	-12,7
Veneto	37	28	-24,4
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>-24,7</b>
Liguria	82	57	-30,1
Emilia-Romagna	60	55	-8,3
Toscana	48	42	-12,0
Umbria	36	32	-9,5
Marche	28	29	4,0
Lazio	102	85	-16,4
Abruzzo	40	35	-12,5
Molise	11	10	-11,1
Campania	259	233	-10,0
Puglia	56	54	-4,0
Basilicata	10	10	-6,4
Calabria	37	38	2,0
Sicilia	108	97	-9,6
Sardegna	28	26	-8,6
<b>Italia</b>	<b>86</b>	<b>76</b>	<b>-11,1</b>

Rapine denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno



## Truffe e frodi informatiche denunciate per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	239	190	-20,5
Valle d'Aosta	201	172	-100,0
Lombardia	200	176	-11,6
Trentino-Alto Adige	183	125	-31,6
Veneto	187	133	-29,0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>152</b>	<b>124</b>	<b>-18,8</b>
Liguria	248	198	-20,1
Emilia-Romagna	203	184	-9,3
Toscana	203	178	-12,3
Umbria	216	153	-29,0
Marche	179	160	-10,6
Lazio	181	174	-3,9
Abruzzo	186	152	-18,3
Molise	251	234	-6,6
Campania	267	259	-3,0
Puglia	147	140	-4,5
Basilicata	147	116	-21,0
Calabria	222	165	-25,5
Sicilia	200	153	-23,3
Sardegna	162	134	-17,2
<b>Italia</b>	<b>202</b>	<b>173</b>	<b>-14,3</b>

Truffe e frodi informatiche denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno



## Violenze sessuali denunciate per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	9,7	8,7	-10,2
Valle d'Aosta	5,6	7,9	41,6
Lombardia	9,6	10,1	4,8
Trentino-Alto Adige	7,9	10,5	32,3
Veneto	7,9	7,8	-2,4
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>-0,7</b>
Liguria	7,3	8,4	15,9
Emilia-Romagna	11,9	9,9	-17,3
Toscana	9,7	10,2	4,4
Umbria	6,7	6,8	2,3
Marche	7,4	6,8	-7,9
Lazio	7,9	7,6	-3,6
Abruzzo	6,3	6,8	8,8
Molise	5,6	4,1	-27,8
Campania	6,0	5,8	-3,2
Puglia	7,0	7,0	-0,8
Basilicata	6,8	6,9	2,6
Calabria	7,1	6,5	-7,8
Sicilia	6,6	7,1	7,4
Sardegna	7,2	7,8	8,8
<b>Italia</b>	<b>8,2</b>	<b>8,1</b>	<b>-0,8</b>

Violenze sessuali denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno



## Lesioni dolose denunciate per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	125	127	1,6
Valle d'Aosta	148	140	-5,1
Lombardia	103	104	1,6
Trentino-Alto Adige	92	99	7,3
Veneto	102	101	-0,4
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>7,6</b>
Liguria	124	121	-2,7
Emilia-Romagna	138	133	-3,3
Toscana	126	127	0,9
Umbria	100	98	-2,7
Marche	104	107	2,5
Lazio	91	98	8,5
Abruzzo	118	123	4,3
Molise	91	104	14,3
Campania	102	109	6,6
Puglia	102	108	6,5
Basilicata	115	111	-3,6
Calabria	97	108	10,7
Sicilia	92	96	4,4
Sardegna	106	103	-2,7
<b>Italia</b>	<b>107</b>	<b>110</b>	<b>2,7</b>

Lesioni dolose denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno



## Omicidi volontari consumati per regione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Piemonte	0,5	0,6	7,6
Valle d'Aosta	0,8	-	-100,0
Lombardia	0,9	0,8	-6,9
Trentino-Alto Adige	0,4	0,2	-50,6
Veneto	0,6	0,6	-1,1
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-29,1</b>
Liguria	0,6	1,4	129,3
Emilia-Romagna	0,6	0,7	13,7
Toscana	0,4	1,0	123,1
Umbria	0,6	0,8	38,5
Marche	0,5	0,3	-43,5
Lazio	0,9	0,9	-3,1
Abruzzo	0,7	0,2	-66,9
Molise	0,6	0,6	0,0
Campania	2,6	1,9	-27,0
Puglia	1,1	1,1	4,6
Basilicata	0,7	0,3	-50,0
Calabria	2,9	3,8	28,7
Sicilia	1,4	1,0	-32,1
Sardegna	1,3	1,9	45,0
<b>Italia</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>-3,2</b>

Omicidi volontari consumati nel 2008 per 100.000 abitanti



fonte: Ministero dell'Interno



### 3. Reati per tipologia – dati provinciali FVG




## Crimini non violenti denunciati nelle province del FVG (1)

### Borseggi tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	105	77	-27,3
Udine	106	97	-8,4
Gorizia	93	74	-20,7
Trieste	502	554	10,3
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>181</b>	<b>177</b>	<b>-2,2</b>


Borseggi denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti



### Scippi tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	17	5	-71,0
Udine	3	3	-11,7
Gorizia	8	1	-81,9
Trieste	11	8	-33,3
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-52,7</b>

Scippi denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti




fonte: Ministero dell'Interno

## Crimini non violenti denunciati nelle province del FVG (2)

### Furti in abitazione tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	228	234	2,7
Udine	144	166	15,6
Gorizia	112	164	46,0
Trieste	241	215	-10,7
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>180</b>	<b>192</b>	<b>6,9</b>


Furti in abitazione denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti



### Truffe e frodi informatiche tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	165	121	-26,9
Udine	116	109	-6,4
Gorizia	137	131	-5,0
Trieste	223	154	-30,9
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>152</b>	<b>124</b>	<b>-18,8</b>

Truffe e frodi informatiche denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti



fonte: Ministero dell'Interno




## Crimini violenti denunciati nelle province del FVG (1)

### Rapine tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	19	12	-37,2
Udine	19	13	-32,2
Gorizia	15	18	17,8
Trieste	31	26	-16,4
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>-24,7</b>


Rapine denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti



### Violenze sessuali tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	7,2	9,3	29,8
Udine	6,9	6,7	-3,4
Gorizia	10,6	9,8	-7,0
Trieste	11,4	9,3	-18,5
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>-0,7</b>

Violenze sessuali denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti



fonte: Ministero dell'Interno




## Crimini violenti denunciati nelle province del FVG (2)

### Lesioni dolose tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	78	89	13,6
Udine	68	74	8,8
Gorizia	146	140	-3,7
Trieste	137	150	9,3
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>7,6</b>


Lesioni dolose denunciate nel 2008 per 100.000 abitanti



### Tentati omicidi tassi per 100.000 abitanti

	2007	2008	Var. %
Pordenone	1,6	1,0	-40,9
Udine	1,1	1,5	32,4
Gorizia	0,7	1,4	99,3
Trieste	1,3	-	-100,0
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>-14,0</b>

Tentati omicidi denunciati nel 2008 per 100.000 abitanti



fonte: Ministero dell'Interno




## 4. Persone presenti negli istituti di prevenzione e di pena per adulti



## Presenti negli istituti di prevenzione e di pena per adulti per regione situazione al 31.12.2009

	Presenti	% donne	Presenti per 100.000 ab.
Piemonte	4.890	2,7	110,0
Valle d'Aosta	242	0,0	189,3
Lombardia	8.829	7,0	89,9
Trentino-Alto Adige	402	5,7	39,1
Veneto	3.207	5,9	65,3
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>864</b>	<b>2,1</b>	<b>70,0</b>
Liguria	1.664	5,2	103,0
Emilia-Romagna	4.488	3,5	102,5
Toscana	4.344	4,2	116,5
Umbria	1.391	5,5	154,4
Marche	1.066	3,1	67,6
Lazio	5.891	7,3	103,7
Abruzzo	1.965	2,8	146,8
Molise	421	0,0	131,5
Campania	7.594	3,9	130,4
Puglia	4.188	4,6	102,5
Basilicata	577	0,0	98,0
Calabria	2.866	1,5	142,6
Sicilia	7.581	2,3	150,3
Sardegna	2.321	2,1	138,8
<b>Italia</b>	<b>64.791</b>	<b>4,2</b>	<b>107,4</b>

Presenti negli istituti di prevenzione e di pena per adulti  
Var. % 2008/2009




fonte: Ministero della Giustizia



## Affollamento negli istituti di prevenzione e di pena per adulti per regione situazione al 31.12.2009

	Capienza regolamentare	Detenuti presenti
Piemonte	3.438	4.890
Valle d'Aosta	181	242
Lombardia	5.540	8.829
Trentino-Alto Adige	256	402
Veneto	1.915	3.207
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>548</b>	<b>864</b>
Liguria	1.140	1.664
Emilia-Romagna	2.382	4.488
Toscana	3.233	4.344
Umbria	1.136	1.391
Marche	753	1.066
Lazio	4.619	5.891
Abruzzo	1.455	1.965
Molise	354	421
Campania	5.311	7.594
Puglia	2.551	4.188
Basilicata	440	577
Calabria	1.778	2.866
Sicilia	5.072	7.581
Sardegna	1.971	2.321
<b>Italia</b>	<b>44.073</b>	<b>64.791</b>

Rapporto % tra detenuti e capienza regolamentare al 31.12.2009




fonte: Ministero della Giustizia

## Detenuti lavoranti per datore di lavoro per regione situazione al 31.12.2009

	Ammin. Penitenz.	Altro datore	Totale
Piemonte	798	164	962
Valle d'Aosta	27	2	29
Lombardia	1.826	521	2.347
Trentino-Alto Adige	67	14	81
Veneto	359	281	640
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>70</b>	<b>11</b>	<b>81</b>
Liguria	213	45	258
Emilia-Romagna	721	101	822
Toscana	1.353	147	1.500
Umbria	271	20	291
Marche	187	15	202
Lazio	1.391	157	1.548
Abruzzo	474	20	494
Molise	88	9	97
Campania	1.028	110	1.138
Puglia	798	103	901
Basilicata	269	5	274
Calabria	502	54	556
Sicilia	1.135	77	1.212
Sardegna	799	39	838
<b>Italia</b>	<b>12.376</b>	<b>1.895</b>	<b>14.271</b>

Detenuti lavoranti e non al 31.12.2009




fonte: Ministero della Giustizia



## Detenuti stranieri per regione situazione al 31.12.2009

Detenuti stranieri al 31.12.2009 (valori %)

	Stranieri	% lavoratori
Piemonte	2.473	16,3
Valle d'Aosta	162	12,3
Lombardia	3.903	22,9
Trentino-Alto Adige	248	15,3
Veneto	1.890	17,7
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	<b>527</b>	<b>8,5</b>
Liguria	919	13,4
Emilia-Romagna	2.361	14,5
Toscana	2.184	32,6
Umbria	652	11,3
Marche	443	17,4
Lazio	2.235	25,5
Abruzzo	447	25,3
Molise	86	27,9
Campania	1.001	20,4
Puglia	751	17,3
Basilicata	105	81,9
Calabria	791	23,6
Sicilia	1.909	16,8
Sardegna	980	42,6
<b>Italia</b>	<b>24.067</b>	<b>21,2</b>




fonte: Ministero della Giustizia




## FVG - Italia: detenuti per età e per titolo di studio situazione al 31.12.2009

Detenuti per classi d'età al 31.12.2009



Detenuti per titolo di studio al 31.12.2009





fonte: Ministero della Giustizia

## FVG - Italia: detenuti italiani e stranieri condannati per pena inflitta situazione al 31.12.2009

Detenuti italiani condannati per pena inflitta al 31.12.2009

Detenuti stranieri condannati per pena inflitta al 31.12.2009



■ fino a 1 anno   ■ da 1 a 2   ■ da 2 a 3   ■ da 3 a 5  
 ■ da 5 a 10   ■ da 10 a 20   ■ oltre 20   ■ ergastolo

■ fino a 1 anno   ■ da 1 a 2   ■ da 2 a 3   ■ da 3 a 5  
 ■ da 5 a 10   ■ da 10 a 20   ■ oltre 20   ■ ergastolo

fonte: Ministero della Giustizia

**Autorità giudiziaria** - l'autorità preposta all'amministrazione della giustizia penale, civile ed amministrativa.

**Condannato** - la persona sottoposta a giudizio e condannata con sentenza divenuta definitiva.

**Criminalità diffusa** - comprende, secondo le nuove definizioni del sistema informativo del Ministero dell'Interno: furto con strappo, furto con destrezza, furti in uffici pubblici, in esercizi commerciali, in appartamenti, su auto in sosta, di opere d'arte e materiale archeologico, di merci su automezzi pesanti, di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, rapine in abitazioni.

**Criminalità violenta** - la definizione di delitto "violento", secondo le nuove definizioni del sistema informativo del Ministero dell'Interno, comprende: i delitti per strage, gli omicidi volontari consumati, gli infanticidi, gli omicidi preterintenzionali, i tentati omicidi, le lesioni dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, gli attentati, le rapine.

**Delitto** - il reato per il quale è prevista la pena principale della reclusione e della multa e una serie di pene accessorie (es. interdizione dai Pubblici Uffici).

**Istituti di prevenzione e di pena** - i penitenziari dove viene scontata la detenzione sia in custodia cautelare che in esecuzione di pena a seguito di condanna definitiva.

**Reato** - il delitto o contravvenzione previsto dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia penale.

**Reclusione** - la misura detentiva prevista per gli autori dei delitti.



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa  
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste  
tel. 0403773859 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,  
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste